

## INDICE

INTRODUZIONE..... p. 5

### CAPITOLO I: GLI ATTI POTENZIALMENTE PREGIUDIZIEVOLI PER GLI INTERESSI DEI CREDITORI

1. La Responsabilità patrimoniale del debitore.....p. 10
  - 2.1 Destinazione e separazione patrimoniale..... p. 13
  - 2.2 (segue) Casi di separazione patrimoniale previsti nel diritto commerciale..... p. 18
  - 2.3 (segue) Casi di separazione patrimoniale nel diritto civile: il fondo patrimoniale..... p. 24
  - 3.1 L' atipicità dello scopo di destinazione: i vincoli di destinazione *ex art. 2645-ter* cod. civ..... p. 29
  - 3.2 (segue) Il *Trust*..... p. 35
4. Atti a titolo gratuito..... p. 44
5. L'art 2929-*bis*: una nuova tutela per il ceto creditorio..... p. 48

## CAPITOLO II: ART. 2929-BIS: LA NORMA E I RISVOLTI PROCESSUALI

1. Profili introduttivi.....	p. 52
2. Presupposti applicativi: rapporti con l'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.....	p. 54
3.1 Risvolti processuali.....	p. 60
3.2 (segue) L'opposizione all'esecuzione e la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cod. proc. civ.....	p. 62
4.1 La trascrizione e il problema del subacquirente.....	p. 67
4.2 (segue) I conflitti fra creditori.....	p. 73
5. Considerazioni critiche.....	p. 76

## CAPITOLO III: L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

1. Gli atti interessati.....	p. 82
2.1 La c.d. revocatoria semplificata applicata ai “ <i>vincoli di indisponibilità</i> ”: fondo patrimoniale.....	p. 87

2.2 (segue) Art. 2929- <i>bis</i> e i vincoli di indisponibilità ex art. 2645- <i>ter</i> cod. civ.....	p. 92
2.3 (segue) La revocatoria semplificata applicata al <i>trust</i> .....	p. 95
2.4 (segue) I vincoli di destinazione endosocietari ex artt. 2447- <i>bis</i> ss. cod. civ.....	p. 100
3.1 Gli “ <i>atti di alienazione compiuti a titolo gratuito</i> ” inclusi: la donazione.....	p. 101
3.2 (segue) Il patto di famiglia.....	p. 103
3.3 (segue) La comunione convenzionale.....	p. 105
4. Gli “ <i>atti di alienazione compiuti a titolo gratuito</i> ” esclusi: la donazione indiretta, il <i>negotium mixtum cum donatione</i> .....	p. 108
4.1 (segue) La donazione dissimulata.....	p. 113
4.2 (segue) Le rinunce abdicative.....	p. 115
4.3 (segue) Gli accordi fra coniugi in sede di separazione o divorzio.....	p. 117
4.4 (segue) Obbligazioni naturali.....	p. 121
5.1 Casi particolari: la remissione del debito.....	p. 124
5.2 (segue) Concessione di pegno e ipoteca.....	p. 126

CONCLUSIONI..... p. 130

BIBLIOGRAFIA.....p. 138

## INTRODUZIONE

Nei periodi di crisi economica, i problemi latenti del nostro sistema-justizia si ripropongono con maggiore forza: i ritardi del processo, che minano l'effettività e la certezza della tutela giurisdizionale, nonché la spregiudicatezza dei debitori e di chi ad essi reca consiglio, sono problemi aventi ora una dimensione individuale, ora una dimensione generale, i quali, certamente, da tempo meritano una soluzione. Il fenomeno dei crediti deteriorati, guardando non troppo lontano nel passato, è suscettibile di minare le fondamenta del sistema bancario. Invero, nel contesto di un'economia globalizzata, fondata sul debito, la sicurezza e la celerità del recupero crediti costituisce un tassello determinante per l'ordinato proseguimento dei traffici giuridici. Ebbene, come il Legislatore chiaramente afferma nella Relazione al disegno di legge di conversione del decreto legge 83/2015, il neo-introdotta rimedio di cui all'art 2929-*bis* cod. civ., è uno strumento fornito proprio a tutela del creditore: infatti, a fronte di un uso frequente da parte del debitore di atti volti a depauperare fraudolentemente il proprio patrimonio, emerge la paventata inadeguatezza dei tradizionali mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale a garantire una tutela effettiva e celere per gli interessi dei creditori; più precisamente, l' "*Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*", viene descritta come "*un'azione semplificata*", posta al fine risolvere il problema delle lungaggini del processo di cognizione, per i tre gradi di giudizio, apertosi in forza di un'azione revocatoria *ex art. 2901* cod. civ., un problema tale da vanificare, potenzialmente, le pretese creditorie.

La menzionata Relazione, infatti, giustifica l'introduzione di un'azione semplificata, sulla base di una duplice finalità, o meglio, un "*duplice beneficio*", richiamando il testo: uno per il ceto creditorio, che consiste in una riduzione di tempi e costi necessari al realizzo coattivo del credito; il secondo beneficio, a favore dell'amministrazione della giustizia, consistente in una riduzione di contenzioso, in ragione dell'eventualità che il "*debitore o terzo assoggettato a esecuzione non proponga opposizione*". Si anticipa, più precisamente, che volgendo lo sguardo ai presupposti del rimedio, sorgono dubbi in riferimento alla sua funzione meramente conservativa: invero, l'esistenza del pregiudizio può essere semplicemente affermata dal creditore, senza alcun controllo preventivo, e tale affermazione avviene, implicitamente, con l'esercizio dell'azione esecutiva. Il controllo, solo eventuale, avviene quindi *ex post*, cioè a esecuzione forzata già iniziata. Tali risvolti, e non solo, verranno approfonditamente esaminati, tuttavia, emerge agevolmente il carattere "radicale" della tutela concessa in concreto ai creditori con l'art. 2929-*bis*, nella misura in cui la cognizione del giudice che accerti i presupposti richiesti, trasla ad una fase successiva e, soprattutto, eventuale.

La proiezione di tale Novella, *prima facie*, appare tutta processuale. Tuttavia, molte perplessità sorgono ove si guardi alla portata della norma, al suo ambito di applicazione e ai suoi effetti sostanziali: l'espressione "*atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, compiuto a titolo gratuito*", è infatti suscettibile di coinvolgere un ampio numero di istituti lungamente collaudati nella prassi.

Si rifletta, innanzitutto, sui vincoli di indisponibilità, i quali, come noto, sono idonei a determinare una separazione patrimoniale; tali vincoli sono stati in maniera crescente disciplinati dalla legge, al fine di favorire interessi eterogenei, dalle attività economiche e finanziarie alla sfera della persona e dei rapporti familiari: si pensi, come ampiamente trattato nell'elaborato, da una parte ai vincoli endosocietari *ex art. 2447-bis* e ss. cod. civ., nonché alle stesse società di capitali unipersonali, dall'altra, a tutela degli interessi familiari, *in primis* al fondo patrimoniale. Invero, tutte le ipotesi richiamate di separazione patrimoniale sono rispettose della riserva di legge di cui all'art. 2740 cod. civ., secondo comma, la quale impone che le ipotesi di separazione patrimoniale siano prestabilite dalla legge. Nondimeno, la maggior parte degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, ha offerto fino a tempi recenti una lettura molto rigida della suddetta riserva di legge, ritenendo nulli i vincoli posti al di fuori delle ipotesi prestabilite dal Legislatore.

Orbene, l'introduzione nell'ordinamento di due istituti, il *trust* e il vincolo di indisponibilità *ex art. 2645-ter* cod. civ., ha condotto, se non ad una tacita abrogazione, sicuramente ad una lettura meno rigida della suddetta riserva di legge.

In riferimento al primo, dopo un primo "riconoscimento" avutosi in forza della ratifica da parte dell'Italia, con la legge 16 ottobre 1989 n. 364, della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, si è assistito a un'ampia diffusione dell'istituto in forza di norme di matrice giurisprudenziale; il secondo, nondimeno, introdotto in forza dell'art. 39-*novies* del decreto legge 30 dicembre 2005, è indice di un preciso *trend* legislativo: tali istituti, infatti, hanno l'importante particolarità di consentire la costituzione di vincoli di indisponibilità per scopi atipici, o comunque, non prestabiliti dal legislatore. Della portata di tali istituti si tornerà ampiamente a parlare

in seguito, si sottolinea, tuttavia, come si sia assistito a un lento e graduale potenziamento dell'autonomia privata, alla quale è ora rimessa l'individuazione dello scopo della separazione patrimoniale, benché tale libertà conosca ben precisi limiti sia giurisprudenziali che ordinamentali. Più precisamente, se è vero che il legislatore ha incoraggiato l'utilizzo di tali istituti, è altrettanto vero che tale *trend* non sia stato scevro da contrappesi.

Non meno complesso è il discorso che si affronterà in riferimento agli “*atti di alienazione compiuti a titolo gratuito*”: si tenterà nel corso dell'elaborato, di individuare atti a titolo gratuito inclusi ed esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 2929-*bis*. Si rileva già da subito, tuttavia, che la donazione stessa sia un'istituto “instabile”, per il quale sono cumulabili una serie di rimedi: a fronte di una donazione, infatti, non sono esperibili solo i tradizionali mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, ma anche rimedi a tutela del donante stesso, nonché dei legittimari.

La giurisprudenza, in più, ha sempre dimostrato un atteggiamento prudente: in considerazione del non infrequente uso spregiudicato e distorto di tali atti, idonei a sottrarre beni dalla garanzia patrimoniale c.d. generica del debitore, essa ha cautamente e gradualmente avallato interpretazioni in ambito sia sostanziale che processuale, volte a tutelare la posizione dei creditori. In riferimento al presupposto dell' *eventus damni*, soffermandosi sull'azione revocatoria ordinaria senza porre lo sguardo sui singoli istituti, la Suprema Corte ha onerato il debitore, invece del creditore, della prova della residua capienza del proprio patrimonio rispetto alle ragioni di credito (Cass., 29 marzo 2007, n. 7767); quanto al *consilium fraudis*, ha

concesso ampio spazio alle presunzioni e, inoltre, considera irrilevante l'intenzione di procurare un pregiudizio al creditore, ritenendo sufficiente la consapevolezza da parte del debitore di nuocere alle ragioni creditorie (Cass., 3 maggio 1996, n. 4077; Cass., 10 luglio 1997, n. 6272; Cass., 29 luglio 2004, n. 14489; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20813). In aggiunta, la giurisprudenza in tema di revocatoria ritiene non necessaria *“la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore”*, reputandosi sufficiente, quale presupposto per l'esperimento dell'azione, *“soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito”* (Cass., 3 febbraio 2015, n. 1902; Cass., 29 aprile 2009, n. 10052).

Ora, il fatto che il Legislatore abbia voluto porre una soluzione improvvisa e repentina alle criticità di un assetto creatosi gradualmente, suscita la preoccupazione di molti commentatori e rappresenta, per certi versi, un'inversione di rotta rispetto al suddetto *trend* legislativo. Palese è, infatti, se si considera la Relazione, l'intento di far fronte, con tale rimedio, a esigenze di carattere contingente; complice è lo strumento della decretazione d'urgenza.

Orbene, l'acerbità del rimedio, affatto scevro da lacune né da soluzioni linguistiche ondivaghe, è suscettibile di avere una portata tutt'altro che ristretta: è infatti probabile che la Novella, pensata per risolvere problemi di carattere processuale, sia una norma i cui effetti più ampi hanno carattere sostanziale, con una portata tale da ripercuotersi sulla sicurezza dei traffici giuridici. Il rischio concreto che si corre, in definitiva, è che a fronte di esigenze di natura finanziaria e contingente, vengano vessati istituti fondamentali per l'ordinamento.

# CAPITOLO I

## GLI ATTI POTENZIALMENTE PREGIUDIZIEVOLI PER GLI INTERESSI DEI CREDITORI

### 1. La Responsabilità patrimoniale del debitore

Il codice civile fissa la regola secondo la quale l'oggetto della responsabilità patrimoniale è sempre rappresentato dall'intero patrimonio del debitore, vale a dire dai suoi beni presenti e futuri, i quali costituiscono garanzia c.d. generica<sup>1</sup> per il soddisfacimento delle pretese creditorie<sup>2</sup>: stabilisce, infatti, all'art. 2740 cod. civ. primo comma che *“Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”*.

Ai fini dell'individuazione della natura giuridica della suddetta responsabilità patrimoniale, occorre precisare che la stessa, dal punto di vista strutturale, viene così intesa: da un lato come il potere del creditore, assimilabile ad un diritto potestativo, di proteggere il proprio credito in vista di una eventuale successiva aggressione del patrimonio del debitore; dall'altro lato, ed in maniera correlata, come la soggezione del debitore alle iniziative del creditore<sup>3</sup>. Pertanto, coerentemente con tale concezione, l'art 2740 cod. civ. disciplinerebbe uno *status*<sup>4</sup>, nel senso che il debitore,

---

<sup>1</sup> Si parla di garanzia generica in modo da distinguerla dalle garanzie specifiche fondate su vicende reali o personali peculiarmente poste a tutela dell'adempimento.

<sup>2</sup> V. ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di P. Rescigno, XIX, Torino, 1985, p. 389; F. ROSELLI, *La responsabilità patrimoniale. Lineamenti generali della disciplina*, in <http://www.altalex.com>, 2015.

<sup>3</sup> L. BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale*, Milano, 1991, p. 21 e ss.

<sup>4</sup> F. CARINGELLA, L. BUFFONI, *Manuale di diritto civile*, Roma, 2016, p. 1572.

per il sol fatto di essere tale, è soggetto a un potere di controllo da parte del creditore che si espleta nell'esercizio di una serie di iniziative processuali. Il creditore, più precisamente, può ricorrere a strumenti di conservazione del patrimonio del debitore, quali mezzi di tutela della garanzia patrimoniale generica, adoperabili anteriormente all'eventuale processo esecutivo.

Occorre, altresì, stabilire quale sia il parametro temporale da rispettare nell'individuazione dei beni posti a garanzia delle ragioni creditorie: a tal proposito, secondo indirizzo dottrinale preferibile e dominante<sup>5</sup>, il *discrimen* temporale tra “*beni presenti*” e “*beni futuri*” si individua nella costituzione del rapporto obbligatorio, di tal che possono essere considerati “*beni presenti*” quelli appartenenti al debitore al momento in cui è sorta l'obbligazione, mentre “*beni futuri*” sono quelli acquisiti dallo stesso a partire da tale momento e presenti nel patrimonio del debitore allorché abbia inizio l'espropriazione forzata<sup>6</sup>. L'interpretazione fornita da tale ultimo orientamento pare senza dubbio coerente con la ricostruzione della responsabilità patrimoniale quale fenomeno legato al rapporto debitore-creditore sin dalla sua origine.

*Prima facie*, da tutto quanto detto, si evince che la responsabilità patrimoniale, così come delineata dall' art. 2740 cod. civ., è illimitata ed universale, nel senso che tutti i beni del debitore costituiscono la garanzia generica per tutti i creditori, i quali, secondo il noto principio di cui al seguente art. 2741 cod. civ. della *par condicio*

---

<sup>5</sup> *Ex Multis*, P. RESCIGNO, *Obbligazioni (Nozione)*, in *Enc. Diritto*, XXIX, Milano, 1979, p. 206.

<sup>6</sup> F. CARINGELLA, L. BUFFONI, *Manuale di diritto civile*, cit., a p. 1573 afferma: “il parametro temporale implicitamente richiamato dalla norma va riferito non tanto al momento dell'esecuzione, quanto al momento dell'insorgenza dell'obbligazione.”

*creditorum, “hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione”.*

Tuttavia è lo stesso art. 2740 cod. civ. che, al secondo comma, introduce un contrapposto limite alla garanzia offerta ai creditori, stabilendo espressamente che: *“Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi previsti dalla legge”*; la possibilità di derogare al principio dell’illimitatezza della responsabilità patrimoniale è sancita proprio dalla norma che pone tale regola, seppur attraverso il rimando a ipotesi tipizzate preventivamente dal nostro legislatore<sup>7</sup>.

I limiti alla responsabilità patrimoniale hanno varia natura e non rispondono tutti alla medesima *ratio*. Un primo gruppo di limiti legali alla responsabilità generica attiene alla natura o alla funzione di determinati beni costituenti il patrimonio del debitore<sup>8</sup>: si pensi a quei beni e quei crediti che le norme processuali considerano assolutamente o relativamente impignorabili, all’inespropriabilità dei beni pubblici demaniali o facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato o delle Regioni o, ancora, destinati a pubbliche funzioni. Fondamento dell’impignorabilità è una valutazione normativa che ritiene di preferire, in questi casi, il diritto del debitore a conservare il bene rispetto a quello del creditore ad essere soddisfatto<sup>9</sup>.

Altra categoria di limiti alla responsabilità patrimoniale si rinviene nelle previsioni a favore dell’erede che accetta la delazione con beneficio d’inventario<sup>10</sup> e a favore del

---

<sup>7</sup> F. CARINGELLA, L. BUFFONI, *Manuale di diritto civile*, cit, p. 1574.

<sup>8</sup> A. CONCAS, *La responsabilità patrimoniale del debitore, caratteri e disciplina giuridica*, in *www.diritto.it*, 2014.

<sup>9</sup> Si faccia riferimento agli artt. 514 – 515 – 516 c.p.c. per le ipotesi di impignorabilità dei beni e all’art. 545 c.p.c. per le ipotesi di impignorabilità dei crediti.

<sup>10</sup> Art. 484 c.c.

legatario e del donatario, qualora siano tenuti all'adempimento di oneri<sup>11</sup>: tali norme limitative della responsabilità, infatti, sono ispirate dalla necessità di limitare al solo attivo ricevuto l'impegno debitorio nascente dalla vicenda successoria<sup>12</sup>.

Infine, importante deroga alla responsabilità patrimoniale è apportata dai c.d. vincoli di destinazione, ossia quei vincoli attraverso i quali uno o più beni vengono destinati ad una specifica finalità opponibile ai terzi, comportando un'effettiva separazione patrimoniale e sottraendo, in tal modo, tali beni all'esecuzione forzata esperita dal creditore del disponente.

## 2.1 Destinazione e separazione patrimoniale

Negli anni il legislatore ha introdotto numerose ipotesi di separazione patrimoniale, in deroga ai principi generali di cui agli artt. 2740 e 2741 cod. civ. Nonostante la diffusione del fenomeno e l'interesse sempre crescente manifestato dagli studiosi, il patrimonio separato non ha ancora assunto la veste di autonoma e generale categoria normativa nel nostro ordinamento, né di esso può rinvenirsi una definizione chiara nel codice civile o nella legislazione di settore. Tale definizione è stata fornita, tuttavia, da autorevole dottrina<sup>13</sup>, secondo la quale il patrimonio separato rappresenta

---

<sup>11</sup> Rispettivamente ai sensi dell'art. 671 c.c. : “ Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata”; ai sensi dell'art. 793, primo e secondo comma, c.c. : “La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti di valore della cosa donata”.

<sup>12</sup> M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, 1996, p. 181 ss.

<sup>13</sup> M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit, p. 181; anche A. ZOPPINI, *Autonomia privata e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 553, secondo cui si ha un patrimonio separato ogni qualvolta “la legge considera un determinato nucleo patrimoniale come oggetto di una disciplina

*“un complesso di beni che formano un nucleo a sé stante nel patrimonio del debitore che, in forza di uno specifico vincolo di destinazione, è sottratto alla funzione di garanzia svolta dal restante patrimonio generale, essendo riservato al soddisfacimento di dati creditori”*. Un patrimonio separato, dunque, perché possa ritenersi tale in base all’interpretazione appena illustrata, non deve essere rappresentato esclusivamente da una massa di beni segregata dal generale assetto patrimoniale appartenente al debitore, ma deve essere destinato alla realizzazione di uno scopo<sup>14</sup>.

Avendo definito il concetto di separazione patrimoniale, è opportuno distinguere il concetto di separazione da quello di destinazione, i quali non sempre coincidono. Non sempre, infatti, una forma di destinazione patrimoniale comporta una separazione: quest’ultima rappresenta l’effetto reale della destinazione, il quale è opponibile ai terzi<sup>15</sup>.

Ciò premesso, occorre evidenziare come, alla luce del disposto di cui all’art. 2740 secondo comma cod. civ., secondo il quale, come detto, possono esservi limitazioni alla responsabilità patrimoniale solo nei casi espressamente previsti dal legislatore, si riteneva, fino ad epoca assai recente, che la funzione cui i beni vengono destinati dovesse essere previamente riconosciuta dal legislatore; solo quest’ultimo, dunque,

---

giuridica particolare e, segnatamente, si registra una deviazione (non necessariamente omogenea) dal principio generale della responsabilità patrimoniale”.

<sup>14</sup> Cass., 10 luglio 1979, n. 3969, in *Vita not.*, 1979, p. 654 ss., dove viene stabilito che può giustificarsi “una rilevanza giuridica del patrimonio in sé, separata dal soggetto cui i singoli beni appartengono, solo se vi sia l’elemento unificante della destinazione ad uno scopo.

<sup>15</sup> Nell’ambito dell’ordinamento civile, la destinazione patrimoniale si rinviene in una pluralità di istituti: dall’asservimento di un bene ad uso durevole ed ornamento di un altro bene, come nel il caso del vincolo pertinenziale di cui all’art 817 c.c., alla limitazione, in un’ottica pubblicistica, dei beni al fine di evitare danni pubblici, come avviene nel caso dei vincoli per scopi idrogeologici di cui all’art 866 c.c., e via di seguito.

avrebbe potuto prevedere nuove ipotesi di patrimoni separati. La dottrina, infatti, interpretava rigidamente il dettato dell'art. 2740 cod. civ.<sup>16</sup>, affermando, al riguardo, che esistesse un "*numerus clausus di patrimoni separati*"<sup>17</sup>. Di conseguenza, in assenza di un'espressa previsione normativa, ogni atto di autonomia privata che prevedeva la separazione patrimoniale veniva ritenuto nullo in quanto posto in essere in violazione della regola di cui all'art. 2740, secondo comma, cod. civ.,<sup>18</sup> quale norma imperativa, espressione di un principio di ordine pubblico previsto a tutela del credito e della circolazione dei beni.

Tuttavia, l'art. 39-*novies* del decreto legge 30 dicembre 2005, introducendo nel nostro codice civile l'art. 2645-*ter*, ha messo in discussione quanto sin qui esposto, innescando un ampio dibattito dottrinario.

Per un'approfondita analisi della norma in esame si rinvia a quanto detto di seguito; in questa sede basti evidenziare come la novità introdotta con l'art. 2645-*ter* cod. civ. consista nell'aver formalizzato il principio per cui l'atto di destinazione può realizzare una limitazione alla responsabilità patrimoniale non più con riferimento a scopi predeterminati dalla legge, ma con riferimento a qualunque interesse meritevole di tutela. Più precisamente, in forza di tale norma, oggi è possibile dar vita ad una separazione patrimoniale non condizionata da scopi preselezionati, ma consentita ogniqualvolta sussistano interessi meritevoli ex art. 1322 cod. civ.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> A. PINO, *Il patrimonio separato*, Padova, 1950, p. 13, afferma "sul piano giuridico il patrimonio separato si distingue semprechè e per quel tanto che la funzione sia stata <<considerata>> dall'ordinamento".

<sup>17</sup> *ex multis* L. BIGLIAZZI GERI, *Patrimonio autonomo e separato*, in *Enc. Dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 292.

<sup>18</sup> A. DI MAJO, *Responsabilità e patrimonio*, Torino, 2005, p. 48 e ss.

<sup>19</sup> Così *ex multis*, M. BIANCA, M. D'ERRICO, A. DE DONATO, C. PRIORE, *L'atto notarile di destinazione. L'art 2645-ter del codice civile*, Milano, 2006 p. 8 ss; B. MASTROPIETRO,

Alla luce di tale peculiarità del predetto art. 2645-*ter* cod. civ., ci si è chiesti se lo stesso possa essere inteso come un'ulteriore eccezione posta dal legislatore al principio generale dettato dall'art. 2740 cod. civ. o se abbia, invece, determinato la crisi definitiva dell'istituto della responsabilità patrimoniale.

A tal riguardo, alcuni autori sono giunti ad affermare il definitivo tramonto del principio della responsabilità illimitata del debitore, ritenendo, in particolare, che la novella abbia vanificato la portata del secondo comma del suddetto art. 2740 cod. civ.,<sup>20</sup> in quanto avrebbe consentito all'autonomia privata la costituzione di patrimoni separati sulla base degli interessi più disparati, purché leciti. Parte della dottrina, infatti, ritiene che la creazione di patrimoni separati fuori dalle ipotesi tipizzate determinerebbe il sorgere in capo ai privati di un largo margine discrezionale e finirebbe con l'offrire al debitore una possibile via di fuga, facilitando operazioni fraudolente, le quali non sono affatto rare, con conseguente abrogazione implicita dell'art. 2740 cod. civ.<sup>21</sup>

La tesi esposta, tuttavia, è stata oggetto di varie critiche. Nello specifico, parte della dottrina sostiene che, se è vero che la novella lascia ampio spazio all'autonomia privata, è anche vero che è sempre il legislatore a definire il limite entro il quale il privato può agire: l'espreso richiamo dell'art. 2645-*ter* cod. civ. al secondo comma

---

*Destinazione di beni ad uno scopo e rapporti gestori*, Napoli, 2011, p. 42; F. GAZZONI, *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, in *Trattato della Trascrizione*, diretto da Enrico Gabrielli e Francesco Gazzoni, I, Torino, 2012, p. 183 ss.

<sup>20</sup> A. MORACE – PINNELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007, p. 74 e ss.

<sup>21</sup> F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Giust. Civ.*, 2006, p. 165.

dell'art. 1322 cod. civ. implicherebbe, infatti, una concreta forma di controllo da parte del giudice sull'autonomia privata. In tale ottica, il nuovo istituto sarebbe stato introdotto per ipotesi specifiche meritevoli di tutela, non per consentire al debitore di costituire patrimoni separati sorretti da scopi disparati. L'introduzione della novella, dunque, non sarebbe altro che una conferma dell'esigenza, riconosciuta dal legislatore, di ampliare il potere dell'autonomia privata di porre limiti alla responsabilità patrimoniale generica oltre le ipotesi rigidamente tipizzate<sup>22</sup>: la legge, infatti, avrebbe sì rimesso all'autonomia privata la costituzione di vincoli di destinazione, ma a condizione che questi ultimi siano sorretti da un idoneo fondamento causale, da valutare in concreto, mettendo in relazione il contenuto dell'atto con la funzione che esso mira a produrre. Se il vincolo realizza un interesse meritevole di tutela ex art. 1322 cod. civ. ed è quindi sostenuto da una causa idonea, l'atto sarà di conseguenza in grado di realizzare l'effetto segregativo, sottraendo i beni alla garanzia patrimoniale generica del disponente. Secondo tale corrente ermeneutica, in definitiva, l'art. 2645-ter cod. civ. sarebbe rispettoso della riserva di legge contenuta nel secondo comma dell'art. 2740, che non può dirsi vanificata o abrogata dalla norma in esame<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> B. MASTROPIETRO, *Profili dell'atto di destinazione*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2008, p. 993.

<sup>23</sup> G. VOLPE PUTZOLU, *Fattispecie di "separazione patrimoniale" nell'attuale quadro normativo*, in *La Trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645.ter del codice civile*, Milano, 2007, p. 186.

## 2.2 ... (segue) Casi di separazione patrimoniale previsti nel diritto commerciale

L'art 2645-ter, avente portata estremamente innovativa, costituisce solo un recente esempio di separazione patrimoniale tra i casi nel tempo introdotti, abrogati, o rimodellati all'interno del codice civile. È possibile evidenziare, nel tentativo di compiere una sintetica analisi diacronica, come l'introduzione da parte della legge di negozi di destinazione o, più in generale, di ipotesi di specializzazione patrimoniale, trovi la propria forza propulsiva in interessi di diversa natura, afferenti, da un lato, alla disciplina legale delle attività economiche e finanziarie, e, dall'altro, alla sfera della persona e dei rapporti familiari.<sup>24</sup> Si intende evidenziare, dunque, facendo riferimento alle ipotesi tipiche di seguito indicate, quello che è stato il *trend* del legislatore nell'individuare specifici interessi da ritenere preminenti rispetto a quello dei creditori a mantenere intatta la propria garanzia patrimoniale generica, pur sempre, si sottolinea, attuando un contemperamento di interessi.

Per quanto riguarda il primo ordine di interessi, è necessario soffermarsi sulla società a responsabilità limitata unipersonale, introdotta con decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 88, poi convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha dato attuazione alla normativa europea, più precisamente alla XII direttiva CEE<sup>25</sup>, la quale obbligava gli Stati appartenenti alla Comunità a predisporre strumenti giuridici che

---

<sup>24</sup> L. BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali*, in *Il codice civile. Commentario fondato da Pietro Schlesinger*, Milano, 2010, p. 44

<sup>25</sup> Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989

consentissero di limitare la responsabilità dell'imprenditore unico.<sup>26</sup> A tale novella sarebbe poi seguita l'introduzione della società per azioni unipersonale con la riforma del diritto societario *ex* decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6.

A tal riguardo giova premettere che, ai sensi dell'art. 2217 cod. civ., l'inventario redatto dall'imprenditore individuale deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima; se ne deduce, pertanto, che l'attività di impresa non determina di per sé una separazione patrimoniale in quanto, in tal caso, non si ha una distinzione tra patrimonio personale e patrimonio aziendale e, di conseguenza, nessuna deroga al disposto di cui all'art. 2740 cod. civ. primo comma.<sup>27</sup> Ciò premesso, si può osservare come, invece, la costituzione di una S.r.l. o di una S.p.a. unipersonale permetta di beneficiare della responsabilità limitata al solo capitale conferito, secondo il regime delle persone giuridiche, senza che l'unicità del socio osti all'applicazione di tale regime; in definitiva, è con l'introduzione delle società unipersonali che, venendo meno il tradizionale binomio "unicità del socio – responsabilità illimitata per l'attività esercitata", si concretizza, una vera e propria deroga al principio della responsabilità generica *ex* art. 2740 cod. civ.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Analisi di L. BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali*, cit., p. 37; anche A. DI MAJO, *Responsabilità e patrimonio*, cit., p. 86-87.

<sup>27</sup> G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale I: Diritto dell'impresa*, Torino, 2015, p. 124 ss.

<sup>28</sup> G. IUDICA, *Cee e società unipersonali: una proposta in discussione*, in *Il Corriere giuridico*, 1988, p. 1, "La prefigurazione di una disciplina che, con tratti omogenei in tutte le legislazioni nazionali, dia libero ingresso alla figura della società di capitali con un unico socio appare ispirarsi da un lato all'ovvia esigenza di eliminare le divaricazioni o le disparità esistenti tra i quadri normativi di quelle legislazioni nazionali che hanno ritenuto ammissibile tale figura, dall'altro ad una più avvertita scelta di fondo di politica del diritto favorevole al superamento, nel campo dell'attività economica rischiosa, della regola classica secondo cui il debitore risponde con tutti i suoi beni (art. 2740, c.c.), consentendo l'esercizio dell'impresa individuale in regime di responsabilità limitata".

Tuttavia, è bene precisare che il beneficio dell'autonomia patrimoniale perfetta è garantito alle società unipersonali, nel rispetto di requisiti e condizioni più stringenti rispetto a quelli previsti per le società costituite mediante contratto. Il legislatore, infatti, ha offerto ampia tutela ai terzi prevedendo, con l'art. 2362 cod. civ., obblighi specifici in tema di pubblicità; non solo, ha previsto all'art. 2342 secondo e quarto comma cod. civ., che il socio unico debba effettuare integralmente, già al momento della costituzione della società, i conferimenti dovuti e che, qualora la pluralità dei soci venga meno durante la vita della società stessa, l'unico socio debba eseguire immediatamente i conferimenti ancora dovuti. La violazione delle predette norme, altresì, comporta, in caso di insolvenza della società, la responsabilità illimitata del socio unico, secondo quanto disposto dall'art. 2325 cod. civ.

Pertanto, da quanto detto, si evince come la possibilità per il socio unico di avvalersi della responsabilità limitata non sia scevra da contrappesi, previsti a tutela dei creditori<sup>29</sup>.

Proseguendo nella trattazione delle ipotesi di specializzazione patrimoniale in ambito economico e finanziario, è opportuno menzionare la legge 30 aprile 1999, n. 130 sulla cartolarizzazione dei crediti, per mezzo della quale un soggetto trasferisce i propri crediti pecuniari ad una società veicolo perché questa emetta titoli, finalizzati

---

<sup>29</sup> M. C. CAPPONI, *Società unipersonale a r.l.: finalmente una realtà per l'ordinamento italiano*, in *Le Società*, 1993, p. 2 ss.; I. BUGANI, *Costituzione di s.p.a. con un solo socio - commento*, in *Le Società*, 1990, p. 2 ss.

al finanziamento dell'acquisto dei crediti medesimi, i quali rappresentano un patrimonio separato su cui possono soddisfarsi i soli portatori di tali titoli<sup>30</sup>.

Ancora, si rammentano le norme sui fondi comuni di investimento mobiliare, sistema recepito dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,<sup>31</sup> (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”); tali fondi, in particolare, costituiscono patrimoni separati ed autonomi rispetto al patrimonio della società di gestione e a quelli dei partecipanti, sui quali i creditori tanto di questi ultimi che della società stessa non possono esercitare l'azione esecutiva<sup>32</sup>.

Da ultimo, il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, ha introdotto nel Titolo V del quinto Libro del codice civile la sezione XI del capo V dedicata ai patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447-*bis* ss. cod. civ.)<sup>33</sup>. Tale complesso normativo, con la *ratio* di consentire all'imprenditore di compiere scelte maggiormente strategiche e competitive sul mercato e di attuarle con un adeguato assetto societario, regola la possibilità per le società per azioni di destinare una parte

---

<sup>30</sup> P. MANES, *Fondazione fiduciaria e patrimonio allo scopo*, Padova, 2005, p. 221 ss.

<sup>31</sup> I fondi comuni di investimento mobiliare sono stati introdotti dalla l. 23 marzo 1983, n. 77.

<sup>32</sup> Per un'analisi approfondita v. L. BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali*, cit., p. 52 ss.; R. COSTI – L. ENRIQUES, *Il mercato mobiliare*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, VIII, Padova, 2004, p. 354 ss; P. MANES, *La segregazione patrimoniale nelle operazioni finanziarie*, in *Contr. e impr.*, 2001, p. 1362 ss.

<sup>33</sup> Discipline, queste ultime, richiamate da A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 546. G. DORIA, *Il patrimonio finalizzato*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 494 e ss.

dei propri beni o proventi al perseguimento di uno specifico affare, sottraendoli, così, alla garanzia generica dei creditori sociali<sup>34</sup>.

Occorre evidenziare<sup>35</sup> che la costituzione dei patrimoni destinati ai sensi degli artt. 2447-*bis* ss. cod. civ. dà origine ad una forma di separazione perfettamente biunivoca sotto il profilo della responsabilità patrimoniale: se da un lato, infatti, i creditori sociali non possono aggredire i beni oggetto del vincolo di destinazione, parimenti i creditori che vantino un titolo connesso con l'affare perseguito non possono, salvo diversa disposizione assunta in fase di deliberazione ai sensi dell'art. 2447-*quinquies*, comma 3, cod. civ., rivalersi sul patrimonio sociale. E' evidente, dunque, la tutela riconosciuta ai creditori sociali, la cui garanzia è, almeno in via generale, sottratta alle azioni esecutive dei creditori particolari<sup>36</sup>.

In favore dei creditori sociali, altresì, sono previsti specifici limiti alla costituzione dei patrimoni destinati; più precisamente, l'art. 2447-*bis* cod. civ. stabilisce che i patrimoni destinati ad uno specifico affare non possano essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e che gli stessi possano essere costituiti per il perseguimento di qualsiasi affare, fatta esclusione per gli *“affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali”*.

---

<sup>34</sup> In particolare, l'art. 2447-*bis* c.c. prevede la possibilità di dar vita a due forme distinte di patrimoni destinati; la società può, infatti: a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b) convenire, nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, che i proventi dell'affare, o parte di essi, siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo.

<sup>35</sup> Per una analisi approfondita della disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, v. P. MANES, F. PASQUARIELLO, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare. Artt. 2447 bis – 2447 decies*, in *De Nova G.* (a cura di), *Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, Bologna, 2013; P. MANES, *Sui patrimoni destinati ad uno specifico affare nella riforma del diritto societario*, in *Contr. e impr.*, 2003, p. 181;

<sup>36</sup> A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, cit., p. 546. G. DORIA, *Il patrimonio finalizzato*, cit., p. 494 e ss.

Non solo, è doveroso, inoltre, sottolineare come il sistema dei patrimoni destinati ex art. 2447-*bis* ss. cod. civ. abbia approntato una serie di cautele e di contrappesi all'autonomia privata<sup>37</sup>. In primo luogo, il legislatore ha previsto all'art. 2447-*ter* specifici requisiti di chiarezza ed univocità della stessa delibera<sup>38</sup>: l'insufficienza delle indicazioni richieste dall'art. 2447-*ter* comporta, infatti, l'inefficacia della destinazione del patrimonio per incompletezza o inesistenza della delibera diretta, appunto, a segregare il patrimonio. Di conseguenza, il creditore sociale potrà pignorare e sottoporre ad esecuzione forzata i beni che costituiscono oggetto del patrimonio inefficacemente destinato.

Nella stessa prospettiva, va rammentato che l'attività d'impresa condotta in forma societaria è sorretta da un rigoroso sistema di contabilità e rendicontazione, previsto al fine di una completa e trasparente rappresentazione della situazione sociale *tout court* nei confronti degli interessati.

Infine, finalizzata a garantire la tutela dei diritti dei creditori sociali è l'opposizione dinanzi al Tribunale alla deliberazione costitutiva, disciplinata dall'art. 2447-*quater* cod. civ.<sup>39</sup>: nello specifico, i creditori anteriori all'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, posso opporsi alla delibera entro il termine di decadenza di

---

<sup>37</sup> N. SPADAFORA, D. SCARPA, *Patrimonio destinato e tutela dei creditori sociali e particolari nelle società di capitali*, in [www.diritto bancario.it](http://www.diritto bancario.it), 2013, p. 2 ss.

<sup>38</sup> Essa deve, infatti, individuare ed indicare l'affare a cui è destinato il patrimonio: tra gli elementi previsti dall'art. 2447 *ter* quello sicuramente di maggiore rilevanza informativa è il piano economico-finanziario, essendo uno strumento di valutazione prospettica della idoneità funzionale del patrimonio rispetto allo scopo produttivo che si vuole perseguire; la delibera costitutiva deve indicare il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi.

<sup>39</sup> G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale II: Diritto delle Società*, Torino, 2015, p. 178 ss.

sessanta giorni dall'iscrizione medesima<sup>40</sup>: tale rimedio risponde, dunque, all'esigenza di tutelare l'interesse dei creditori anteriori a preservare la situazione patrimoniale della società prima della costituzione del patrimonio destinato. Non solo, in aggiunta all'opposizione, i creditori anteriori potranno anche fare ricorso al rimedio generale della revocatoria, sia ordinaria che fallimentare, nei confronti della deliberazione, al fine di contrastare l'uso abusivo della separazione patrimoniale.<sup>41</sup>

I creditori sociali vantano dunque due mezzi di tutela perfettamente autonomi che possono essere esercitati cumulativamente, con l'unica differenza che, se legittimati ad opporsi alla deliberazione sono solo i creditori anteriori, a ricorrere alla revocatoria possono essere anche i creditori successivi alla costituzione del patrimonio destinato; ciò a conferma del sistema di contrappesi che il legislatore ha approntato a tutela dei creditori sociali.

### 2.3 ... (segue) Casi di separazione patrimoniale nel diritto civile: il fondo patrimoniale

Come precedentemente detto, l'introduzione da parte della legge di vincoli di destinazione o, più in generale, di ipotesi di specializzazione patrimoniale, ha trovato la propria forza propulsiva, oltre che in scelte di politica economica, nella tutela degli interessi della persona e dei rapporti familiari.

---

<sup>40</sup> Va, tuttavia, precisato che il tribunale, nonostante l'opposizione del terzo creditore, può disporre che la deliberazione sia comunque eseguita, purché la società presti idonea garanzia.

<sup>41</sup> Anche F. GENNARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, Padova, 2005; G. FALCONE, *Patrimoni "destinati" e finanziamenti "dedicati": la posizione dei creditori e le prospettive concorsuali*, in *Dir. banc. e merc. fin.*, 2005, p. 177.

Relativamente a tale ordine di interessi, nel corso del tempo, si sono concretizzate varie ipotesi di separazione patrimoniale, tra le quali è opportuno citare, tra i principali esempi, la dote, il patrimonio familiare, oggi rimodellato nel fondo patrimoniale, l'usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli, i fondi di previdenza di cui all'art. 2117 cod. civ. In tale sede, anche in ragione del suo lungo collaudo e della vasta giurisprudenza formatasi nel tempo, appare doverosa una sintetica trattazione del fondo patrimoniale<sup>42</sup> di cui agli artt. 167 ss. cod. civ., introdotto dalla legge 20 maggio del 1975, n. 151, novella che, come noto, introduce la comunione dei beni dei coniugi come regime legale, sopprime la figura della dote e rimodella il patrimonio familiare, appunto, nel nuovo istituto del fondo patrimoniale.

Orbene, tale istituto consente a ciascuno o ambedue i coniugi con atto pubblico, o a un terzo sia con atto pubblico che con disposizione testamentaria, di costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.<sup>43</sup> La costituzione del fondo, dunque, è consentita dal legislatore per uno scopo predeterminato, coerentemente con il principio della tipicità dei casi di separazione patrimoniale di cui all'art 2740 secondo comma cod. civ.: l'esigenza di protezione dei beni familiari. Nell'interpretare la nozione di "*bisogni della famiglia*", la costante

---

<sup>42</sup> F. ANELLI, M. SESTA., *Regime patrimoniale della famiglia*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Zatti P., Milano, 2012; A. FUSARO, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Padova, 1990, p. 132 ss.

<sup>43</sup> Appare opportuno precisare che perché il vincolo di destinazione sia opponibile ai terzi deve risultare dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio; secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la costituzione del fondo patrimoniale, deve ritenersi soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. in quanto ricompresa fra le convenzioni matrimoniali. Di conseguenza, la trascrizione del vincolo, richiesta per i beni immobili ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a semplice pubblicità notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile; pertanto, in mancanza di annotazione a margine, il fondo in parola non è opponibile ai creditori;<sup>43</sup> si veda Cass., SS.UU., 21658/2009, in *www.altalex.it*

giurisprudenza ha accolto un'interpretazione ampia di essa, tale da contemplare non solo quanto indispensabile alla vita della famiglia, bensì anche le esigenze volte al *"pieno mantenimento ed all' armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa"*, restando *"escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi"*<sup>44</sup>.

Premesso ciò, si noti come il legislatore, a tutela degli interessi della famiglia ed in deroga al principio di cui all'art. 2740 primo comma cod. civ., rafforzi tale vincolo di destinazione sancendo l'insensibilità dei beni costituenti la massa separata, sotto il profilo della responsabilità patrimoniale, alle pretese vantate dai creditori personali del titolare fondate su ragioni estranee allo scopo destinatorio; ai sensi dell'art. 170 cod. civ., infatti, tali beni e i frutti di essi, non possono essere oggetto di esecuzione forzata ove ricorra una duplice circostanza, una oggettiva, connessa alla causa del debito, il quale deve essere stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari, ed una soggettiva, riferita alla conoscenza che il creditore abbia degli scopi extra-familiari perseguiti dal coniuge-debitore<sup>45</sup>.

Risulta evidente, dunque, come la separazione patrimoniale originata dalla costituzione del predetto vincolo di destinazione determini una non trascurabile

---

<sup>44</sup> Cass. 7 gennaio 1984, n. 134; Cass. 18 luglio 2003, n. 11230; Cass. 9 aprile 1996, n. 3251; Cass. 15 marzo 2006, n. 5684; Cass. 11683/2001.

<sup>45</sup> P. CUPITO, *Fondo patrimoniale: un muro invalicabile per il creditore?*, in *www.altalex.it*, 2014, p. 2 ss., afferma: "Da un punto di vista squisitamente processuale, preme poi evidenziare che è pacificamente condivisa in dottrina e in giurisprudenza la considerazione che l'onere della prova, in ordine all'effettiva conoscenza da parte del creditore dell'estraneità dell'obbligazione ai bisogni familiari, incomba sul coniuge che proponga l'opposizione all'esecuzione e la relativa prova non verterà su un semplice stato di ignoranza ma sulla vera conoscenza del terzo".

limitazione di responsabilità patrimoniale<sup>46</sup> alle sole obbligazioni contratte per il perseguimento dei bisogni familiari<sup>47</sup>.

Tuttavia, nell'ormai lungo collaudo del fondo patrimoniale, si è assistito a una progressiva erosione dell'istituto da parte delle Corti di merito e di legittimità al fine di tutelare i creditori; l'utilizzo del fondo patrimoniale, infatti, troppo spesso ha avuto finalità elusive della regola di cui all'art. 2740, comma primo cod. civ., venendo così ad assumere una funzione strumentale e distorta rispetto all'originario scopo solidaristico in vista del quale era stato concepito<sup>48</sup>.

Innanzitutto, prescindendo dall'effettiva esistenza dei presupposti di un'esecuzione forzata, i creditori potenzialmente lesi dalla costituzione di un fondo patrimoniale possono tutelare le proprie ragioni anche mediante il ricorso allo strumento dell'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagli artt. 2901 ss. cod. civ.; ebbene, è proprio in riferimento a tale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale che si riscontra un orientamento "ostile", da parte delle nostre Corti: la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, infatti, è da tempo orientata nell'attribuire al fondo in questione una natura giuridica di atto a titolo gratuito, con l'immediata conseguenza che sarà irrilevante il requisito della c.d. *participatio fraudis* dell'altro coniuge ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria.<sup>49</sup> Inoltre, quanto al requisito soggettivo del

---

<sup>46</sup> P. CUPITO, *Fondo patrimoniale: un muro invalicabile per il creditore?*, cit., p. 2 ss.; M. VILLANI, I. PANSARDI, *Fondo patrimoniale e tutela delle ragioni dei creditori*, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it), 2011, p. 3 ss.

<sup>47</sup> F. CARINGELLA, L. BUFFONI, *Manuale di diritto civile*, cit., p. 1936.

<sup>48</sup> M. TAMPONI, *Famiglia e lesione degli interessi dei creditori: oltre l'uso strumentale del fondo patrimoniale*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2014, p. 2 ss.

<sup>49</sup> *ex multis*, Cass. 13 aprile 2016, n. 7343; Trib. Lucca 2 marzo 2016, n. 475; Trib. Lucca 22 febbraio 2016; Trib. Monza 10 dicembre 2015, n. 3065; Cass. 12 novembre 2015, n. 23194; Cass. 27 ottobre 2015, n. 21808; Cass. 30 giugno 2015, n. 13343; Cass. 23 febbraio 2015, n. 3568; Cass. 10 febbraio

debitore richiesto ex art. 2901, primo comma cod. civ., in caso di atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, l'orientamento prevalente ritiene sufficiente il c.d. dolo generico, ovvero la mera previsione del pregiudizio per i creditori, in luogo della più complessa volontaria preordinazione al fine di pregiudicare i creditori.<sup>50</sup> Si ritiene, infine, che sia il momento dell'intervenuta annotazione, cioè il momento della pubblicità dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, quale *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria, in luogo del momento necessariamente precedente di stipulazione dell'atto medesimo<sup>51</sup>.

Ancora più intensa è, poi, la tutela del creditore allorché l'autore del conferimento sia stato sottoposto a procedura concorsuale: stabilisce l'art. 64 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 che sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. E poiché il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, secondo orientamento appena esposto, è atto a titolo gratuito, è suscettibile di revocatoria fallimentare,<sup>52</sup> salva la prova di una

---

2015, n. 2530. M. MARINI, *Più agevole l'azione revocatoria ordinaria dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, p. 401; L.A. SCARANO, *L'osservatorio delle Corti Superiori (fondo patrimoniale)*, in *Fam. pers. e succ.*, 2006, p. 940; D. LAMBICCHI, *Revocabilità e gratuità del fondo patrimoniale*, in *Fall.*, 2003, p. 860; A. D'AGNOLO, *L'azione revocatoria ordinaria nella recente evoluzione giurisprudenziale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, p. 330; A. FIGONE, *Fondo patrimoniale ed azione revocatoria*, in *Fall.*, 1997, p. 595.

<sup>50</sup> Cass. 18 luglio 2014, n. 16498.; Trib. Bari 4 marzo 2010, n. 761; Cass. 7 ottobre 2008, n. 24757; M. MARINI, *Più agevole l'azione revocatoria ordinaria dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale*, cit., p. 338.

<sup>51</sup> Cass. Civ., Sez. III, 24 marzo 2016, n. 5889.

<sup>52</sup> M. TAMPONI, *Famiglia e lesione degli interessi dei creditori: oltre l'uso strumentale del fondo patrimoniale*, cit., p. 2 ss.; Cass., 8 settembre 2004, n. 18065; Cass., 28 novembre 1990, n. 11449; Trib. Napoli, 12 dicembre 2001; Trib. Brescia, 7 dicembre 2000; Trib. Cagliari, 1 giugno 2000.

concreta situazione tale da integrare nella sua oggettività gli estremi del dovere morale.

Tale atteggiamento della giurisprudenza, in conclusione, determina una compromissione della funzione di tutela della famiglia propria del fondo patrimoniale, a vantaggio degli interessi dei creditori dei coniugi, e quindi uno sbilanciamento tra interesse della famiglia e interesse dei creditori, che si concretizza in una prevalenza del secondo sul primo, con ciò mettendo a rischio, in ultima analisi, l'impiego di tale istituto, il quale, alla luce delle finalità cui mira, meriterebbe di essere salvaguardato<sup>53</sup>.

### 3.1 L' atipicità dello scopo di destinazione: i vincoli di destinazione *ex art. 2645-ter* cod. civ.

Quanto fino ad ora detto è utile per comprendere come quello della separazione patrimoniale sia stato, a partire dall'introduzione del codice civile del 1942, un fenomeno affatto sconosciuto al nostro ordinamento, e quanto sia altrettanto noto ai commentatori il conseguente problema della tutela dei creditori, anche in ragione della non rara eventualità che di questi strumenti di segregazione venga fatto un utilizzo non genuino, ma distorto rispetto allo scopo meritevole di tutela prelezionato dal legislatore. Ed infatti, dalla delineata rassegna delle varie ipotesi di separazione patrimoniale, emerge chiaramente come il legislatore, nell'ampliare

---

<sup>53</sup> F. PIAIA, *Il fondo patrimoniale: pubblicità, tutela dei creditori e ruolo del notaio*, in *Danno e Responsabilità*, 2016, p 1174.

la possibilità per l'autonomia privata di porre in essere vincoli di destinazione abbia, di volta in volta, temperato tali strumenti con i corrispondenti interessi creditorî.<sup>54</sup> Ciò nonostante, nel corso del tempo, la crescente complessità dei rapporti economici e sociali ha reso sempre più evidente l'esigenza di ampliare lo spettro degli interessi meritevoli di tutela, anche al di là dei casi tipizzati.

Nell'evidenziato contesto si colloca l'atto di destinazione disciplinato dal suddetto art. 2645-ter, la cui *ratio* può essere individuata, dunque, nella volontà del legislatore di riconoscere all'autonomia privata strumenti legittimi ed innovativi per il perseguimento di finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle rigidamente prefissate nei vincoli tipici già previsti nel nostro ordinamento.

Nello specifico, tale norma espressamente prevede che: *“gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.”*

---

<sup>54</sup> A. MORACE – PINNELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 74 e ss.

Orbene, può osservarsi, in primo luogo, come la collocazione sistematica dell'istituto tra le norme disciplinanti la trascrizione non permette di definirne agilmente la natura e la sua reale portata innovativa. Vi è chi ritiene<sup>55</sup>, infatti, che l'art. 2645-ter cod. civ., sia solo una norma sugli effetti, riferibile ad una pluralità di negozi tipici o atipici, caratterizzati da un vincolo di scopo opponibile ai terzi e, in particolare, ai creditori che vantino un credito non contratto per la realizzazione dello scopo della destinazione. Tale soluzione ermeneutica trova aggancio nella paventata assenza di una fattispecie o, meglio, nell'insufficienza degli elementi necessari per individuare la struttura di un nuovo negozio, per comprendere se esso sia bilaterale o unilaterale, gratuito o oneroso, se produca effetti traslativi o meramente obbligatori. Gran parte della giurisprudenza di merito, inoltre, sembra aderire all'idea secondo la quale l'art. 2645-ter sia norma "sugli effetti" e non "sugli atti"<sup>56</sup>. Tali voci escludono, infatti, che l'art. 2645-ter sia una norma di carattere sostanziale, ritenendo, al contrario, che la sua unica conseguenza sia quella di aver cristallizzato l'effetto della destinazione, in assenza di una norma di carattere generale che la disciplinasse e, del pari, la trascrizione della stessa quale unico mezzo generale per rendere tale destinazione opponibile all'esterno. Tale tesi fa prevalentemente appiglio sulla collocazione sistematica della norma *de qua* all'interno del Titolo I, dedicato alla trascrizione, del sesto Libro del codice civile.

---

<sup>55</sup> P. MANES, *La norma sulla trascrizione di atto di destinazione è, dunque, norma sugli effetti*, in *Contratto e impr.*, 2006, p. 627; R. QUADRI, *L'art. 2645-ter c.c. e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in *Contratto e impr.*, 2006, p. 1717 ss.; A. GAMBARO, *Appunti sulla proprietà nell'interesse altrui*, in *Trust att. fid.*, 2007, p. 169 ss.

<sup>56</sup> *ex multis*, Trib. Trieste 7 aprile 2006; Trib. Reggio Emilia 23 marzo 2007; Trib. Urbino 11 novembre 2011; Trib. Reggio Emilia 22 giugno 2012.

Questa argomentazione, tuttavia, da subito si è esposta a numerose critiche. Non è possibile, infatti, affermare che la norma in esame non contenga una fattispecie<sup>57</sup>: è più che chiara, a parere di gran parte della dottrina, la scelta cosciente del legislatore di disciplinare alcuni dei presupposti fondamentali della figura in esame, quali la forma dell'atto, l'oggetto, la durata, i beneficiari del vincolo, nonché, il presupposto della meritevolezza, in combinato disposto con l'art 1322 cod. civ., quale requisito necessario ai fini della validità della destinazione, e, solo dopo, gli effetti prodotti e in tale sede disciplinati (*"i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo"*)<sup>58</sup>.

In definitiva, può sostanzialmente ritenersi che con l'introduzione dell'art. 2645-ter abbia a tutti gli effetti trovato ingresso nell'ordinamento una nuova tipologia di atto negoziale, caratterizzata dal vincolo di destinazione: più precisamente, l'art. 2645-ter ammette la generalizzata possibilità di dividere il patrimonio in autonome masse separate, anche in assenza di scopi prelezionati ex art. 2740 secondo comma, ma solo in forza della meritevolezza degli interessi perseguiti<sup>59</sup>.

A tale effetto segregativo corrisponde, dunque, un sacrificio del ceto creditorio che, a seguito dell'istituzione del vincolo di destinazione, vedrà ridursi la garanzia

---

<sup>57</sup> F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 165; D. MURITANO, *Il c.d. trust interno prima e dopo l'art. 2645-ter c.c.*, in [www.fondazione-notariato.it](http://www.fondazione-notariato.it)

<sup>58</sup> B. MASTROPIETRO, *Profili dell'atto di destinazione*, cit., p. 993.

<sup>59</sup> A. DE DONATO, *Destinazione di beni e opponibilità a terzi*, in *Aa.Vv., Destinazione di beni allo scopo*, Milano 2003, p. 190.

patrimoniale rappresentata dal patrimonio del debitore; tuttavia, i creditori anzidetti potranno comunque tutelare le proprie ragioni attraverso gli ordinari mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: lo strumento dell'azione revocatoria e, in caso di fallimento, attraverso lo strumento della revocatoria fallimentare.

Quanto all'interesse dei creditori è necessario, inoltre, considerare quello che può ritenersi, come precedentemente esposto, il maggiore contrappeso all'autonomia privata imposto dal legislatore; più precisamente, nel collaudo ormai decennale dell'istituto, molte sono state le pronunce giurisprudenziali e le voci dei commentatori che ci consentono di delineare con maggiore precisione le caratteristiche del requisito della “*meritevolezza*”: in particolare, il controllo viene ricondotto ad doverosa comparazione tra gli interessi che la destinazione teleologicamente persegue e gli interessi dei terzi che la stessa comprime o sacrifica.<sup>60</sup> Una siffatta impostazione trova molti riscontri giurisprudenziali, nei quali si rinviene la necessità che il vincolo di destinazione non sia “*autoreferenziale*”, ma sia sorretto da un adeguato fondamento causale, il quale, da un punto di vista sociale e non meramente giuridico, deve essere diretto alla realizzazione di interessi comparativamente prevalenti rispetto a quelli sacrificati dalla generale opponibilità

---

<sup>60</sup> Significativa di quest'approccio è la sent. App. Trieste, 19 dicembre 2013, in *Trust e attività fiduciarie*, 2014, p. 290 : il collegio ha ritenuto che la valutazione di meritevolezza dell'interesse di cui all'art. 2645-ter c.c. debba essere effettuata non solo con riferimento agli effetti dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione, ma anche con riferimento alla sua causa. La corte ha, inoltre, precisato che il richiamo all'art. 1322 c.c. non consente di individuare la meritevolezza unicamente nell'ambito della pubblica utilità o della solidarietà sociale e che la mera liceità dell'atto non rende di per sé l'atto meritevole di tutela, dovendosi, invece, a tal fine comparare l'interesse realizzato mediante l'atto di destinazione con quello dei soggetti che da tale atto subiscono eventuali pregiudizi. Non è meritevole di tutela, in quest'ottica, ai sensi degli artt. 2645-ter e 1322 c.c. l'atto costitutivo di un vincolo di destinazione sui beni del debitore che chiede l'accesso alla procedura di concordato preventivo nell'ipotesi in cui il vincolo sia istituito a favore dei soli creditori risultanti dalle scritture contabili e che limiti la costituzione di cause legittime di prelazione.

del vincolo. Tale prevalenza, secondo tali orientamenti ermeneutici, deve essere necessariamente valutata in positivo: se, certamente, una finalità illecita della destinazione, accertabile solo in negativo, è sufficiente ad escludere anche astrattamente la praticabilità dell'istituto, un impiego virtualmente lecito non necessariamente sarà sufficiente a giustificare quel vincolo di destinazione delineato dall'art. 2645-ter cod. civ. In tale ottica, il controllo di meritevolezza *ex art. 2645-ter* appare sensibilmente più rigido di quello richiesto dall'art. 1322, consistendo, infatti, in un controllo di proporzionalità e di adeguatezza tra mezzi adoperati, scopo perseguito e patrimonio residuo del conferente<sup>61</sup>.

In assenza di tale presupposto il giudice può dichiarare la nullità dell'atto, risultato per il creditore ben più vantaggioso rispetto all'accoglimento della revocatoria, rimedio del quale, in ogni caso, egli dispone.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> G. PERLINGIERI, *Il controllo di 'meritevolezza' degli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. Notariato*, 2014, pag. 11 ss; A GENTILI, *La destinazione patrimoniale, Un contributo della categoria generale allo studio delle fattispecie*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, p. 49; V. In questa direzione M. NUZZO, *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter c.c.*, a cura di M. Bianca, Milano, 2007, p. 65 ss.; F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter*, cit., p. 165;

<sup>62</sup> Anche il requisito dell'atto pubblico, richiesto dalla legge, conferma l'idea della « gravità » degli effetti della destinazione del bene ad uno scopo, idea che ha spinto il legislatore ad esigere, attraverso il ministero del notaio, la garanzia di una indagine volta ad accertare la consapevolezza del «disponente» circa le conseguenze dell'atto che egli pone in essere, oltre che a consentire una corretta formulazione della volontà «destinatoria» (anche a tutela dei terzi, in funzione della eventuale circolazione giuridica del bene). Cfr., in proposito, M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, Padova, 2010, p. 197 ss.

### 3.2 ... (segue) Il *Trust*

Ove si parli di destinazione patrimoniale, non può non farsi riferimento al *trust*, istituto che, nonostante le riserve di molti commentatori, è ormai ben presente nella prassi dei nostri traffici giuridici.

Il dibattito vertente sull'utilizzo del *trust*, in generale, sul suolo italiano, risulta ormai risalente<sup>63</sup>, ben anteriore alla ratifica da parte dell'Italia, con la legge 16 ottobre 1989 n. 364, della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, la quale comunque rappresenta un importante momento di convergenza dell'attenzione degli studiosi sull'argomento, momento a partire dal quale si sono delineati più orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sul concreto utilizzo di tale istituto, sconosciuto storicamente agli ordinamenti di *civil law*, e “*trapiantato*” nel nostro proprio grazie a tale legge di ratifica.

Prima di addentrarsi nella complessa discussione della dottrina relativa ai rapporti intercorrenti tra l'istituto in esame e l' art. 2645-*ter*, nonché al presunto “*riconoscimento*” del c.d. *trust* interno che il legislatore avrebbe compiuto in forza di tale novella, appare doveroso dapprima definire il *trust*, premettendo che è complesso fornire una sicura definizione dell'istituto in commento, sia perché lo stesso può assumere diverse conformazioni a seconda dell'interesse che il disponente intende perseguire, sia perché, accanto al *trust* di diritto inglese, sono sorti nel tempo *trusts* di altre legislazioni con caratteri peculiari rispetto a quello anglosassone: il *trust* è l'istituto con il quale un soggetto, definito disponente o *settlor*, trasferisce la

---

<sup>63</sup> Tribunale di Oristano sentenza del 15.3.1956; Tribunale di Casale Monferrato decreto del 13.4.1984

proprietà dei suoi beni o parte di essi ad un altro soggetto, definito *trustee*, il quale è tenuto ad amministrarli e gestirli in favore di un terzo beneficiario, individuato inizialmente dal disponente o successivamente da quest'ultimo o dal *trustee* o da terzi.<sup>64</sup>

Come poc'anzi detto, questa è solo l'ordinaria struttura dell'istituto, il quale molto di frequente presenta delle varianti, si pensi *in primis* al *trust* autodichiarato, di cui la giurisprudenza dominante nega l'ammissibilità all'interno del nostro ordinamento<sup>65</sup>: con tale istituto il disponente rimette il compito a sè, vengono a coincidere, dunque, disponente e *trustee*, con la conseguenza che al sorgere del vincolo segregativo non si accompagna alcun trasferimento. Ancora, potrebbe mancare il beneficiario, essendo perfettamente legittimo un *trust* istituito per il perseguimento di un preciso scopo.<sup>66</sup>

Definito l'istituto, si precisa che la suddetta Convenzione dell'Aja non ha espressamente lo scopo di introdurre il *trust* in Italia o in altri Paesi, ma si è limitata formalmente a disciplinare il conflitto delle leggi nello spazio e la scelta della legge applicabile, permettendo in questo modo ai *trusts*,<sup>67</sup> indipendentemente dalla legge dalla quale sono disciplinati, di produrre effetti nei cosiddetti ordinamenti "*non trust*"<sup>68</sup>; più precisamente, che grazie alla legge di ratifica vi sia stato un vero e

---

<sup>64</sup> M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Padova, 2008, p. 15 ss.

<sup>65</sup> *ex multis*, Trib. Pisa 22 dicembre 2001; Trib. Verona 8 gennaio 2003; Trib. Parma 21 ottobre 2003; Trib. Reggio Emilia 14 maggio 2007.

<sup>66</sup> M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Padova, 2008, p. 4.

<sup>67</sup> come precisa l'art. 1 "La presente Convenzione determina la legge applicabile ai trust e ne regola il riconoscimento".

<sup>68</sup> per tutti A. ZOPPINI, *Destinazione patrimoniale e trust: raffronti e linee per una ricostruzione sistematica*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, p. 724.

proprio “*trapianto*” del *trust* nell’ordinamento italiano, infatti, non è opinione condivisa da tutti i commentatori.

Il dibattito della dottrina, come anticipato in precedenza, ha avuto ad oggetto la compatibilità all’interno del nostro ordinamento del c.d. *trust* interno: con siffatta espressione si intende quel *trust* i cui elementi costitutivi siano tutti riconducibili all’ordinamento del giudice adito ed il cui esclusivo profilo di estraneità sia soltanto la legge, straniera, scelta dal costituente ai sensi dell’art. 6 della Convenzione:<sup>69</sup> più precisamente, si intende per *trust* interno quel contratto scritto in lingua italiana, conforme ad un modello straniero, regolato per buona parte da legge straniera, ma sottoposto a giurisdizione italiana, in quanto le parti optano per il diritto italiano quale *lex fori* e, conseguentemente, rinviando la soluzione di eventuali controversie al giudice italiano o ad arbitri italiani.

Orbene, autorevole è l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale che, sulla base di valide argomentazioni, ha affermato l’ammissibilità del *trust* interno. Tale orientamento focalizza l’attenzione sulla tecnica tramite la quale la Convenzione è stata redatta, in quanto non si limiterebbe a indicare i criteri per determinare la legge applicabile e non sarebbe, dunque, una mera norma di diritto internazionale privato. Si preoccuperebbe, invece, di definire in maniera analitica l’oggetto della Convenzione<sup>70</sup>, indicando quali sono i presupposti necessari ed eventuali per la

---

<sup>69</sup> M. GRAZIADEI, U. MATTEI, L. SMITH, *Commercial Trusts in European Private Law*, Cambridge, 2005, p. 92; M. GRAZIADEI, *Recognition of common law trusts in civil law jurisdictions under the Hague Trusts Convention with particular regard to the Italian experience*, in L. SMITH (a cura di), *Re-imagining the trust. Trusts in civil law*, Cambridge, 2012, p. 65 ss.

<sup>70</sup> A. GIARDINA, *Note introduttive*, in A. GAMBARO - A. GIARDINA - G. PONZANELLI (a cura di), *Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento*, in *Nuove leggi civ.*, 1993, p. 1211, secondo il quale: “la particolarità è data dalla estensione e dalla precisione della definizione

costituzione di un *trust* e disponendo quali sono gli effetti giuridici derivanti da siffatta fattispecie; gli artt. 2 e 11, infatti, prevedono una specifica descrizione del *trust* nei suoi contenuti essenziali e nei suoi effetti caratteristici. Sulla scorta di tali rilievi, tale dottrina qualifica la Convenzione come norma di diritto sostanziale uniforme, la quale avrebbe l'effetto di introdurre una disciplina unitaria del *trust* nei singoli ordinamenti<sup>71</sup>. Secondo altra parte della dottrina, invece, l'oggetto della Convenzione non sarebbe il *trust* di *common law*, bensì il *trust* “amorfo” o “*shapeless*”. Sulla scorta di tale assunto, tale orientamento ritiene che rientrino nell'ambito di applicazione della Convenzione dell'Aja tutti i rapporti fiduciari, fra cui immancabilmente l'istituto del *trust* interno<sup>72</sup>.

Gli orientamenti in esame, supererebbero l'ostacolo dell' art. 13 della Convenzione, affermando che si tratti di una norma di chiusura: l'art. 13 recita “*Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione*”. La dottrina in esame afferma, infatti, che tale

---

stessa, fornita attraverso indicazioni di diritto sostanziale che appaiono fornire una descrizione di *trust* nei suoi contenuti essenziali e nei suoi effetti caratteristici”; M. LUPOI, *Trusts*, Milano, 2001, p. 547.

<sup>71</sup> C. MASI, *La Convenzione dell'Aja in materia di trusts*, in G. VETTORI (a cura di), *Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti*, Padova, 1999, p. 784 ss.; N. LIPARI, *Fiducia statica e trusts*, in I. BENEVENTI (a cura di), *Il trust in Italia oggi*, Milano, 1996, p. 73 ss. il quale osserva che: “*Il trust è ormai, a tutti gli effetti (...) un “istituto giuridico” e non si pone quindi più rispetto ad esso un problema di tutelabilità, ma semmai una questione di regolamento di confini con altre fattispecie giuridiche di più risalente sedimentazione nella nostra tradizione giuridica. Al di là delle apparenze, la convenzione non è infatti semplicemente collocabile nel territorio del diritto internazionale privato*”.

<sup>72</sup> M. LUPOI, *Trusts II) Convenzione dell'Aja e diritto italiano*, in *Enc. giur.*, XXXI, 1995, p. 6; ID. *Riflessioni comparatistiche sui trusts*, in *Eur. dir. priv.*, 1998, p. 437, secondo il quale “*(...) La convenzione trova applicazione rispetto a qualsiasi negozio che sia inquadrabile nella fattispecie delineata dall'art. 2 della Convenzione. (...) In conclusione, la Convenzione impone agli Stati aderenti di applicare la legge straniera regolatrice dei negozi giuridici inclusi nella fattispecie di cui all'art. 2*”.

articolo non richieda ai fini dell'ammissibilità del *trust* un ulteriore elemento di internazionalità della fattispecie, ma semplicemente che tale norma servirebbe ad evitare che, per effetto della scelta di una legge straniera da applicare al *trust*, si possano conseguire risultati riprovevoli per l'ordinamento<sup>73</sup>. Il *trust*, difatti, nella sua tradizione giuridica di appartenenza, consente di costituire una segregazione patrimoniale per il perseguimento di qualsiasi scopo, anche meramente speculativo.

Sul versante opposto si colloca l'opinione che pone maggiormente l'accento sul carattere internazional-privatistico della Convenzione e ritiene che, per l'applicazione della stessa, sia necessaria la sussistenza di oggettivi elementi di estraneità della fattispecie rispetto all'ordinamento di riferimento<sup>74</sup>. In altri termini, posto che la legge scelta dal costituente non sarebbe sufficiente a costituire elemento di estraneità della fattispecie rispetto all'ordinamento di riferimento, la mera volontà delle parti non sarebbe a sua volta sufficiente a derogare le regole del foro. Secondo la dottrina in esame, mancherebbe, quindi, il presupposto per l'applicazione delle norme della Convenzione, ossia l'internazionalità della fattispecie. Ne consegue, pertanto, che nell'ambito del diritto internazionale privato la scelta del diritto applicabile diverso da quello al quale tutti gli elementi della fattispecie fanno

---

<sup>73</sup> P. PICCOLI, *Possibilità operative del trust nell'ordinamento italiano. L'operatività del trustee dopo la convenzione dell'Aja*, in *Riv. not.*, 1995, p. 68 ss.; in tal senso anche M. LUPOI, *Trusts*, cit., p. 544 ss.

<sup>74</sup> C. CASTRONOVO, *Il Trust e 'sostiene Lupoi'*, in *Eur. dir. priv.*, 1998, p. 450: "Parlare di primato della volontà a proposito della legge applicabile, senza scontare la necessità del presupposto dell'internazionalità, significa passare sopra gratuitamente al principio primo di quello che non per nulla gli anglosassoni dei quali ci si invita a fare studio chiamano *conflict of laws*. Lì dove non ci può essere conflitto di leggi non c'è diritto internazionale privato, e perciò manca il passaggio necessario alla questione della scelta della legge applicabile e di quale criterio in vista di questa possa o debba considerarsi, a seconda delle norme di diritto internazionale privato o delle convenzioni, prioritario"; in tal senso anche A. GAMBARO, *Il "Trust" in Italia e Francia*, in *Scritti in onore di Rodolfo Sacco*, I, Milano, 1994, P. 1216 ss.; G. BROGGINI, *Trust e fiducia nel diritto internazionale privato*, in *Europa dir. priv.*, 1998, p. 411; F. GAZZONI, *Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista "non vivente" su trust e trascrizione*, in *Riv. not.*, 2001, p. 11 ss.

riferimento rappresenterebbe un abuso della regola normativa che permette la scelta del diritto applicabile<sup>75</sup>: l'art. 13 della Convenzione, infatti, stabilisce che il riconoscimento degli effetti del trust è consentito solo in presenza di elementi di collegamento oggettivi, e non già in base a valutazioni circa le finalità abusive che le parti intendono perseguire.

Allo stato attuale, la pubblica amministrazione e la giurisprudenza non solo di merito, in quanto vi sono diverse pronunce della Cassazione<sup>76</sup> sul punto, sono orientate nel senso di ammettere, seppur con le dovute cautele e in riferimento a determinati scopi, l'utilizzo del *trust* interno nel nostro ordinamento<sup>77</sup>; non sono, però, mancate voci dissenzienti, anche recentissime<sup>78</sup>.

La stessa giurisprudenza ha, infatti, nelle sue numerose pronunce, elaborato una serie di regole di diritto interno che disciplinano la fattispecie del *trust*, in quanto tale istituto, proprio per il carattere elastico che gli permette di adattarsi ad una molteplicità di impieghi, è una figura che ben si presta a nascondere intenti fraudolenti o comunque abusivi. Procedendo ad una valutazione di compatibilità, caso per caso, delle clausole dei *trust* con il nostro ordinamento, la giurisprudenza ha compiuto un'attività di adeguamento al diritto italiano del modello straniero o internazionale della fattispecie di *trust*: si può affermare che essa ha determinato, in

---

<sup>75</sup> G. BROGGINI, *Trust e fiducia nel diritto internazionale privato*, cit., p. 412.

<sup>76</sup> Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2014, n. 10105; Cass. pen., 3 dicembre 2014, n. 50672; Cass. pen., Sez. II, 16 aprile 2015, n. 15804; Cass., 18 dicembre 2015, n. 25478; Cass. pen., Sez. VI, 27 maggio 2014, n. 21621; Cass. pen., n. 4150 del 2014; Cass. pen., Sez. III, 15 aprile 2015, n. 15449; Cass. pen., Sez. III, 14 gennaio 2015, n. 1341.

<sup>77</sup> M. LUPOI, *Il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza e il trust interno*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, p. 113.

<sup>78</sup> Tribunale di Udine 28 febbraio 2015.

concreto, nell'ordinamento italiano una vera e propria transizione<sup>79</sup>: si è passati dal *trust* interno al “*trust di diritto interno*”, mediante l'elaborazione di vere e proprie regole di diritto interno di fonte giurisprudenziale.<sup>80</sup>

Quanto, poi, al presunto riconoscimento del *trust* interno che il legislatore avrebbe compiuto in forza dell'art 2645-ter, come sempre le opinioni sono varie e divergenti.

La dottrina che rinviene nella novella un nuovo istituto a tutti gli effetti è, chiaramente, portata a negare la possibilità di una sussunzione dell'istituto di origine anglosassone all'alveo della norma<sup>81</sup>: per cercare di risolvere la questione, tale dottrina, ha compiuto una comparazione<sup>82</sup> tra i due istituti, evidenziandone le analogie e le differenze.<sup>83</sup> tra le altre, si noti come fattispecie delineata nell'art. 2645-

---

<sup>79</sup> A. MOJA, *Commentario all'atto istitutivo di un trust*, in A. MOJA, *Il trust nel diritto civile e tributario*, Santarcangelo di Romagna, 2007, p. 347 ss.

<sup>80</sup> Tali sono le regole contenute, ad esempio, nelle pronunce di: Trib. Genova 17 giugno 2009, che nomina un amministratore di sostegno e lo autorizza a istituire un trust con beni immobili del soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno; Trib. Bologna 1 aprile 2009, quando dispone che il marito divorziato nomini la ex moglie beneficiaria della metà di un immobile in trust, a titolo di assegno divorzile in unica soluzione; Trib. Trieste decr., Ufficio del Giudice Tavolare, 19 settembre 2007, in cui si ammette la costituzione di un trust per fornire tutela economica e assistenza ad una famiglia di fatto e si afferma, altresì, in conformità a quanto sostenuto da parte della dottrina accademica, la possibilità di costituire un trust per soddisfare interessi meritevoli di tutela in base al le norme costituzionali; ancora Trib. Milano 10 luglio 2007; Trib. Firenze 8 aprile 2004, “*i genitori di un minore disabile possono essere autorizzati dal giudice tutelare a vincolare in trust, del quale si fornisce la bozza dell'atto istitutivo, somme del minore, unitamente a somme dei genitori, per l'acquisto di un immobile*”; Trib. Perugia 16 aprile 2002, “*il trustee che eserciti la potestà genitoriale sulla figlia minore può essere autorizzato dal giudice a stipulare in nome e per conto della minore l'atto di adesione al trust di cui è trustee e a disporre la vendita di determinati immobili, il cui ricavato sarà immesso nel trust*”. Utile anche l'ampia analisi di A. BRAUN, *Trust interni*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, p. 590 ss. e P. MANES, *Il trust in Italia*, in *Atlante di diritto privato comparato*, Bologna, 2006, p. 204.

<sup>81</sup> *ex multis*, D. MURITANO, *Il c.d. trust interno prima e dopo l'art. 2645-ter c.c.*, cit.

<sup>82</sup> F. CARINGELLA, L. BUFFONI, *Manuale di diritto civile*, cit, p. 434.

<sup>83</sup> Innanzitutto il *trust* si incentra sull'affidamento gestorio dal *settlor* al *trustee*, che può invece mancare del tutto nell'atto di destinazione. Non è infatti, come si è visto, necessaria per l'art. 2645-ter c.c. la nomina di un gestore, poiché il destinante potrà riservare a sé l'attività gestoria ovvero demandarla al beneficiario. Elemento centrale del negozio di destinazione è infatti la mera “funzionalizzazione del bene allo scopo”. Quanto alla forma, l'art. 3 della Convenzione dell'Aja dichiara riconoscibile un *trust* contenuto in un mero atto scritto, senza imporre il ricorso ad un atto pubblico come fa l'art. 2645-ter c.c. Continuando nell'esame delle diversità tra le fattispecie, l'istituto

*ter* cod. civ. produca una forma di separazione patrimoniale definita “*unidirezionale*”, che permette ai creditori il cui titolo sia ricollegabile alla destinazione, di soddisfarsi non solo sui beni destinati, ma su tutto il residuo patrimonio del conferente. Il *trust*, invece, può realizzare una segregazione piena e bilaterale nel patrimonio del *trustee*: quest’ultimo, infatti, per le obbligazioni contratte al fine di perseguire lo scopo sotteso al *trust*, non risponde con tutto il suo patrimonio, ma solo con i beni conferiti in *trust*<sup>84</sup>. Inoltre, secondo una parte della dottrina, l’elemento qualificante del nuovo atto di destinazione è identificabile nella volontà di prevedere uno schema negoziale idoneo a tutelare interessi personali, di natura per lo più solidaristica e comunque attinenti alla persona, che non trovano adeguata tutela nelle fattispecie tipiche previste dalla legge. Inteso in questo modo il giudizio di meritevolezza sotteso all’art. 2645-*ter* cod. civ., l’istituto verrebbe conseguentemente a differenziarsi dal *trust interno*<sup>85</sup>.

Altra parte della letteratura giuridica, più precisamente chi rinviene nell’art. 2645-*ter* una norma riferibile ad ogni tipo di vincolo di destinazione in modo indeterminato, ha, invece, ricondotto il *trust* nell’alveo della novella<sup>86</sup>. Qualche autore si è addirittura spinto a sostenere che, a seguito della riforma, il nostro ordinamento non

---

del *trust*, ad eccezione del c.d. *trust* autodichiarato, che tuttora è pacificamente respinto dalla giurisprudenza, presuppone un fenomeno di carattere attributivo-traslativo, dal quale prescinde invece l’atto di destinazione. Infatti, nella fattispecie di cui all’art. 2645-*ter* c.c. il trasferimento a terzi del bene destinato può essere o meno presente e in ogni caso non assume rilevanza rispetto alla natura destinataria dell’atto. L’atto di destinazione si caratterizza, appunto, per il fatto che il conferente rimane proprietario dei beni sottoposti al vincolo e li amministra in prima persona nell’interesse del soggetto beneficiario.

<sup>84</sup> P. SPADA, *Riflessioni conclusive a La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione. L’art. 2645-ter del codice civile*, Roma, 2006, p. 201.

<sup>85</sup> Sul punto sempre P. SPADA, *Riflessioni conclusive*, cit., p. 201 ss.

<sup>86</sup> G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 203 ss;

potrebbe più essere annoverato tra quelli che “*non prevedono l’istituto del trust*” e, conseguentemente, l’art. 13 della Convenzione de L’Aja non potrebbe più essere invocato per negare il riconoscimento ad un *trust* interno. La preoccupazione di tale corrente ermeneutica è che qualora si accogliesse tale orientamento, si rischierebbe di fare della destinazione un rappresentante del *trust* che, come esposto, è utilizzabile a servizio di qualunque finalità, determinando una sorta di abrogazione tacita dell’art. 2740 cod. civ.<sup>87</sup> Effettivamente, l’art. 2645-ter cod. civ. è potenzialmente valevole come strumento interpretativo per eliminare definitivamente le residuali resistenze sulla compatibilità del *trust*, in riferimento anche ai suoi presunti effetti afferenti all’ordine pubblico interno: infatti, molte pronunce della giurisprudenza di merito, la quale, si ricorda, è prevalentemente orientata nel ritenere la novella come una norma senza fattispecie, si rivelano coerenti con tale scia di pensiero, avendo tratto dall’art. 2645-ter cod. civ. una valida conferma sull’ammissibilità del *trust* interno<sup>88</sup>.

Una cosa è certa: che si accolga l’uno o l’altro orientamento, indubbiamente non può negarsi che, nonostante le riserve dei commentatori, tali istituti siano utilizzati nella

---

<sup>87</sup> M. LUPOLI, *Gli “atti di destinazione” nel nuovo art. 2645 ter cod. civ. quale frammento di trust*, in *Trust att. fid.*, 2006, p. 169 ss. autorevolmente afferma, riconoscendo le differenze tra *trusts* e atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c., che quest’ultimo sia un «*frammento di trust*», poiché «tutto ciò che è nell’atto di destinazione è anche nei *trust*, ma i *trust* si presentano con una completezza regolamentare e una collocazione nell’area della fiducia che l’atto di destinazione non presenta»,

<sup>88</sup> Trib. Modena, sez. dist. di Sassuolo, 11 dicembre 2008; Trib. Genova 14 marzo 2006; importante inoltre Trib. Trieste 7 aprile 2006: in questa pronuncia il tribunale prende espressamente posizione sulla portata dell’art. 2645-ter: si afferma che l’art. 2645-ter non introduce affatto nel nostro ordinamento un nuovo tipo di negozio di destinazione, ma soltanto «un particolare tipo di effetto negoziale, quello di destinazione ... accessorio rispetto agli altri effetti di un negozio tipico o atipico cui può accompagnarsi». La norma, secondo il tribunale, non conterrebbe alcun indice da cui desumere l’avvenuta creazione di una nuova figura negoziale, non essendone chiara né la natura unilaterale o bilaterale, né il carattere oneroso o gratuito, né la presenza di effetti traslativi o obbligatori; App. Roma 19 gennaio 2009, secondo cui il decreto di un giudice tutelare, che abbia ad oggetto l’indisponibilità di un bene immobile di proprietà dell’incapace sottoposto all’amministrazione di sostegno è idoneo ad essere trascritto ai sensi dell’art. 2645-ter e dunque a valere come atto costitutivo di trust.

prassi dei traffici giuridici. È proprio in ragione di tale realtà che lo sforzo della giurisprudenza è teso verso un'interpretazione di entrambi gli istituti più rispondente possibile ai principi del nostro ordinamento, al fine di scongiurare usi distorti e fraudolenti degli stessi, ora aggravando quel giudizio di meritevolezza che l'interprete è tenuto imprescindibilmente a compiere in riferimento al vincolo di destinazione ex art. 2645-ter, ora giungendo addirittura a creare un nuovo apparato di norme che consentano un utilizzo del *trust* compatibile con il diritto interno.

#### 4. Atti a titolo gratuito

Avendo analizzato le varie fattispecie di separazione patrimoniale come deroga al principio di responsabilità patrimoniale generica di cui all'art. 2740 primo comma c.c., occorre ora evidenziare come esse, in realtà, non esauriscano l'ampia gamma di atti potenzialmente pregiudizievoli per i creditori.

Infatti, ogni qualvolta il debitore compie atti di disposizione del proprio patrimonio che diminuiscano la garanzia generica offerta ai creditori si verifica un pregiudizio per le ragioni degli stessi; all'uopo, oltre agli atti di costituzione di vincoli di destinazione, vengono in rilievo gli atti di alienazione sia a titolo oneroso che a titolo gratuito.

Soffermandoci su questi ultimi<sup>89</sup>, al fine di un inquadramento generale della categoria in esame, si rende, in primo luogo, necessario delineare il rapporto

---

<sup>89</sup> R. SACCO-DE NOVA, *Il contratto*, nel Tratt. dir. civ. diretto da R. Sacco, Torino, 2004, p. 455; F. GALGANO, *Il negozio giuridico*, Milano, 1988, p. 90; A. GIANOLA, *Atto gratuito, atto liberale*, Milano, 2002, p. 7.

sussistente tra negozio gratuito, liberalità e contratto di donazione, e precisamente: il negozio gratuito è il genere; la liberalità è una specie del negozio gratuito; la donazione è la principale liberalità<sup>90</sup>, accompagnata dalle c.d. liberalità non donative che comprendono una serie di atti aventi la caratteristica comune di produrre gli effetti propri delle donazioni pur non essendo tali sotto l'aspetto formale.

In definitiva può dirsi che è gratuito il negozio attraverso il quale una sola parte riceve, mentre l'altra sopporta un sacrificio, essendo unica l'attribuzione patrimoniale. Le liberalità, invece, sono caratterizzate sia per l'elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, sia per l'elemento oggettivo, costituito dall'incremento del patrimonio altrui e dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o assunto l'obbligazione<sup>91</sup>. Conseguentemente, non tutti gli atti a titolo gratuito sono liberalità: viceversa, tutte le liberalità sono certamente atti a titolo gratuito.

Detto ciò, anche in tal caso, il debitore che preconstituisca la propria incapacità patrimoniale, alienando beni di cui sia ancora titolare, non può di certo sfuggire alle proprie responsabilità. A tal proposito, come già è stato evidenziato, uno dei principali strumenti predisposti dall'ordinamento per la conservazione della garanzia patrimoniale generica è l'azione revocatoria ordinaria.

---

<sup>90</sup> A.TORRENTE, *La donazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di U. Carnevali e A. Mora, Milano, 2006, p. 4 e ss.

<sup>91</sup> Cass. 26 maggio 2000, n. 6994.

Giova premettere che la Suprema Corte ha ribadito più volte la funzione meramente conservativa e non recuperatoria dell'azione<sup>92</sup>; conseguentemente, il fruttuoso esperimento del rimedio non può travolgere l'atto pregiudizievole compiuto dal debitore in danno ai propri creditori, ma ne determina semplicemente l'inefficacia nei soli confronti del soggetto che l'abbia utilmente promosso, il quale, una volta ottenuta sentenza passata in giudicato, potrà conseguire il risultato utile aggredendo il bene oggetto dell'atto impugnato, attraverso la procedura di espropriazione forzata.

Si ricorda, altresì, che affinché sia possibile ricorrere all'azione revocatoria avverso un atto di alienazione a titolo gratuito, occorre che il credito esista al momento dell'esperimento dell'azione stessa e che, ai sensi del primo comma dell'art. 2901 cod. civ., sussistano due presupposti, uno oggettivo e l'altro soggettivo: il primo è rappresentato dal pregiudizio in concreto alle ragioni del creditore, c.d. *eventus damni*; il secondo invece è costituito dalla *scientia damni*, ossia dalla consapevolezza del pregiudizio, qualora l'atto sia compiuto posteriormente alla nascita del credito, o dal *consilium fraudis*, ossia dalla dolosa preordinazione dell'atto in pregiudizio del soddisfacimento del credito, qualora l'atto sia posto prima della nascita del credito<sup>93</sup>.

Ciò premesso, occorre evidenziare come il suddetto art. 2901 cod. civ. richiede di distinguere tra atti a titolo gratuito ed atti a titolo oneroso: nel secondo caso, la consapevolezza o la frode devono risultare in capo ad entrambi i contraenti. Può notarsi, dunque, come la disciplina relativa all'atto di disposizione a titolo gratuito

---

<sup>92</sup> Cass., 25 maggio 2001, n. 7127; Cass., 18 febbraio 2000, n. 1804; Cass. 25 gennaio 2000, n.791; Cass. 19 dicembre 1996, n. 11349.

<sup>93</sup> G. IORIO, *Corso di diritto privato*, Torino, 2016, p. 312.

sia maggiormente gravosa per il debitore rispetto a quella relativa all'atto di disposizione a titolo oneroso in quanto, in tal caso, non rileva lo stato soggettivo del terzo che acquista; ciò, in altre parole, significa che anche se i terzi hanno acquistato inconsapevoli dei debiti del loro dante causa, l'azione revocatoria potrà fruttuosamente essere esperita dal creditore.

Inoltre gli atti di disposizione a titolo gratuito, oltre ad essere soggetti all'azione revocatoria così come disciplinata dal codice civile, sono considerati dalla legge fallimentare, all'art. 64, privi di effetti rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento e, poiché privi di effetto, non necessitano di una pronuncia giudiziale di revoca, non apparendo il terzo meritevole di tutela. Non riveste, pertanto, alcun rilievo giuridico né la condizione soggettiva del debitore, né quella del terzo beneficiario dell'atto stesso; parimenti è assolutamente irrilevante la sussistenza dello stato di insolvenza del debitore, poi fallito, nel momento in cui questi ha posto in essere l'atto titolo gratuito, così come non è necessario dimostrare la conoscenza di tale stato di insolvenza nei confronti del terzo che ha ricevuto il vantaggio<sup>94</sup>. In definitiva, l'*accipiens* non ha possibilità di prova contraria in quanto l'unica condizione per l'applicazione della norma è che l'atto gratuito sia stato compiuto nei due anni anteriori al fallimento

Infine, con specifico riferimento alla donazione, occorre sottolineare che essa rappresenta un atto contraddistinto da inconvenienti notevoli, in quanto revocabile

---

<sup>94</sup> P. PAJARDI, *Codice del fallimento*, Milano, 2001, p. 425.

non soltanto dai creditori del donante, i quali ritengano che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle loro ragioni, ma anche dal donante stesso per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli così come espressamente disposto dall'art. 800 cod. civ. Non solo, la donazione è considerata dal legislatore come un anticipo sulla successione, ed è pertanto soggetta agli stessi tipi di impugnazione cui è soggetto il testamento da parte degli eredi legittimari, ossia da parte di quelle categorie di eredi che possono vantare un diritto ad una quota dell'eredità del donante. Conseguentemente, il legittimario che ritenga di essere stato privato o semplicemente leso della sua quota c.d. legittima per effetto di una o più donazioni effettuate in vita dal defunto a favore di altri soggetti, che siano legittimari oppure no, potrà far valere il proprio diritto all'ottenimento dell'intera quota di legittima a lui spettante mediante un'apposita azione giudiziaria, ossia l'azione di riduzione, finalizzata, appunto, ad una dichiarazione di inefficacia delle donazioni che hanno leso i suoi intangibili diritti in sede di successione<sup>95</sup>.

##### 5. L'art 2929-bis: una nuova tutela per il ceto creditorio

Come precedentemente esposto, il legislatore, soprattutto negli ultimi anni, si è mosso decisamente all'insegna dell'abbandono del tradizionale principio della “universalità” della responsabilità patrimoniale, in favore di un opposto principio di “specializzazione” di tale responsabilità<sup>96</sup>.

---

<sup>95</sup> G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, I, Milano, 2015, p. 523.

<sup>96</sup> A. MORACE – PINNELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 74 e ss.

E' inoltre noto che il legislatore abbia sì consentito, con particolare riferimento all'art 2645-ter., all'autonomia privata di dividere il patrimonio generale in masse distinte<sup>97</sup>, con tutte le conseguenze relative alla limitazione della responsabilità del debitore ed ai limiti alla libera circolazione dei beni, ma che abbia posto espressamente dei limiti all'uso di tali strumenti, al fine di non consentire una separazione patrimoniale "autoreferenziale" o meramente speculativa.

Alla società per azioni è consentita la creazione di patrimoni destinati, ma, come contrappeso, è previsto un articolato sistema di cautele, alcune insite nell'assetto societario del disponente e nell'attività di impresa commerciale dallo stesso svolta, altre previste *ad hoc*, al solo fine di tutelare i creditori dinanzi alla separazione patrimoniale<sup>98</sup>.

La giurisprudenza, in aggiunta, si è sempre dimostrata molto prudente di fronte a tali istituti di separazione patrimoniale, giungendo, in alcuni casi, ad eroderne la funzionalità: si pensi al fondo patrimoniale<sup>99</sup> che, come illustrato, subisce uno sbilanciamento tra interesse della famiglia e interesse dei creditori che si concretizza nella prevalenza del secondo sul primo, con ciò mettendo a rischio il funzionamento dell'istituto<sup>100</sup>, il quale è previsto a tutela di interessi aventi copertura

---

<sup>97</sup> M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., p. 189.

<sup>98</sup> N. SPADAFORA, D. SCARPA, *Patrimonio destinato e tutela dei creditori sociali e particolari nelle società di capitali*, cit., p. 2 ss.

<sup>99</sup> sulla gratuità del fondo patrimoniale, *ex multis* Cass. 13 aprile 2016, n. 7343.

<sup>100</sup> F. PIAIA, *Il fondo patrimoniale: pubblicità, tutela dei creditori e ruolo del notaio*, cit., p. 1174.

costituzionale<sup>101</sup>, come gli interessi della famiglia, o l'interesse al mantenimento della proprietà dell'abitazione familiare.

Ancora, si pensi all'assetto di norme di matrice giurisprudenziale che, come detto, regolano il c.d. *trust* di diritto interno<sup>102</sup>.

Ebbene, tale bilanciamento risponde inevitabilmente al periodo storico e agli interessi socio-economici che si ritiene in tale momento di favorire, o forse, di privilegiare<sup>103</sup>. Ove si prescindesse da un tale inquadramento della riforma, non si spiegherebbe, infatti, perchè il legislatore del 2015 abbia cercato di risolvere i problemi connessi agli atti fraudolenti compiuti dai debitori a danno dei creditori, con una norma che i primi commentatori non hanno esitato a definire “*una mannaia legislativa*”<sup>104</sup>.

A prescindere dallo sforzo di molti<sup>105</sup>, probabilmente trascurabile, teso a rinvenire nella stessa un fondamento di natura ideologica, si cercherà di mettere in risalto, nella trattazione che segue, la mole di questioni che tale norma, ancora acerba, ma ritenuta da molti dirompente<sup>106</sup>, potenzialmente potrebbe sollevare, e la conseguente

---

<sup>101</sup> D. MURITANO, *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it)

<sup>102</sup> A. MOJA, *Commentario all'atto istitutivo di un trust*, cit., p. 347 ss.

<sup>103</sup> D. MURITANO, *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it), cit.

<sup>104</sup> G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex. art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla “Renziana”?*, Torino, 2015.

<sup>105</sup> non sono mancate voci dissenzienti, A. TONELLI, *La vergogna della classe professionale*, in [www.filodiritto.com](http://www.filodiritto.com), afferma “*Il neo introdotto articolo 2929 bis del codice civile non è che l'ultima spallata che il legislatore oggi, e i tribunali prima, tentano GIUSTAMENTE di dare ad un proliferare scellerato e vergognoso di atti istitutivi di trust e di vincoli di destinazione in spregio non solo a qualsiasi regola del diritto civile e penale ma, soprattutto, ai pilastri fondanti una società civile.*”

<sup>106</sup> G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex. art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla “Renziana”?*, cit., p. 24, “*il rischio concreto è dunque che la concessione di un'arma tanto potente (...) venga ad arrecare danni irreparabili alle parti di negozi stipulati nella più radicale assenza dei*

possibilità che una riforma tesa alla risoluzione di problemi, rischi di in realtà di moltiplicare gli stessi.

---

*presupposti per una pauliana e, dall'altro, a pregiudicare in modo sensibile la sicurezza del traffico giuridico nel campo immobiliare”.*

## CAPITOLO II

### ART. 2929-BIS: LA NORMA E I RISVOLTI PROCESSUALI

#### 1. Profili introduttivi

Il decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 132, recante “*Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria*”, introduce nel codice civile l’art. 2929-bis, rubricato “*Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*”, unico di una nuova Sez. I-bis, inserita nel Libro VI, Titolo IV, Capo II, titolata in egual modo.

Non può negarsi che i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale ex artt. 2901 e ss cod. civ. garantiscano la tutela dei creditori<sup>107</sup>. Nel caso in cui un bene venga distratto da parte del debitore dalla garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ., i creditori possono fare ricorso all’*actio pauliana* al fine di ottenere, provando la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 2901 cod. civ., una sentenza che sancisca l’inefficacia relativa degli atti del debitore. La posizione del bene viene *medio tempore* “congelata” con la trascrizione della domanda, al fine di scongiurare successive alienazioni. Ove ciò non bastasse il creditore può ricorrere al sequestro conservativo ex art. 2905 cod. civ nei confronti del debitore, oppure, “*qualora sia*

---

<sup>107</sup> in generale sui mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, L. BIGLIAZZI GERI, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale*, in BIGLIAZZI GERI, BUSNELLI e FERRUCCI, *Della tutela dei diritti: artt. 2900-2969*, nel Commentario del Codice Civile, a cura di magistrati e docenti, VI, 4, Torino, 1980, p. 94 ss; A. BREGOLI, *Effetti e natura della revocatoria*, Milano, 2001.

*stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficiacia dell'alienazione", nei confronti del terzo.*

La tutela del creditore, così tradizionalmente strutturata, è però destinata a subire le lungaggini del processo civile. Nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto legge 83/2015<sup>108</sup>, si afferma che *“attualmente, il creditore pregiudicato da un atto revocabile deve promuovere un' azione revocatoria per rimuovere il medesimo atto e, prima di procedere al pignoramento, deve attendere il passaggio in giudicato della sentenza. È un' ipotesi tutt'altro che infrequente, posto che ogni anno vi è una sopravvenienza di circa 6.500 nuovi fascicoli. Se si considera che in media un'azione revocatoria richiede, per la sua definizione, 1.372 giorni per il primo grado e 1.546 giorni per il grado di appello, se ne deduce che il creditore è oggi costretto ad attendere circa otto anni, prima di sottoporre a esecuzione forzata il bene che il debitore ha alienato o su cui ha costituito un vincolo di indisponibilità”*.

Tale situazione si spiega attraverso l' esegesi dell'art. 282 cod. proc. civ.<sup>109</sup>, secondo il quale le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive fra le parti, ma secondo giurisprudenza di legittimità, la provvisoria esecutività è circoscritta alle sole sentenze di condanna<sup>110</sup>. Data la natura costitutiva, conclamata da costante giurisprudenza<sup>111</sup>, della sentenza ottenuta ad esito dell'azione revocatoria, il creditore

---

<sup>108</sup> come si evince all'art.12 della Relazione al DDL - conversione in legge del dl 83/2015 -, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

<sup>109</sup> B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2016, p. 138 e ss; A. PANZAROLA, *Art. 2929-bis c.c.*, Convegno del 26 Maggio 2017 presso il Centro Universitario Internazionale Collalto.

<sup>110</sup> Cass., Sez. III, 3 maggio 2011, n. 9697; Cass., Sez III, 3 settembre 2007, n. 18512.

<sup>111</sup> Cass. n. 7369/2009

si trova costretto ad attendere i tre gradi di giudizio, con il comprensibile rischio di vedere vanificate le proprie pretese.

Fatte queste valutazioni, preso atto che siffatti negozi sono sovente utilizzati in frode ai creditori per ridurre la consistenza patrimoniale del debitore, nel timore che i tempi lunghi del nostro sistema giudiziario possano vanificare l'esito positivo dell'azione revocatoria, il legislatore del 2015 introduce *expressis verbis* "un'azione semplificata, introdotta dal creditore non con un atto di citazione ma direttamente con il pignoramento"<sup>112</sup>.

## 2. Presupposti applicativi: rapporti con l'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.

Il Consiglio Superiore della Magistratura nella delibera consiliare del 16 luglio 2015<sup>113</sup>, definisce il rimedio di cui all'art. 2929-bis cod. civ. "revocatoria semplificata"<sup>114</sup>, espressione che connota tale azione di una funzione eminentemente conservativa.

La maggior parte dei commentatori, tuttavia, ha subito rilevato la distanza che separa il nuovo rimedio dall'azione revocatoria di cui agli artt. 2901 e ss. cod. civ., sia

---

<sup>112</sup> E. CAVUOTO, *Il nuovo art. 2929-bis c.c.: profili processuali*, in [www.aigafoggia.it](http://www.aigafoggia.it), 2016, p. 2 ss.

<sup>113</sup> C.S.M. *Parere e proposta al Ministro della Giustizia sul d.l. n. 83/15* resi, ai sensi dell'art. 10, comma 2, legge n. 195/58, dal C.S.M. con deliberazione del 16 luglio 2015.

<sup>114</sup> oppure "azione revocatoria in forma esecutiva", E. CAVUOTO, *Il nuovo art. 2929-bis c.c.: profili processuali*, cit., p. 2 ss, lo definisce "pignoramento (immediato) per saltum" M. DE CRISTOFARO, *La prospettiva processuale della pauliana (note sull'introduzione del nuovo art. 2929 bis c.c.)*, in *NLCC*, 2016, p. 431 ss; ancora, B. CAPPONI, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis c.c. (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, cit., p. 4, la definisce "azione esecutiva speciale".

quanto ai presupposti applicativi, sia riflettendo sulla collocazione sistematica della norma, sia in riferimento alla sua *ratio*, con riguardo alla suddetta Relazione al disegno di legge di conversione<sup>115</sup>.

Proseguendo con un' esegesi della norma, l'art. 2929-bis cod. civ., primo comma, stabilisce che *“il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa”*.

La legittimazione, si noti, non è ristretta al creditore esecutante, ma, in forza dell'ultima parte del primo comma, si applica anche al creditore anteriore che intervenga nell'esecuzione da altri promossa.

Punto di contatto con l'art. 2901 cod. civ. è il requisito del pregiudizio. L'art. 2929-bis cod. civ. contiene, infatti, l'espressione *“atto pregiudizievole”*. Nell'azione revocatoria tradizionale, il pregiudizio del creditore, secondo l'opinione dottrinale e

---

<sup>115</sup> G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex. art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla “Renziana”?*, cit., p. 20; A. PROTO PISANI, *Profili processuali dell'art. 2929 bis c.c.*, in *Foro it.*, 2016, p. 136; A. SCOTTI, *La c.d. “revocatoria semplificata” ex artt. 2929-bis c.c. e 64, ultimo comma l.f., tra crisi della fattispecie e prospettiva dei rimedi*, in *Riv. dir. comm.*, 2016, p. 481 ss; A. DI SAPIO, *Introduzione all'art. 2929-bis e al novellato art. 64 l. fall.*, in *DEI*, 2016, p. 209 ss; G. MICCOLIS, *Brevi riflessioni sull'art. 2929-bis c.c.*, in *Riv. esec. forz.*, 2016, p. 335 ss.

giurisprudenziale prevalente<sup>116</sup>, viene inteso quale mero pericolo di insolvenza o come mera variazione qualitativa della garanzia patrimoniale. Nella revocatoria ex art. 2929-bis cod. civ., coerentemente alla maggiore pregnanza che il pregiudizio assume, prudente dottrina ritiene che tale requisito debba essere inteso in maniera più rigorosa, quale concreta inadeguatezza del soggetto debitore a realizzare le pretese creditorie. In altri termini, il pregiudizio in esame non può essere considerato alla stregua di quello previsto per la revocatoria tradizionale, cioè come mera “diminuzione” della garanzia generica<sup>117</sup>, ma si ritiene che la variazione *in peius* della garanzia patrimoniale debba comportare la totale esclusione della garanzia patrimoniale. In aggiunta, la dottrina afferma che si richieda l’inadempimento del debitore: solo la oggettiva impossibilità di ricevere dal debitore l’adempimento, in conseguenza di un atto dispositivo posto gratuitamente in essere da quest’ultimo, può legittimare un creditore ad invadere la sfera giuridica di un terzo totalmente estraneo al rapporto obbligatorio per cui si agisce<sup>118</sup>.

---

<sup>116</sup> In tal senso Cass. 24 luglio 2003 n. 11471; Cass. 09 febbraio 2012 n. 1896; Cass. 18 novembre 2010 n. 23263; Cass. 18 ottobre 2011 n. 21492;

<sup>117</sup> M. BIANCA, *Il nuovo art. 2929 bis del codice civile riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 114; A. PALAZZO, *L’art. 2929-bis, c.c. e il livello di stabilità degli atti gratuiti*, in *lodd.it*, 2016, p. 9, ss.

<sup>118</sup> L. CROTTI, *L’art. 2929-bis, co. 1, c.c. e i relativi limiti di applicazione*, in *www.lodd.it*, p. 18, afferma che “*Il pregiudizio, essendosi in presenza di una norma sull’esecuzione forzata, presuppone un inadempimento del debitore (indispensabile per potersi attivare il 2740, c.c.). Perciò il pregiudizio in esame pare non essere lo stesso della revocatoria (mera “diminuzione” della garanzia generica), e la relativa area di operatività sembra essere più ristretta (questo potrebbe rilevare, nel merito, ai fini di determinare il verso di un eventuale giudizio di opposizione a fronte di un abuso dello strumento processuale da parte del creditore, sanzionabile anche con l’art. 96, c.p.c., il quale indirizzata l’iniziativa contro il terzo nonostante la capienza del patrimonio del proprio debitore): si richiede, in particolare, la “esclusione” della garanzia generica (oggettiva inidoneità del patrimonio residuo del debitore a soddisfare il singolo credito particolare): il rimedio è ad una lesione definitiva (non è richiesta una “totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore” in quanto si deve guardare alla corrispondenza immediata tra patrimonio del debitore e misura del credito) e tende ad assicurare la fruttuosità della esecuzione forzata. Del resto solo la oggettiva impossibilità di ricevere dal debitore l’adempimento, in conseguenza di un atto dispositivo posto gratuitamente in essere da quest’ultimo, può legittimare (non a caso entro il breve termine decadenziale di un anno) un creditore*”.

Una doverosa distinzione deve essere fatta in riferimento all'ambito di applicazione: mentre la c.d. revocatoria semplificata restringe il campo d'azione agli atti a titolo gratuito, la revocatoria ex artt. 2901 e ss. cod. civ. fa riferimento, seppur nel rispetto di condizioni diverse, sia agli atti gratuiti che a quelli onerosi<sup>119</sup>. Tale limitazione, si sottolinea, è posta *“in considerazione della presenza di un legittimo interesse del terzo contraente a non subire aggressioni esecutive senza un previo giudizio di cognizione ordinaria, sia della maggiore difficoltà di prova della revocabilità”*<sup>120</sup>, cioè la prova della *participatio fraudis* del terzo. Essenzialmente, al fine di tutelare la posizione dell'acquirente a titolo oneroso, la legge non affranca in questo caso la cognizione piena devoluta al giudice.

Ancora, l'art. 2929-bis cod. civ. non tutela i creditori contro gli atti compiuti anteriormente al sorgere del credito, a differenza dell' art. 2901 cod. civ.: quest'ultimo, infatti, consente di agire in presenza di tali atti, subordinando l'esito dell'azione alla prova di una *“dolosa preordinazione”*<sup>121</sup>. Problematico risulta, in assenza di espressa previsione, l'accertamento del momento del sorgere del credito: la dottrina suggerisce che questo debba essere individuato sulla scorta della giurisprudenza in tema di azione revocatoria ordinaria<sup>122</sup>. Secondo tale orientamento,

---

*ad invadere (addirittura in via esecutiva) la sfera giuridica di un terzo totalmente estraneo”*. A. FEDERICO, *Alienazioni a titolo gratuito e tutela dei creditori ex art. 2929 bis c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 784 ss.

<sup>119</sup> A. TORRENTE — P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, cit., p. 470 e ss.

<sup>120</sup> come si evince all'art.12 della Relazione al DDL - conversione in legge del dl 83/2015 -, cit.

<sup>121</sup> L. BIGLIAZZI GERI, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale*, cit., p. 94 ss.

<sup>122</sup> G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex. art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla “Renziana”?*, cit., p. 9, richiama Trib. Salerno, 09 luglio 2013, *“Il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale essa viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non in base al momento, eventualmente*

non sembra che il momento in cui il credito è sorto debba risultare da atto avente data certa, posto che tale requisito non viene espressamente richiesto dal dato letterale.

La c.d. revocatoria semplificata, inoltre, è ulteriormente limitata agli atti aventi ad oggetto beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, restrizione non rinvenibile nell'art. 2901 cod. civ. Si consideri già adesso, tuttavia, come l'espressione "iscritti" in luogo dell'espressione "registrati" suggerisca un'interpretazione suscettibile di includere anche titoli di credito e quote societarie<sup>123</sup>, diritti, questi, che pur se non registrati in senso tradizionale, sono soggetti a forme di idonea pubblicità quali l'iscrizione nel registro delle imprese, o l'iscrizione in bilancio.

Il creditore, mediante questa peculiarissima azione, non necessita, per procedere all'esecuzione, di una sentenza di inefficacia dell'atto come previsto dall'art. 2901 cod. civ.; la nuova norma prevede infatti che il creditore può procedere *in executivis* "ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia"<sup>124</sup>. La condizione principale, tuttavia, per l'esercizio dell'azione ex art. 2929-bis cod. civ. è il possesso del titolo esecutivo, mentre l'eseribilità della revocatoria ordinaria è possibile per la semplice presenza di un credito<sup>125</sup>. Tale titolo

---

successivo, del suo accertamento giudiziale"; G. RIZZI, *L'art. 2929-bis c.c.: una nuova tutela per il ceto creditorio*, in [www.federnotizie.it](http://www.federnotizie.it), 2015;

<sup>123</sup> E. SMANIOTTO, *L'art. 2929 bis c.c. Espropriazione dei beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*, in *Immobili & proprietà*, Milano, 2015, p. 584; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.* 2006, 175;

<sup>124</sup> G. FINOCCHIARO, *Creditore legittimato a pignorare il bene del suo debitore*, in [www.dobank.com](http://www.dobank.com), 2015;

<sup>125</sup> Cass. 09 febbraio 2012 n. 1893, "anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione

esecutivo potrà formarsi anche dopo il compimento dell'atto di disposizione del debitore, ad esempio con decreto ingiuntivo.

La c.d. revocatoria semplificata, infine, è possibile solo ove il pignoramento sia trascritto entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, termine questo che la maggior parte dei commentatori considera come decadenza<sup>126</sup>, mentre la revocatoria ordinaria è soggetta alla semplice prescrizione quinquennale.

Sulla base di tali rigorosi presupposti, e dal raffronto degli stessi con quelli richiesti per l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, si è assistito a una rapida presa di coscienza della maggior parte dei commentatori circa la natura di tale rimedio di nuovo conio. E' indubitabile, infatti, che soffermandosi sul semplice dato positivo, senza spingersi in interpretazioni sistematiche, le differenze sopravanzino di gran lunga le similitudini.

In definitiva, mentre parte della dottrina considera la "revocatoria semplificata" come un'azione revocatoria applicata in modo speciale<sup>127</sup>, ove la semplificazione consisterebbe proprio in una possibile applicazione anticipata degli effetti

---

*revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore*"; A. PESCE, *Azione revocatoria: proponibile anche dal titolare di un credito contestato o litigioso*, in *Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it.*, 2014.

<sup>126</sup> P. GALLO, *Sub art. 2929-bis*, in *Comm. Gabrielli, Della tutela dei diritti*, a cura di Bonilini-Chizzini, Milano, 2016, p. 424; E. CAVUOTO, *Il nuovo art. 2929-bis c.c.: Profili processuali*, cit.; D. MURITANO., *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, cit.; L. CROTTI., *L'art. 2929-bis, co. 1, c.c. e i relativi limiti di applicazione*, cit.

<sup>127</sup> P. GALLO, *Sub art. 2929-bis*, cit., p. 424; tra i processualisti, B. CAPPONI, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis c.c. (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, cit., p. 12; M. BOVE, *Profili processuali dell'art. 2929-bis c.c.*, in *Riv. es. forz.*, 2016., p. 159; E. CAVUOTO, *L'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito*, cit., p. 1172; A. PROTO PISANI, *Profili processuali dell'art. 2929 bis c.c.*, in *Foro it.*, 2016, p. 136.

dell'agognata sentenza di inefficacia relativa, altrettanti commentatori rinvennero nella novella un *quid novi*<sup>128</sup>.

### 3.1 Risvolti processuali

Il definitivo superamento della concezione del nuovo rimedio come un'azione revocatoria dagli effetti anticipati, è corroborato dalla collocazione sistematica della disposizione: come anticipato, infatti, l'art 2929-bis trova collocazione nell'alveo delle norme regolanti l'espropriazione forzata e non fra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale ex artt. 2901- 2906 cod. civ. Soffermandosi, inoltre, sulla *ratio* della norma stessa, è evidente che i due rimedi assolvano a funzioni diverse: mentre l'azione revocatoria serve a conservare la garanzia del credito quando questa è messa in pericolo, l'art. 2929-bis, cod. civ. assolve ad una funzione esecutiva e, soprattutto, soddisfattiva.<sup>129</sup>

Per effetto della novella, tuttavia, il creditore è tutelato in modo “estremo”. Il concorso delle condizioni per l'azione esecutiva speciale, infatti, non debbono essere provate ai fini dell'accesso all'esecuzione forzata: l'esistenza del pregiudizio può essere semplicemente “*affermata*” dal creditore, senza alcun controllo preventivo, e

---

<sup>128</sup> G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex. art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla “Renziiana”?*, cit., p. 20; G. PETRELLI, *Articolo 2929-bis del codice civile. Pignoramento di beni oggetto di vincoli di indisponibilità e di alienazioni gratuite*, 2015, in <http://www.gaeetanopetrelli.it>., evidenziando l'inversione delle tradizionali fasi giudiziali, parla di “*espropriazione forzata anticipata*”;

<sup>129</sup> L. CROTTI, *L'art 2929-bis, c.c. e l'art. 64, cpv. della legge fallimentare: un rinnovato equilibrio tra la tutela del credito e l'esercizio dell'autonomia privata?*, cit., p. 6, afferma che il paragone con la revocatoria ordinaria sia “*scorrettezza di una sovrapposizione meccanica*”.

tale “*affermazione*” avviene, implicitamente, con l’esercizio dell’azione esecutiva<sup>130</sup>. Il controllo, solo eventuale, avviene quindi *ex post*, cioè a esecuzione forzata già iniziata. L’accertamento del carattere fraudolento degli atti compiuti dal debitore, il quale è centrale ai fini della sentenza costitutiva ad esito dell’azione revocatoria ordinaria, viene qui “*bypassato*”, in forza dell’art. 2929-bis cod. civ.<sup>131</sup>.

Il legislatore, in definitiva consente di aggredire direttamente i beni del debitore, ma non solo: qualora per effetto dell’alienazione a titolo gratuito il bene venga trasferito a un terzo, “*il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato*”, come recita il secondo comma dell’art 2929-bis cod. civ.

Lo sforzo dei commentatori, è teso all’individuazione della natura del meccanismo in forza del quale la cognizione del giudice viene del tutto affrancata. Ebbene, secondo dottrina maggioritaria, tale meccanismo consisterebbe in una *fictio iuris*<sup>132</sup>: la procedura esecutiva, ove manchi l’opposizione di cui al comma terzo, potrà infatti essere portata a compimento, pur nella totale assenza di un titolo che dichiari inefficaci gli atti pregiudizievoli. Il legislatore, dunque, non si limita a presumere una

---

<sup>130</sup> E’ da escludere una verifica da parte dell’ufficiale giudiziario, all’atto della notifica del pignoramento secondo B. CAPPONI, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell’art. 2929-bis c.c. (la tecnica del bypass applicata all’esecuzione forzata)*, cit., p. 3.

<sup>131</sup> volendo riportare le parole della Relazione l’azione è “*introdotta dal creditore non con un atto di citazione ma direttamente con il pignoramento*”;

<sup>132</sup> G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex. art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla “Renziana”?*, cit., p. 22.

*res facti*, cioè la presenza di una frode ai danni del creditore, ma si spinge a fingere l'esistenza di un giudicato (*res iuris*), che comporti l'inefficacia relativa di tali atti<sup>133</sup>.

La portata di tale interpretazione non è affatto trascurabile e di fatto ha spinto parte della dottrina a ritenere che, entro un breve periodo, giudicato particolarmente “sospetto”<sup>134</sup>, il legislatore abbia introdotto una sorta di “*inefficacia temporanea e relativa ex lege*”<sup>135</sup> di tutti gli atti costitutivi di vincoli di indisponibilità o alienazione, aventi per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuti a titolo gratuito da chi al momento dell'atto risulti avere un debito esigibile. Inefficacia “*temporanea*” in quanto la facoltà di agire esecutivamente viene meno decorso un anno dalla trascrizione dell'atto e “*relativa*” perché può esser fatta valere solo da creditori del disponente, muniti di titolo esecutivo, per i crediti sorti anteriormente al compimento dell'atto stesso.

### 3.2 ... (segue) L'opposizione all'esecuzione e la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cod. proc. civ.

Peculiare è lo strumento che il legislatore fornisce a difesa del debitore o, più in generale, degli interessati: stabilisce il terzo comma dell'art. 2929-*bis* cod. civ. che “*il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla*

---

<sup>133</sup> si noti, inoltre, come l'art. 602 c.p.c. sull'espropriazione contro il terzo proprietario faccia riferimento al caso in cui “*l'alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode*”.

<sup>134</sup> così definito dalla Relazione al disegno di legge di conversione.

<sup>135</sup> A. TESTA., *Atti di donazione: gli effetti del nuovo articolo 2929-bis del Codice Civile*, cit.; D. MURITANO, *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, cit.; G. RIZZI., *L'art. a-bis c.c.: una nuova tutela per il ceto creditorio*, cit.

*conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato”.*

Appare evidente come nella mente del legislatore del 2015 lo strumento della revocatoria ordinaria fosse ben presente: infatti, nonostante i presupposti per la revocatoria ordinaria restino inespresi nella prospettiva dell'art. 2929-bis, essi sono destinati a riemergere, all'interno del processo esecutivo, tramite le opposizioni degli interessati<sup>136</sup>: questi infatti contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché “*che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore” (eventus damni), “o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato” (scientia fraudis)*<sup>137</sup>.

Parte maggioritaria della dottrina, in merito, ha affermato la sussistenza di un presunzione *iuris tantum*, in forza della quale il carattere fraudolento dell'atto del debitore, nonché la sua consapevolezza di recare pregiudizio ai creditori, sarebbero presunte salvo prova contraria. Secondo tale orientamento, sarebbe l'esecutato, nel processo di cognizione apertosi in forza dell'opposizione all'esecuzione, a dover fornire prova contraria per superare la presunzione a favore del creditore: più precisamente, l'art. 2929-bis avrebbe introdotto un'inversione dell'onere probatorio

---

<sup>136</sup> B. CAPPONI, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis c.c.(la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, cit., p. 3.

<sup>137</sup> M. BOVE, *Profili processuali dell'art. 2929-bis cit.*, p. 168, è “*lo stesso onere probatorio che avrebbe dovuto sopportare ove egli avesse prima appunto celebrato il momento cognitivo*”.

rispetto alla ordinaria revocatoria<sup>138</sup>. Tale interpretazione, suggerita dalla lettera del comma terzo, introduce una delle più grandi criticità del nuovo rimedio.

E' appurato che chi esperisca un' azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. debba provare l'esistenza di tutti i presupposti richiesti<sup>139</sup>. Ciò è espressione di un principio, rinvenibile all'art. 2697 cod. civ., il quale impone a chi abbia l'iniziativa processuale l'*onus probandi* per i fatti a supporto della propria iniziativa.

Tale distribuzione dell'onere della prova ha spinto la giurisprudenza, tuttavia, ad interpretare i presupposti di cui all'art. 2901 in senso decisamente più favorevole per il creditore: in riferimento al presupposto dell' *eventus damni* la Suprema Corte ha onerato il debitore, invece del creditore, della prova della residua capienza del proprio patrimonio rispetto alle ragioni di credito<sup>140</sup>; quanto alla *scientia fraudis*, ha concesso ampio spazio alle presunzioni e, inoltre, considera irrilevante l'intenzione di procurare un pregiudizio al creditore, ritenendo sufficiente la consapevolezza da parte del debitore di nuocere alle ragioni creditorie<sup>141</sup>. In aggiunta, la giurisprudenza in tema di revocatoria ritiene non necessaria "*la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore*", reputandosi sufficiente, quale presupposto

---

<sup>138</sup> A. TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. n. 59/2016:... terza e non ultima puntata della never ending story (sulle sofferenze bancarie)*, in *Corr. giur.*, 2016, p. 1338; G. RIZZI., *L'art. 2929-bis c.c.: una nuova tutela per il ceto creditorio*, cit.; <sup>138</sup> G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla "Renziana"?*, cit., p. 25; M. DE CRISTOFARO, *La prospettiva processuale della pauliana (note sull'introduzione del nuovo art. 2929 bis c.c.)* cit., p. 443; A. FEDERICO, *Alienazioni a titolo gratuito e tutela dei creditori ex art. 2929 bis c.c.*, cit., 797; A. DI SAPIO, *L'art. 2929-bis dalla prospettiva della tutela dell'affidamento dei terzi*, cit., p.304, auspica "*un'azione di rivalsa nei riguardi del debitore/donante per l'azione espropriativa subita. Azione qui anticipata e, dunque, con un rischio di pregiudizio maggiore di quello legato more solito ad un giudicato revocatorio.*"

<sup>139</sup> non a caso autorevole dottrina afferma che l'azione revocatoria è "*di difficile esperimento*", F. GALGANO, *Trattato diritto civile*, Padova, 2010, p. 361 e ss.

<sup>140</sup> *ex multis* Cass., 29 marzo 2007, n. 7767.

<sup>141</sup> Cass., 3 maggio 1996, n. 4077; Cass., 10 luglio 1997, n. 6272; Cass., 29 luglio 2004, n. 14489; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20813.

per l'esperimento dell'azione, "soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito".<sup>142</sup>

L'inversione dell'onere probatorio, dunque, ha l'effetto di rendere decisamente più gravosa la posizione del debitore: la prova della mancanza del pregiudizio obiettivo, ma soprattutto lo stato soggettivo del disponente, potrebbe, infatti, consistere in una vera e propria *probatio diabolica*<sup>143</sup>, sebbene si faccia ampio ricorso in materia a presunzioni semplici. La posizione del debitore in tale sede, più precisamente, verrebbe a dipendere dalla considerazione del rimedio quale una revocatoria semplificata o un'azione del tutto diversa: nel primo caso, infatti, il dubbio è che si applichi la costante giurisprudenza *pro creditore* appena esposta. Ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, di conseguenza, l'esecutato dovrebbe *in primis* provare la residua capienza del proprio patrimonio ma, quanto all'elemento soggettivo, non basterebbe la prova dell'assenza dell'intenzione di ledere gli interessi dei creditori: secondo la richiamata giurisprudenza, infatti, il debitore o il terzo dovrebbero provare la totale inconsapevolezza di recare un pregiudizio ai creditori, al fine di superare la presunzione posta dell'art. 2929-bis a favore degli stessi.

Più audacemente, alcune voci<sup>144</sup>, al fine di mitigare la debolezza della difesa del debitore come strutturata dal comma terzo, hanno affermato che con l'art. 2929-bis non si avrebbe un'inversione dell'onere probatorio, ma un'inversione dell'iniziativa

---

<sup>142</sup> Cass., 3 febbraio 2015, n. 1902; Cass., 29 aprile 2009, n. 10052.

<sup>143</sup> B. CAPPONI, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis c.c. (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, cit., p. 7.

<sup>144</sup> L. CROTTI, *L'art 2929-bis, c.c.: il complesso equilibrio tra l'interesse dei creditori e l'esercizio del potere di disposizione indiretta*, in <https://studiolegalelucacrotti.it>, 2016, p. 11; V. VIOLANTE., *L'esecuzione forzata senza revocatoria di cui all'art. 2929 bis c.c. introdotto con il d.l. 27-6-2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6-8-2015, n. 132*, cit., p. 588 ss; M. CIRULLI, *la riforma del processo esecutivo*, in <http://www.anfpescara.it>, 2016.

processuale: in tal senso l'art. 2929-bis introdurrebbe una *provocatio ad opponendum*. L'auspicio di tale dottrina, si sottolinea, è che si intenda solo l'onere di opporsi a carico del debitore, nella forma di una mera negazione dei presupposti per agire, e non l'onere di fornire la gravosa prova contraria. Secondo tale orientamento, infatti, una volta giunti dinanzi al giudice della cognizione in forza delle norme di cui agli artt. 616 o 619 cod. proc. civ., dovrebbe essere il creditore a provare i presupposti della revocatoria così come richiamati dal terzo comma dell'art. 2929-bis, al pari di quanto avviene tradizionalmente, si sottolinea, nel caso in cui venga esperita la revocatoria ex art. 2901 cod. civ.<sup>145</sup>.

Tale asserzione, tuttavia, resta un auspicio: *in primis* si rileva che tale orientamento è minoritario, essendo la maggior parte dei commentatori orientati nell'affermare l'inversione dell'onere probatorio; ancora, il dato positivo<sup>146</sup> non è esplicito nel senso di gravare il creditore della prova dei presupposti richiesti. Appare difficile, dunque, affermare che il legislatore intenda dapprima consentire al creditore di agire *in executivis* a condizione semplificate e, soprattutto, presunte in forza della suddetta *fictione iuris* e poi sollevi l'esecutato dall'onere probatorio in seguito all'opposizione<sup>147</sup>.

---

<sup>145</sup> non mancano sentenze che sollevano l'opponente all'esecuzione dall'onere della prova, Cass., 30 maggio 2015, n. 12286.

<sup>146</sup> G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla "Renziiana"?*, cit., p. 25.

<sup>147</sup> Secondo la Relazione: "Coerentemente con la presunzione di frode, è prevista l'inversione dell'onere della prova".

In definitiva, benché dottrina dominante rilevi l'irragionevolezza di tale assetto, sopravvive il legittimo dubbio che il debitore (o il terzo), oltre a subire un'esecuzione senza accertamento, debba anche fornire prova contraria per difendersi.

Merita di essere sinteticamente affrontato il problema della sospensione dell'esecuzione. In mancanza, infatti, l'eventuale accoglimento dell'opposizione, rischia di rimanere una mera vittoria processuale: difficilmente al terzo acquirente potranno essere opposti gli effetti della sentenza che abbia accertato l'inesistenza delle condizioni per l'accesso all'esecuzione speciale; il regime di stabilità della vendita forzata, infatti, milita a favore del terzo acquirente. In tal caso, secondo dottrina, per il soggetto vittorioso residuerebbe il mero diritto al risarcimento del danno<sup>148</sup>.

#### 4.1 La trascrizione e il problema del subacquirente

L'art. 2914 cod. civ., come noto, afferma che non hanno effetto nei confronti del creditore pignorante e di quello interveniente le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, a meno che non siano state trascritte anteriormente al pignoramento. L'art. 2915, comma 1, cod. civ., con lo stesso tenore letterale dell'art. 2914 cod. civ. dispone che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del

---

<sup>148</sup> B. CAPPONI, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis c.c. (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, cit., p. 5.

pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri.

L' art. 2929-*bis* c.c. introduce un'evidente alterazione di tale sistema, regolato dal principio *prior in tempore potior in iure*. Infatti, sebbene l'acquirente provveda diligentemente a trascrivere il proprio acquisto, potrà comunque vedere aggredito il bene oggetto di alienazione a titolo gratuito da parte del creditore del proprio dante causa che trascriva, a sua volta, l'atto di pignoramento. Discorso analogo può essere fatto con riferimento agli atti che importano vincoli d'indisponibilità a cui, pure, l'art 2929-*bis* si riferisce.

Uno dei nodi problematici di maggior rilievo della revocatoria semplificata, derivante dall'indebolimento della funzione della trascrizione che è conseguenza della Novella è, senza dubbio, quello della sua applicabilità o meno anche all'acquisto da parte del terzo sub-acquirente dell'avente causa del debitore<sup>149</sup>. La norma, infatti, afferma: *“Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario”*.

In merito a tale problema, la dottrina ha fornito soluzioni interpretative divergenti, in considerazione della natura del nuovo rimedio: con l'introduzione dell'art 2929-*bis* cod. civ., si ricorda, il legislatore ha omesso un coordinamento con la disciplina dell'azione revocatoria e, così facendo, ha determinato il sorgere di una serie di

---

<sup>149</sup> C. DORE JR., *La tutela del creditore ex art. 2929-bis cod. civ.: il legislatore combatte la “crisi economica” aprendo la “crisi degli istituti?”*, in *Riv. dir. civ.*, p. 1160 ss.; A. DI SAPIO, *Introduzione all'art. 2929-bis e al novellato art. 64 l. fall.*, DEI, 2016, p. 209 ss.

interrogativi in merito al rapporto intercorrente tra i due rimedi e alla possibilità di applicare al nuovo rimedio le regole previste per la revocatoria tradizionale.

Ebbene, nell'ambito della revocatoria tradizionale<sup>150</sup>, il legislatore risolve il problema del sub-acquirente all'art. 2901 ult. co. cod. civ., stabilendo che *“l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”*. Il legislatore, dunque, fa salvo solo il sub-acquisto a titolo oneroso, a condizione che sia compiuto in buona fede e che sia trascritto anteriormente alla domanda, mentre il sub-acquisto a titolo gratuito è in ogni caso travolto dalla sentenza di inefficacia relativa.

Ora, per quanto concerne il caso del sub-acquirente a titolo oneroso, chi ritiene che lo strumento in esame non differisca affatto dalla revocatoria tradizionale, trattandosi di una revocatoria sì, ma dagli effetti anticipati, afferma l'applicabilità *tout court* dell'art. 2901, ultimo comma, cod. civ. anche alla revocatoria semplificata. Quindi, secondo questa dottrina l'acquirente a titolo gratuito che volesse rivendere il bene potrebbe farlo tranquillamente e la tempestiva trascrizione della rivendita varrebbe a rendere inoperante la successiva trascrizione del pignoramento<sup>151</sup>. Chi ritiene, viceversa, che vi sia differenza tra le due azioni considera l'applicazione delle regole

---

<sup>150</sup> A. TORRENTE — P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, cit., p. 470 e ss.

<sup>151</sup> F. PATTI, *L'articolo 2929-bis c.c.: fondamento, portata e limiti*, relazione al Convegno di studi, Ragusa, 10 ottobre 2015, p. 9, secondo cui *“Nonostante l'espressione “terzo soggetto ad espropriazione” non sembri far distinzione alcuna fra i soggetti qualificabili come terzi, l'effetto devastante di una interpretazione estensiva ci costringe a dover ridimensionare la portata della norma con riguardo al principio della certezza del diritto e della affidabilità del terzo di buona fede. Nel rispetto dei principi generali del diritto riteniamo preferibile dover pensare che l'esecuzione possa essere promossa unicamente nei confronti del beneficiario dell'alienazione a titolo gratuito, senza consentire che l'azione esecutiva possa avere carattere reale con possibilità di sequela nei confronti dell'avente causa del beneficiario dell'atto dispositivo”*.

previste per la revocatoria tradizionale non ammissibile *tout court*, tuttavia, ritenendo che vi sia identità di *ratio* fra rimedio tradizionale e quello del 2015, ritiene applicabile l'art. 2901, ultimo comma, cod. civ. per via analogica. Secondo tale teoria, infatti, la Novella avrebbe introdotto una disciplina non eccezionale<sup>152</sup>.

Parte della dottrina suggerisce un'interpretazione restrittiva dell'art. 2929-bis, considerando tale "*azione esecutiva speciale*", una norma eccezionale, di conseguenza esclude l'interpretazione estensiva come quella analogica. Tale orientamento esclude in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2929-bis al caso del sub-acquirente, sulla base del dato positivo: la norma parla, infatti, di "*creditore pregiudicato da un atto del debitore*". Pertanto il "*terzo proprietario*" di cui al comma terzo, non sarebbe un qualsiasi terzo dopo una più o meno lunga catena di trasferimenti, ma unicamente il terzo "*beneficiario diretto*"<sup>153</sup>.

Del tutto divergente, ma largamente condiviso in dottrina, è l'orientamento che rinviene nell'art. 2929-bis un rimedio del tutto nuovo rispetto alla revocatoria, sia quanto ai presupposti, sia quanto alla *ratio*<sup>154</sup>. *In primis* si noti che, ai sensi del primo comma, l'alienazione a titolo gratuito è presupposto per agire, pertanto, il secondo comma con l'espressione "*quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è*

---

<sup>152</sup> G. PETRELLI, *Articolo 2929-bis del codice civile. Pignoramento di beni oggetto di vincoli di indisponibilità e di alienazioni gratuite*, cit.

<sup>153</sup> *ex multis*, B. CAPPONI, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis c.c. (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, cit., p. 13, "*I tempi stessi prefigurati dalla norma (l'anno dalla trascrizione del negozio a titolo gratuito, che pregiudichi il creditore) fanno pensare che l'atto considerato dal bypass sia uno soltanto. Applicare la norma nel caso di circolazione del bene, con la conseguenza di coinvolgere più negozi e più soggetti, sembra soluzione contrastante col suo carattere eccezionale.*"; M. BOVE, *Profili processuali dell'art. 2929-bis*, cit., 2016, p. 157 ss.; G. MICCOLIS, *Brevi riflessioni sull'art. 2929-bis c.c.*, cit., p. 335 ss.; M. BIANCA, *Il nuovo art. 2929-bis del codice civile. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, cit., p. 1150.

<sup>154</sup> G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla "Renziana"?*, cit., p. 42 ss.

*stato trasferito a un terzo*”, secondo tale orientamento, farebbe riferimento ad un qualsiasi ulteriore “*terzo*”, non all’avente causa del debitore; in aggiunta, il terzo comma l’art. 2929-bis, legittima all’opposizione non solo il “*debitore*” e il “*terzo*” ma anche, si sottolinea, “*ogni interessato*”. Sulla base di tale assunto, il trattamento del sub-acquirente dovrebbe essere del tutto disancorato dalla norma di cui all’art. 2901 cod. civ.<sup>155</sup>. In definitiva, secondo tale dottrina, la c.d. revocatoria semplificata dispiegherebbe i suoi effetti contro qualsiasi sub-acquirente, sia esso un “*terzo*”, sia esso un “*quarto*” o un “*quinto*”<sup>156</sup>, a prescindere dall’anteriorità della trascrizione dell’atto di sub-acquisto. La portata di tale orientamento, corroborato dal dato positivo, è dirimpente: concretamente si concede al creditore un diritto di sequela sul bene, anche nella sfera giuridica dei terzi. L’art 2929-bis cod. civ. avrebbe, in definitiva, l’effetto di tramutare, di fatto, il diritto personale del creditore nei confronti del debitore, in un diritto reale, alla stregua di un diritto di ipoteca sul bene. Diversamente la portata della novella ne risulterebbe alquanto indebolita e sicuramente potrebbe dar luogo a facili elusioni laddove il beneficiario di una donazione possa comunque intestare, sia pure fiduciarmente, il bene ad un terzo.

Tale ultimo orientamento è stato in parte criticato: l’art. 2929-bis presenterebbe, secondo autorevole dottrina, un profilo d’incostituzionalità<sup>157</sup> ex art. 3 Cost. Infatti, come noto, il parametro costituzionale richiamato, si declina come canone di

---

<sup>155</sup> Tale autorevole dottrina, si rammenta, non rinviene nel nuovo rimedio una funzione conservativa, bensì una funzione satisfattivo-esecutiva.

<sup>156</sup> G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex. art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla “Renziana”?*, cit., p. 42 e ss.

<sup>157</sup> A.TESTA, *Atti di donazione: gli effetti del nuovo articolo 2929-bis del Codice Civile*, in <http://www.altalex.com>, 2015; A. ANTONUCCI, *L’azione revocatoria semplificata: dubbi di costituzionalità dell’art. 12 D.L. 83/2015*, cit.; D. MURITANO, *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, cit., p. 20.

ragionevolezza, e impone di riservare un “*trattamento uguale a situazioni strutturalmente uguali e un trattamento diverso a situazioni strutturalmente diverse*”. Se si consentisse al creditore pignorante di aggredire il bene nel frattempo divenuto di proprietà di un terzo, il quale l’ha acquistato in buona fede e a titolo oneroso, non sarebbe costituzionalmente giustificata (ex art. 3 Cost.) la disparità di trattamento tra il sub-acquirente di cui all’art. 2929-bis cod. civ., che non potrà, mai, far salvo il suo acquisto e quello di cui all’art. 2901 cod. civ., che potrà assicurare il bene trascrivendo il proprio atto d’acquisto prima della domanda di revoca. In definitiva, il terzo sub-acquirente sarebbe in balia della scelta operata del creditore tra la revocatoria ordinaria e quella semplificata<sup>158</sup>.

Quasi a conferma dei problemi connessi alla lettura del secondo comma, si consideri come questi siano stati riconosciuti successivamente dal legislatore stesso: con l’art. 4, comma 1-bis, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 giugno 2016, n. 119. il legislatore ha introdotto un nuovo ultimo comma all’art 2929-bis, nel quale si afferma che “*l’azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall’avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento*”. Innanzitutto, tale comma costituisce una conferma della condivisibilità della tesi che rinveniva, dalla precedente lettura della disposizione, la potenziale introduzione di un diritto di sequela a favore del creditore. Ebbene, il legislatore del 2016 introduce una soluzione non dissimile a quella adottata in riferimento alla *pauliana* nell’ultimo comma dell’art 2901 cod. civ.: come

---

<sup>158</sup> anche S. PAGLIANTINI, *A proposito dell’art. 2929-bis c.c.: la tutela del credito tra esecuzione forzata speciale e deterrenza*, in *Europa e Diritto Privato*, 2017, p. 167.

precedentemente esposto, il legislatore fa salvo solo il sub-acquisto a titolo oneroso, a condizione che sia trascritto prima della trascrizione del pignoramento.

Quanto al sub-acquirente a titolo gratuito, la disciplina prevista per la classica revocatoria non considera meritevoli di tutela tali atti, neppure se trascritti preventivamente alla trascrizione della domanda. Ora, se il legislatore, nell'ambito della revocatoria tradizionale, esclude in ogni caso la possibilità per il terzo sub-acquirente a titolo gratuito di poter far salvo il proprio acquisto, non si vede come si possa operare una lettura dell'art. 2929-*bis* cod. civ. che comporti la salvezza dell'acquisto a titolo gratuito del terzo, trovandoci di fronte ad una norma che, a differenza della *pauliana*, ha carattere sommario, eccezionale, dettata da esigenze di tipo contingente.

#### 4.2 ... (segue) I conflitti fra creditori

Un ulteriore punto su cui il testo tace, è il problema del conflitto tra i creditori del disponente-debitore e i creditori dell'acquirente-beneficiario a titolo gratuito, nel caso in cui entrambi trascrivano pignoramento avverso il secondo<sup>159</sup>.

---

<sup>159</sup> La Suprema Corte ammette il diritto del creditore revocante di rivalersi sul creditore ipotecario soddisfatto, in caso di accoglimento della revocatoria, v. Cass. 20 aprile 2012, n. 6270 : *“Nel caso in cui sia dichiarato inefficace, in accoglimento di un'azione revocatoria, un atto di concessione volontaria di ipoteca, ma la relativa sentenza sia pronunciata dopo che il creditore ipotecario – convenuto nel giudizio revocatorio – si sia già soddisfatto sul bene oggetto della garanzia, il creditore vittorioso in revocatoria ha diritto di ottenere dal creditore ipotecario, il cui titolo sia stato dichiarato inefficace, la reintegrazione dell'importo che avrebbe potuto ottenere dalla vendita forzata, se non ci fosse stato il concorso dell'altro creditore”*.

Ciò premesso, la dottrina ha opportunamente cercato una soluzione idonea in riferimento a due casi: il primo, in cui siano i creditori dell'alienante a titolo gratuito a trascrivere preventivamente pignoramento ex art. 2929-bis “*nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario*”, rispetto ai creditori dell'avente causa; un secondo caso in cui, invece, i creditori dell'avente causa trascrivano pignoramento avverso il proprio debitore prima che i creditori del dante causa agiscano ex art. 2929-bis.

Innanzitutto, se il bene è pignorato prima dai creditori del disponente, sembra fondato ritenere che i creditori del terzo beneficiario possano sia intervenire nell'esecuzione iniziata dai creditori del dante causa, sia pignorare autonomamente il bene: l'acquirente beneficiario è, infatti, loro debitore, nonché proprietario del bene alienato a titolo gratuito. Tuttavia, nel conflitto tra le categorie, è da ritenere che i creditori del disponente prevalgano su quelli del terzo beneficiario, intervenuti o successivamente pignoranti: l'azione di cui all'art. 2929-bis è equiparata, quanto agli effetti, all'intervenuta revoca giudiziale, pertanto, una volta ammessa, in forza di tale equiparazione, o *fictionis iuris*, l'azione esecutiva da parte dei creditori del dante causa, non avrebbe poi senso farli soccombere rispetto ai creditori dell'avente causa<sup>160</sup>.

Si precisa che, accogliendo l'orientamento secondo il quale l'operatività del nuovo strumento sia da estendere, *erga omnes*, a qualsiasi terzo, alla stregua di un diritto di sequela, i creditori del dante causa siano destinati a prevalere rispetto ai creditori di qualsiasi terzo beneficiario.

---

<sup>160</sup> A. PALAZZO, *Art. 2929-bis c.c. e livello di stabilità degli atti gratuiti*, in <http://www.anailatina.it>, p. 3.

Sulla base di tale assunto, parte della dottrina ha affermato che i creditori dell'acquirente beneficiario possano promuovere opposizione all'esecuzione ex art. 2929-bis cod. civ, terzo comma. In realtà la norma non legittima espressamente tali soggetti, ma consente le opposizioni all'esecuzione a "*ogni altro interessato alla conservazione del vincolo*": è stato osservato dalla dottrina che, proprio in quest'ultima categoria, sembra potersi rintracciare tale legittimazione<sup>161</sup>.

Viceversa, se il bene è pignorato prima dai creditori del terzo beneficiario, i creditori del disponente non potranno intervenire nell'esecuzione, ma solo pignorare il bene ex art. 2929 bis, purchè ciò avvenga entro l'anno dalla trascrizione; argomentare il contrario significherebbe legittimare l'intervento di un creditore nell'esecuzione iniziata, da altri, contro un soggetto che non è suo debitore. Ci si chiede, tuttavia, quale categoria di creditori prevalga nel caso in cui i creditori del dante causa pignorino ex art. 2929-bis. Attenta dottrina ritiene che, se è pur vero è che l'art. 2929-bis ammette, entro il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto, l'azione esecutiva da parte dei creditori del dante causa, e sembra ammettere la prevalenza dei creditori del disponente, è anche vero che ciò non autorizza a pensare che essa giunga a premiare l'inerzia di costoro, tanto da farli prevalere in ogni caso nei confronti dei creditori dell'acquirente-beneficiario che abbiano trascritto il pignoramento. Può quindi ritenersi che qualora i creditori del disponente non abbiano sfruttato la facoltà loro concessa dall'art. 2929-bis, pignorando il bene, essi debbano

---

<sup>161</sup> G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex. art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla "Renziana"?*, cit., p. 21.

cedere rispetto al pignoramento trascritto dai creditori dell'avente causa sul bene medesimo<sup>162</sup>.

Appare necessario, da ultimo, osservare che sul punto alcuni autori sono giunti al medesimo risultato percorrendo una via diverse. Alcuni, ad esempio, ritengono applicabile al caso *de quo*, per identità di *ratio*, le norme in tema di simulazione in via analogica (art. 1416, co. 2, cod. civ.)<sup>163</sup>, altri, invece, applicano analogicamente proprio l'art. 2915, comma 2, cod. civ. equiparando il creditore pignorante all'avente causa dall'esecutato<sup>164</sup>.

## 5. Considerazioni critiche

L'art. 2929-bis, frutto della decretazione d'urgenza, è un rimedio, come esplicitamente si afferma nella Relazione, teso a risolvere il problema delle lungaggini del processo civile, nello specifico in riferimento al recupero crediti<sup>165</sup>.

---

<sup>162</sup> D. MURITANO, *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, cit., p. 18.

<sup>163</sup> "In presenza di una indubbia lacuna legis sul punto, sembra possibile ricorrere, per analogia, al disposto dell'art. 1416, comma 2, c.c.: deve, cioè, ritenersi, per identità di *ratio*, che in sede di espropriazione forzata nei confronti del terzo proprietario (acquirente a titolo gratuito), nella quale per ipotesi concorrano entrambe le categorie di creditori, debba essere data preferenza ai creditori anteriori del disponente", G. PETRELLI, *Articolo 2929-bis del codice civile. Pignoramento di beni oggetto di vincoli di indisponibilità e di alienazioni gratuite*, cit.

<sup>164</sup> "Personalmente ritengo applicabile l'art. 2915, co. 2, c.c. (equiparando il creditore pignorante all'avente causa dall'esecutato)", L. CROTTI, *L'art 2929-bis, c.c.: il complesso equilibrio tra l'interesse dei creditori e l'esercizio del potere di disposizione indiretta*, cit., p. 21.

<sup>165</sup> all'art.12 della Relazione al DDL - conversione in legge del dl 83/2015 -, parla di "un duplice beneficio: uno per il ceto creditorio, che consiste in una riduzione di tempi e costi necessari al realizzo coattivo del credito, in considerazione del fatto che la revocatoria è azione costitutiva e i relativi effetti si ritengono quindi subordinati, secondo stabile giurisprudenza, al passaggio in giudicato della sentenza; il secondo beneficio, che andrebbe a favore dell'amministrazione della giustizia, sarebbe la possibile riduzione di contenzioso, in ragione dell'eventualità che il debitore o terzo assoggettato a esecuzione non proponga opposizione".

Tuttavia, come la stessa dottrina non manca di sottolineare, il prezzo da pagare in nome di un'accelerazione dei tempi processuali potrebbe essere molto alto.

Appare utile procedere all'analisi dei problemi di fondo che hanno spinto il legislatore a introdurre tale rimedio e, probabilmente, a sconvolgere quel sistema di pesi e contrappesi che da un lato la giurisprudenza, dall'altro la legge stessa hanno previsto al fine di bilanciare interessi contrapposti.

Parte della dottrina ha rinvenuto la *ratio* della norma in riferimento al “*momento di grande sofferenza della nostra economia*”<sup>166</sup>, affermando che tale novella miri ad agevolare il recupero crediti, *in primis* quello del ceto bancario<sup>167</sup>, “*essendo evidente, dai repertori di giurisprudenza, che la maggior parte delle azioni revocatorie ordinarie è promossa da istituti di credito*”<sup>168</sup>.

Il suddetto beneficio a favore dell'amministrazione della giustizia, consistente nella riduzione di contenzioso, inoltre, non appare realizzabile nella misura in cui il debitore può in ogni caso dare inizio ad un processo di cognizione attraverso l'opposizione all'esecuzione. Al contrario, l'effetto ottenuto in luogo del “*beneficio*”, è un definitivo aggravio dell'onere probatorio del debitore, nonché un'inevitabile e ulteriore contaminazione del procedimento esecutivo e del ruolo del

---

<sup>166</sup> G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex. art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla “Renziana”?*, cit., p. 28.

<sup>167</sup> C. FRATTA PASINI, *Il nuovo articolo 2645-ter del cod. civ. (le preoccupazioni del mondo bancario)*, in [www.elibrary.fondazione-notariato.it](http://www.elibrary.fondazione-notariato.it).

<sup>168</sup> A. ANTONUCCI, *L'azione revocatoria semplificata: dubbi di costituzionalità dell'art. 12 D.L. 83/2015*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), ricorda che in passato si erano suggerite clausole che imponessero al cliente, nel caso di costituzione di vincolo di indisponibilità, “*un obbligo di sollecita e puntuale informativa a carattere preventivo in favore della banca, in ordine alla determinazione di trascrivere atti ex 2645-ter, espressamente sanzionando l'inadempienza con il recesso della banca dai relativi affidamenti*”: *si era dunque preferito, al fine di scongiurare i rischi connessi alla segregazione patrimoniale, un rimedio di natura contrattuale*”.

giudice dell'esecuzione. La conseguenza è del resto inevitabile: alla "semplificazione" degli accertamenti in sede di cognizione, non può che corrispondere la complicazione dell'esecuzione forzata, più precisamente dell'udienza ex art. 624 c.p.c., nel cui ambito saranno destinati a riemergere i problemi accantonati in precedenza.<sup>169</sup>

Attenta dottrina, inoltre, considerando i potenziali effetti derivanti dall'utilizzo generalizzato di tale rimedio, ha valutato, piuttosto che introdurre un rimedio nuovo, l'opportunità di modificare l'art. 282 c.p.c., al fine di consentire la provvisoria esecutività anche della sentenza costitutiva di primo grado ottenuta ad esito dell'azione revocatoria<sup>170</sup>.

Il legislatore, invece, ha scelto, attraverso il discutibile strumento della decretazione d'urgenza, di introdurre un nuovo rimedio, il quale si somma ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Sembra opportuno ritenere, infatti, che il creditore pregiudicato possa scegliere il rimedio tradizionale in luogo della c.d. revocatoria semplificata ex art. 2929-bis. Naturalmente il ricorso alla revocatoria ordinaria diviene obbligato qualora sia decorso un anno dalla trascrizione dell'atto fraudolento. Un altro problema può sorgere se, a seguito della proposizione della revocatoria ex art. 2901, il creditore provvede a trascrivere il pignoramento ex art. 2929-bis. In tali casi, proprio perché si tratta di due rimedi operanti nel medesimo verso, è

---

<sup>169</sup> Come autorevole dottrina afferma, la Novella è ancora "frutto della tendenza a fare dell'esecuzione forzata il centro pulsante della tutela giurisdizionale dei diritti, e del giudice dell'esecuzione un giudice che accerta ed esegue, conosce e realizza, in un continuum di semplificazioni che nascondono complicazioni e in un contesto, caratterizzato da sommarietà, che inevitabilmente vede riemergere nella sede delle opposizioni esecutive i problemi non risolti in una previa sede di cognizione". <sup>169</sup> B. CAPPONI, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis c.c. (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, cit., p. 14.

<sup>170</sup> A. PANZAROLA, *Art. 2929-bis c.c.*, cit.

possibile pensare che debba essere dichiarata l'estinzione del procedimento ordinario per cessazione della materia del contendere. Il debitore potrà, eventualmente, recuperare il contraddittorio in sede di opposizione all'esecuzione<sup>171</sup>.

Infine, si rammenta che i diritti che trovano tutela nei vincoli di destinazione hanno spesso copertura costituzionale e, richiamando le ampie riflessioni di cui al primo capitolo, per tale motivo sono stati incoraggiati dal legislatore<sup>172</sup>, seppure con costante cautela della giurisprudenza. Adesso, invece, tali atti sono considerati *ex se* "sospetti", tali da giustificare un'esecuzione in forma semplificata. Sulla base di tale assunto la maggior parte dei commentatori ha definito questa come la mancata occasione per modificare coraggiosamente tali singoli istituti, tanto problematici ma altrettanto diffusi e vitali nella prassi dei traffici giuridici. In aggiunta, secondo autorevole dottrina<sup>173</sup>, incombe il rischio di abusi del diritto: è probabile che si faccia di tale nuovo rimedio un uso tanto spregiudicato quanto quello fatto dei vincoli di destinazione.

Inoltre, deve essere sottolineato il pericolo per la certezza dei traffici giuridici, nonché l'immobilizzazione degli stessi: l'interpretazione prevalente della dottrina sul destino del sub-acquisto a titolo oneroso, come detto, tale da attribuire al creditore un

---

<sup>171</sup> G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex. art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla "Renziana"?*, cit., p. 53 e ss.

<sup>172</sup> A. ANTONUCCI, *L'azione revocatoria semplificata: dubbi di costituzionalità dell'art. 12 D.L. 83/2015*, cit.; C. FRATTA PASINI, *Il nuovo articolo 2645-ter del cod. civ. (le preoccupazioni del mondo bancario)*, cit.; D. MURITANO, *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, cit., p. 17.

<sup>173</sup> G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex. art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla "Renziana"?*, cit., p. 4 e ss.

diritto di sequela sul bene, rende tali beni di fatto inalienabili per un anno dall'acquisto<sup>174</sup>.

Il decreto legge n. 83 del 2015 ha, inoltre introdotto un secondo comma all'art. 64 della legge fallimentare che<sup>175</sup> null'altro è che l'applicazione in sede fallimentare del sistema disegnato dall'art. 2929-*bis* c.c. al patrimonio del fallito: in sostanza, oggi, a fronte di un atto a titolo gratuito compiuto dal fallito nei due anni anteriori al fallimento, il curatore può apprendere il bene direttamente mediante la “*trascrizione*” della sentenza dichiarativa di fallimento. Invertendo la tendenza rispetto alla riforma del diritto fallimentare attuata con la legge n. 80 del 2005, il legislatore è ritornato a dare maggiore tutela alla massa dei creditori, decidendo di sacrificare gli atti a titolo gratuito e i vincoli di indisponibilità e gli interessi ad essi sottesi, nonostante ne avesse inizialmente apprezzato la meritevolezza<sup>176</sup>.

Tralasciando ai nostri fini lo sfondo ideologico della Novella denunciato dai commentatori, si noti come, secondo opinione maggioritaria, i nuovi artt. 2929-*bis*

---

<sup>174</sup> si ricorda che diverse voci della dottrina hanno parlato di “*inefficacia relativa e temporanea ex lege*”.

<sup>175</sup> Art. 64, comma 1: “*Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante*”. Comma 2: “*I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36*”; V. FAUCEGLIA, *Riflessioni sul secondo comma dell'art. 64 legge fall.*, in *Dir. fall.*, 2016, 712 ss; R.S. BONINI, *Dall'azione revocatoria all'espropriazione anticipata: la tutela dei creditori rispetto agli atti di destinazione*, in *Giur. it.*, 2016, p. 237.

<sup>176</sup> Nel 2005 ha spostato l'asse degli interessi tutelati da quelli dei creditori a quelli del debitore e suoi aventi causa: è stato considerato, infatti, esente dalla revocatoria fallimentare l'acquisto di prima casa effettuato dal debitore, in quanto investimento produttivo meritevole di interesse ed è stato ridotto ad un anno il tempo a rischio per l'avente causa a titolo oneroso dal fallito.

c.c. e 64, comma 2, legge fall., consacrino un definitivo cambiamento: l'abbandono del *favor debitoris* in luogo del *favor creditoris*<sup>177</sup>.

---

<sup>177</sup> D. BALESTRA, *L'articolo 2929 bis: tutela del creditore forte o "abuso" del diritto?*, in [www.studiolegalebalestra.it](http://www.studiolegalebalestra.it); A. ANTONUCCI, *L'azione revocatoria semplificata: dubbi di costituzionalità dell'art. 12 D.L. 83/2015*, cit..

## CAPITOLO III

### L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

#### 1. Gli atti interessati

Il termine “vincolo” è utilizzato dal Codice Civile in casi svariati, sia in riferimento a rapporti reali<sup>178</sup>, sia in riferimento a rapporti personali<sup>179</sup>. Ora, come anticipato, non tutti i vincoli sono idonei a pregiudicare i creditori, in quanto non tutti sono suscettibili di modificare qualitativamente o quantitativamente il patrimonio del debitore e, di conseguenza, la garanzia patrimoniale generica che esso costituisce ex art. 2740 cod. civ.<sup>180</sup>

Ora, introducendo l'art 2929-bis un rimedio a favore del “*creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore di costituzione di vincolo di indisponibilità*”, richiama proprio quei vincoli idonei a costituire una separazione o specializzazione patrimoniale: la dottrina in merito, ha sottolineato come manchi un espresso coordinamento con l'art. 2915 cod. civ.<sup>181</sup>, tale da dirimere ogni dubbio sull'espressione utilizzata dal legislatore del 2015, ma che, pacificamente, il

---

<sup>178</sup> vincolo pertinenziale di cui all'art 817 cod. civ., vincolo idrogeologico di cui all'art. 866 cod. civ., vincolo forestale di cui all'art. 1044 cod. civ.

<sup>179</sup> vincolo di esclusiva (art. 1751-bis cod. civ.), patto di non concorrenza (art. 2222 cod. civ.)

<sup>180</sup> Ci si riferisce ai “*patrimoni separati*” che, richiamando autorevole dottrina, consistono in un “*nucleo a sé stante di beni e diritti all'interno del patrimonio del debitore, sottratti alla funzione di garanzia svolta dal restante patrimonio generale, in quanto riservati al soddisfacimento di dati creditori*”, M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., p. 181 ss.

<sup>181</sup> Art. 2915 cod. civ., primo comma: “*Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento*”.

riferimento a tali vincoli si rinvenga dalla Relazione al disegno di legge di conversione, che vi fa espresso riferimento<sup>182</sup>.

Ora, il problema, frutto del tentativo della dottrina di limitare il più possibile l'ambito di applicazione del nuovo strumento, riguarda la riferibilità dell'espressione "*a titolo gratuito*" anche ai vincoli di indisponibilità. Sul punto si registra una netta scissione in dottrina. Secondo alcuni, occorrerebbe riferire l'espressione "compiuto a titolo gratuito", tanto al primo che al secondo tipo di atto<sup>183</sup>. A ben vedere, però, questa impostazione, che ritiene riferibile il requisito della gratuità ad entrambi gli atti contemplati dalla norma, ha ricevuto critiche anche da quella parte della dottrina che considera i vincoli di destinazione, non già come atti intrinsecamente gratuiti, ma a causa neutra<sup>184</sup>.

---

<sup>182</sup> Relazione al ddl di conversione, cit., a p. 14: "*L'azione esecutiva si svolge contro il debitore, se i beni sono tuttora a lui appartenenti (ad esempio fondo patrimoniale, trust auto-dichiarato), o nei confronti del terzo proprietario, se con l'atto dispositivo o di vincolo o in esecuzione dell'atto stesso il bene pignorato è stato trasferito, assegnato o conferito a persona diversa dal debitore-disponente. La presunzione di inefficacia dell'atto programmatico, costitutivo del vincolo, si estende all'atto esecutivo*".

<sup>183</sup> F. MECENATE, *Negozi fiduciari, vincoli di destinazione e garanzie del credito*, in AA.VV., *Il negozio di destinazione fiduciaria*, Milano, 2016, p. 24; dello stesso avviso, S. MEUCCI, *Il nuovo art. 2929-bis c.c. nel quadro degli strumenti di tutela dei creditori*, in *Persona e Mercato*, 2015, 2, p. 13.; L. BALLERINI, *Atti di destinazione e tutela dei creditori: L'art 2929-bis c.c. riduce i confini della separazione patrimoniale*, in *Giur.it.*, p. 224, secondo cui "*si potrebbe obiettare, in proposito, che l'intestazione della norma, rubricata espropriazione "di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito", sembra riferire tale requisito esclusivamente ai negozi di alienazione. Ma l'obiezione è superata dal corpo dell'enunciato normativo dove la gratuità è collegata, in modo inequivoco, all'atto del debitore, sia esso traslativo o costitutivo del vincolo*"; in senso conforme V. VIOLANTE, *L'esecuzione forzata senza revocatoria di cui all'art. 2929-bis c.c. introdotto con il d.l. 27-6-2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6-8-2015, n. 132*, cit., p. 588.

<sup>184</sup> Infatti, "*eccezzuati i casi in cui l'elemento causale è completamente e inderogabilmente delineato dal legislatore, di regola l'atto costitutivo di vincolo è un negozio con causa neutra, suscettibile di colorarsi di onerosità o gratuità in virtù di elementi estrinseci rispetto allo schema legale*"; così F. MECENATE, *op. cit.*, p. 22.

Ulteriore punto forza di chi ritiene non riferibile la gratuità anche ai vincoli suddetti, consiste nel fatto che, ove si ammettesse che gli atti di destinazione nell'interesse della famiglia o per la tutela dei soggetti disabili siano qualificabili come atti costitutivi di vincoli di destinazione a titolo gratuito, essi sarebbero resi inefficaci dalla nuova disposizione, mentre rimarrebbero in piedi gli atti costitutivi di vincoli a titolo oneroso, come per esempio quelli stipulati per esigenze di natura finanziaria o imprenditoriale, come per esempio un patrimonio dedicato ad uno specifico affare o un atto di destinazione con funzione di ristrutturazione del debito<sup>185</sup>.

Più problematica appare l'interpretazione dell'espressione "*atti di alienazione compiuti a titolo gratuito*". E' appurato, innanzitutto, che ogni qualvolta il debitore compie atti di disposizione del proprio patrimonio che diminuiscano la garanzia generica offerta ai creditori si verifichi un pregiudizio per le ragioni degli stessi; oltre agli atti di costituzione di vincoli di destinazione, dunque, gli atti di alienazione sono potenzialmente lesivi degli interessi dei creditori, siano essi a titolo oneroso o a titolo gratuito<sup>186</sup>.

A differenza dell' *actio pauliana*, l'art. 2929-bis cod. civ., non ricomprende fra i presupposti gli atti a titolo oneroso, in quanto il legislatore ritiene di dover tutelare l'interesse dell'acquirente a titolo oneroso, pertanto esclude che in tal caso la

---

<sup>185</sup> M. BIANCA, *Il nuovo art. 2929-bis del codice civile. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 1135 s.; C. DORE JR., *La tutela del creditore ex art. 2929-bis cod. civ.: il legislatore combatte la "crisi economica" aprendo la "crisi degli istituti"?*, *ibidem*, 2016, 1155 s.

<sup>186</sup> Con il rimedio dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., invero, il creditore trova tutela sia nel caso di atti di alienazione a titolo gratuito che, nel rispetto di più rigorose condizioni (*participatio fraudis*), nel caso di atti a titolo oneroso, v. A. TORRENTE — P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, cit., p. 470 e ss.

cognizione possa essere “*bypassata*”<sup>187</sup>. La norma, pertanto, circoscrive l’ambito di applicazione esclusivamente ai suddetti atti a titolo gratuito.

Orbene, l’utilizzo di tale espressione ondivaga, rimette all’interprete lo sforzo di individuare i confini dell’applicabilità del rimedio. Si noti sin da subito che tali scelte linguistiche da parte dei *conditores* risultano inadeguate: infatti i commentatori, in considerazione della portata del rimedio, sottolineano che l’individuazione dell’ambito di applicazione meritava maggiore precisione<sup>188</sup>. A fronte della vaghezza del tenore letterale, più precisamente, l’applicazione più o meno ampia del rimedio, in assenza di pronunce di legittimità, verrà a dipendere da una concezione della novella come rimedio eccezionale, piuttosto che di un rimedio generale<sup>189</sup>.

La categoria degli “*atti di alienazione compiuti a titolo gratuito*”, difatti, è di tale ampiezza da ricomprendere non solo la donazione, ma anche le liberalità non donative<sup>190</sup>, nonché un amplissimo numero di atti a titolo gratuito non caratterizzati dallo spirito di liberalità, siano essi tipici o atipici<sup>191</sup>.

---

<sup>187</sup> Relazione, cit., p 14: “*in considerazione della presenza di un legittimo interesse del terzo contraente a non subire aggressioni esecutive senza un previo giudizio di cognizione ordinaria, sia della maggiore difficoltà di prova della revocabilità*”.

<sup>188</sup> D. MURITANO, *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, cit.

<sup>189</sup> si ricordi che in riferimento alla trascrizione e al rapporto con il terzo sub-acquirente dottrina prevalente ha affermato la presenza di un diritto di sequela sul bene a favore dei creditori dell’alienante a titolo gratuito. G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex. art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla “Renziana”?*, cit., p. 42 e ss.

<sup>190</sup> alcuni esempi di liberalità indiretta sono, qualora sussista nell’*expressio causae* lo spirito di liberalità: l’assunzione dell’obbligo altrui, come espromissione e acollo; la remissione del debito; l’adempimento del terzo; la rinuncia abdicativa. v. G. AMADIO, *La nozione di liberalità non donativa nel codice civile*, in <http://elibrary.fondazione-notariato.it>.

<sup>191</sup> A. TORRENTE, *La donazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, cit., p. 4 e ss.

Ci si chiede se tale scelta legislativa trovi giustificazione nella necessità di conferire maggiore tutela possibile alle ragioni del ceto creditorio, considerato sempre e comunque “vittima” dell’uso fraudolento, da parte dei debitori, di atti “*sospetti*”<sup>192</sup>: con tale rimedio, i cui effetti, come precedentemente esposto, risultano tutt’altro che ristretti, l’intento del legislatore del 2015 sembrerebbe quello di attrarre nell’ambito di applicazione della novella il maggior numero di atti potenzialmente fraudolenti<sup>193</sup>.

Ora, secondo alcuni, il legislatore avrebbe peccato di superficialità: il tenore letterale della norma, suscettibile di molteplici letture, troverebbe spiegazione in una presunta fretteolosità che caratterizza ormai il lavoro dei *conditores*, argomento rafforzato dall’utilizzo della decretazione d’urgenza, strumento legislativo, questo, che mal si

---

<sup>192</sup> A. ANTONUCCI, *L’azione revocatoria semplificata: dubbi di costituzionalità dell’art. 12 D.L. 83/2015*, cit.; C. FRATTA PASINI, *Il nuovo articolo 2645-ter del cod. civ. (le preoccupazioni del mondo bancario)*, cit.; D. MURITANO, *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, cit., p. 17; A. PANTALEO, *Il nuovo articolo 2929-bis c.c.: prime riflessioni*, in *www.dirittobancario.it*, p. 2 ss.

<sup>193</sup> A tale *trend* legislativo si accompagna un *trend* giurisprudenziale: la giurisprudenza, nella medesima direzione, amplia il concetto di “atto a titolo gratuito”, disancorandolo dalla forma del rapporto. Più precisamente, le Sezioni Unite, con sentenza del 18 marzo 2010, n. 6538, pronunciandosi sul concetto di gratuità hanno affermato che, in tema di revocatoria fallimentare, “la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull’esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall’apprezzamento dell’interesse sotteso all’intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall’entità dell’attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa; (...) mentre la causa concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l’ordinamento pone rimedio con l’inefficacia ex lege”. La decisione citata, per la verità, attiene alla dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito ai sensi dell’art. 64 legge fall.; tuttavia il ragionamento della corte sembra applicabile anche alla fattispecie di cui all’art. 2929-bis c.c., posto che tale norma, seppur con modalità differenti, persegue l’identico fine della revocatoria fallimentare. Del resto, ricorda, quasi a voler uniformare la disciplina ordinaria a quelle fallimentare con lo stesso d.l. 83/2015, è intervenuto ritoccando anche l’art. 64 legge fall. Per due pronunce conformi, cfr. Cass. 28 maggio 2015, n. 11018 e Cass. 24 giugno 2015 n. 13087.

concilia con la ponderazione e il confronto<sup>194</sup>. Secondo altri, tuttavia, il legislatore sarebbe stato molto attento: nel bilanciamento degli interessi in gioco avrebbe, infatti, scientemente optato per il sacrificio degli interessi della famiglia o, più in generale, degli interessi che spingono alla costituzione di un vincolo di indisponibilità. Dopotutto, il periodo di profonda crisi a cui si assiste, potrebbe aver spinto il legislatore a tutelare con maggior forza solo determinati interessi<sup>195</sup>.

## 2.1 La c.d. revocatoria semplificata applicata ai “vincoli di indisponibilità”: fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale, istituito lungamente collaudato nel nostro ordinamento, predisposto dal legislatore per la tutela dei “bisogni della famiglia”, troppe volte ha conosciuto un utilizzo distorto da parte dei debitori, al fine di segregare i propri beni rendendoli inaggregabili, con conseguente pregiudizio per i creditori<sup>196</sup>.

L'introduzione dell'art 2929-bis cod. civ., come emerge dalla suddetta Relazione al ddl di conversione, è chiaramente una risposta a tale utilizzo fraudolento del fondo

---

<sup>194</sup> B. CAPPONI, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis c.c. (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, cit., p. 14; A. PANZAROLA, *Art. 2929-bis c.c.*, cit.

<sup>195</sup> A. ANTONUCCI, *L'azione revocatoria semplificata: dubbi di costituzionalità dell'art. 12 D.L. 83/2015*, cit.; C. FRATTA PASINI, *Il nuovo articolo 2645-ter del cod. civ. (le preoccupazioni del mondo bancario)*, cit.; D. MURITANO, *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, cit., p. 17; G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla “Renziana”?*, cit., p. 10.

<sup>196</sup> F. CARINGELLA, L. BUFFONI, *Manuale di diritto civile*, cit., p. 1936. Come anticipato, la segregazione patrimoniale in tal caso, opera in modo tale da escludere l'aggregabilità dei beni costituiti in fondo, da parte di quei creditori che conoscevano che l'obbligazione fosse stata contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia, con conseguente protezione di tali beni dalle pretese di larga parte dei creditori dei coniugi o, si sottolinea, degli uniti civilmente.

patrimoniale e tale osservazione è, evidentemente, riferibile a tutti i vincoli di indisponibilità. Già prima che il legislatore scegliesse di agire con decisione avverso tali vincoli, prima del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, la giurisprudenza di legittimità, in riferimento ai presupposti della revocatoria ordinaria avverso il fondo, aveva maturato un *trend* tale da favorire gli interessi dei creditori.

Orbene, numerose sono le pronunce della Cassazione<sup>197</sup> nelle quali si afferma la natura di atto a titolo gratuito del fondo patrimoniale. Sulla base di tale assunto, diviene difficile escludere tale istituto dall'ambito di applicazione della revocatoria semplificata. Risultano superabili, infatti, quegli orientamenti volti a rinvenire una natura diversa rispetto a quella cristallizzata dalla costante giurisprudenza.

Vi è chi afferma la natura di atto solutorio del fondo patrimoniale, in quanto questo sarebbe posto in essere in adempimento degli obblighi di cui agli artt. 143 e 147 cod. civ., cioè per far fronte al dovere di solidarietà familiare<sup>198</sup>. Tali norme, tuttavia, non impongono ai coniugi di far fronte agli obblighi nascenti da matrimonio con il preciso strumento del fondo patrimoniale, il quale rimane facoltativo e, soprattutto, integrativo rispetto al regime patrimoniale della famiglia. Ancora, l'atto solutorio è quello con il quale il debitore “*esegue esattamente la prestazione dovuta*”, ex art.

---

<sup>197</sup> Cass., 18 settembre 1997, n. 9292; Cass., 20 giugno 2000, n. 8379; Cass., 17 gennaio 2007, n. 966; Cass. 27 novembre 2012 n. 20995; Cass Sez. Un. 13 ottobre 2009 n. 21658.

<sup>198</sup> T. AULETTA, *Costituzione di fondo patrimoniale e tutela dei creditori personali dei coniugi*, nota a App. Catania, 21 dicembre 1985, in *Giur. Comm.*, 1987, p. 638 e ss.; ID, *Destinazione di beni dei coniugi alla costituzione del fondo patrimoniale ed opponibili dell'atto ai creditori*, nota a Cass. 28 novembre 1990, n. 11449, in *Banca, borsa, tit. cr.*, 1991, p. 694 e ss.; ID, *Il fondo patrimoniale*, Milano, 1990, pp. 29 ss., 110 ss.; P. PERLINGIERI, *Sulla costituzione di fondo patrimoniale*, in *Dir. fam. pers.*, 1977, p. 765; V. DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato*, Milano, 2002, p. 32; R. BERNARDONI, *Fondo patrimoniale e dovere di contribuzione: limiti all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria*, in *Dir. fam. pers.*, 2010, p. 187 ss.

1218 cod. civ.: ebbene, è evidente che il fondo non sia *ex se* idoneo ad adempiere *in toto* al dovere di solidarietà familiare, ma che sia uno strumento che favorisce l'adempimento di tali obblighi<sup>199</sup>.

Appurata la sua natura gratuita del fondo, sia esso costituito dai coniugi, sia esso costituito dal terzo, è indubbiamente esperibile un'azione esecutiva ex art 2929-bis sui beni oggetto del fondo.

Problematico risulta il difetto di coordinamento risultante dal termine di un anno imposto dal suddetto articolo, il quale decorre dalla trascrizione del vincolo: il fondo patrimoniale, come afferma costante giurisprudenza, è infatti reso opponibile ai terzi con l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione dello stesso degrada a mera pubblicità notizia. Ora, i commentatori, si sono chiesti come vada coordinata la revocatoria semplificata con il regime della pubblicità dei regimi patrimoniali della famiglia.

---

<sup>199</sup> E. RUSSO, *Le convenzioni matrimoniali*, Milano, 2004; pp. 120 ss.; secondo l'orientamento in questione, le convenzioni matrimoniali sono quelle che riguardano il regime generale della famiglia, non soltanto i singoli beni. Vedi anche, ID., *Le convenzioni matrimoniali ed altri saggi sul nuovo diritto di famiglia*, Milano, 1983, p. 178, in cui pur non negandosi al fondo patrimoniale la natura di convenzione matrimoniale tipica, si sottolinea che "*il fondo patrimoniale non è un regime patrimoniale della famiglia, ma la condizione giuridica di beni specificamente determinati*", con riguardo al fondo patrimoniale, ne disconosce la natura di convenzione matrimoniale insistendo sulla natura di vincolo in sé, limitato ad uno o più beni determinati, con causa perciò neutra, qualificandolo come "*atto dispositivo*". Ciò, rimane, in ogni caso, una posizione marginale in confronto alla citata giurisprudenza. G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla "Renziana"?*, cit., p. 122, "*similmente all'ipoteca volontaria costituita da marito a favore della moglie a garanzia dell'obbligo al mantenimento derivante da separazione*"; ancora, l'autore pone come esempio il caso in cui il marito che costituisca il fondo patrimoniale, successivamente destini i frutti al gioco d'azzardo.

Si potrebbe ritenere, ad esempio, che l'art. 2929-bis sia norma innovativa rispetto all'art. 162 e che quindi imponga la trascrizione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale avente a oggetto immobili a fini di opponibilità. Al contrario, si potrebbe obiettare che l'art. 2929-bis non è norma speciale rispetto all'art. 162, il quale rimarrebbe applicabile: non va dimenticato, si precisa, che la sufficienza dell'annotazione ai fini dell'opponibilità del fondo ai terzi è tesi giurisprudenziale, formatasi sul disposto degli artt. 167 e ss., per cui si è difficilmente prospettabile un rapporto di specialità tra una disposizione codicistica e una norma di fonte giurisprudenziale. La dottrina, pertanto, suggerisce di ragionare come segue<sup>200</sup>: poiché la norma intende colpire il debitore che sottrae beni al creditore mediante un atto a lui opponibile, l'espressione "*data in cui l'atto è stato trascritto*" andrebbe intesa, per gli atti aventi a oggetto immobili che prevedono per l'opponibilità un mezzo diverso dalla trascrizione, come la data in cui l'atto è stato reso opponibile.

La revocatoria semplificata è un rimedio ancora acerbo: come anticipato, infatti, in assenza di pronunce giurisprudenziali di legittimità che circoscrivano precisamente la portata e l'ambito di applicazione, gli effetti del rimedio potrebbero essere dirompenti.

---

<sup>200</sup> D. MURITANO, *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, cit. Il notaio, nel svolgere il proprio incarico, deve pertanto "*improntare la propria condotta professionale all'osservanza delle più elementari regole di prudenza al fine di assicurare con certezza il conseguimento dello scopo tipico (non meno che del risultato pratico) del negozio richiesto dalle parti*"; anche G. PETRELLI, *Pignoramento di beni oggetto di vincoli di indisponibilità e di alienazioni gratuite*, cit., p. 5. M. BIANCA, *Il nuovo art. 2929-bis del codice civile. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, cit., p. 1135 ss.

Il fondo patrimoniale, in più, è un istituto la cui funzione, pensata per la tutela di interessi costituzionalmente garantiti, aveva già conosciuto una quasi totale erosione a fronte della costante giurisprudenza *pro creditore*, maturata negli anni<sup>201</sup>. Ora, se è indubitabile che fosse necessario un intervento legislativo al fine di porre una soluzione per il recupero crediti, per i tempi del processo civile e per gli interessi dei creditori, è inevitabile che con l'introduzione della revocatoria semplificata, il fondo patrimoniale rischi di diventare un istituto inutilizzabile di fatto. Si precisa, inoltre, che gli effetti del suddetto rimedio hanno pari forza avverso ogni vincolo di indisponibilità: tuttavia, solo il fondo patrimoniale è pensato *expressis verbis* per la tutela di interessi costituzionalmente garantiti. In riferimento a tale istituto acquista maggiore pregnanza, dunque, il bilanciamento di interessi compiuto dal legislatore del 2015, il quale per far fronte a problemi processuali, introduce un rimedio che rischia di avere effetti puramente sostanziali<sup>202</sup>.

---

<sup>201</sup> Cass. 18 luglio 2014, n. 16498.; Trib. Bari 4 marzo 2010, n. 761; Cass. 7 ottobre 2008, n. 24757; Cass. 13 aprile 2016, n. 7343; Trib. Lucca 2 marzo 2016, n. 475; Trib. Lucca 22 febbraio 2016; Trib. Monza 10 dicembre 2015, n. 3065; Cass. 12 novembre 2015, n. 23194; Cass. 27 ottobre 2015, n. 21808; Cass. 30 giugno 2015, n. 13343; Cass. 23 febbraio 2015, n. 3568; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2530; Cass. Civ., Sez. III, 24 marzo 2016, n. 5889.

<sup>202</sup> A. ANTONUCCI, *L'azione revocatoria semplificata: dubbi di costituzionalità dell'art. 12 D.L. 83/2015*, cit.; C. FRATTA PASINI, *Il nuovo articolo 2645-ter del cod. civ. (le preoccupazioni del mondo bancario)*, cit.; D. MURITANO, *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, cit., p. 17; G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla "Renziana"?*, cit., p. 10.

## 2.2 ... (segue) Art. 2929-*bis* e i vincoli di indisponibilità ex art. 2645-*ter* cod. civ.

Il vincolo di cui all'art 2645-*ter*, rappresenta, come ampiamente esposto, un positivo riconoscimento da parte del legislatore di vincoli di destinazione dal contenuto atipico: la norma, secondo prevalente dottrina, avrebbe consentito la costituzione di vincoli di indisponibilità per scopi che, seppur non puramente arbitrari, risultano decisamente più flessibili rispetto alla riserva di cui all'art 2740 cod. civ.;<sup>203</sup>.

Ora, lo stesso art. 2645-*ter* impone un limite ordinamentale all'utilizzo di tali vincoli: il requisito della "meritevolezza", in combinato disposto con l'art. 1322 cod. civ. è posto, secondo giurisprudenza, a pena di nullità del vincolo. Secondo opinione prevalente, si rammenta, il requisito della meritevolezza si risolverebbe in un giudizio di relazione, o meglio ad una comparazione tra gli interessi che la destinazione persegue e gli interessi dei terzi che la stessa comprime<sup>204</sup>. Tale limite, è evidente, non è posto a tutela dei creditori: potrebbe, infatti, ritenersi soddisfatto anche in presenza di una mutazione qualitativa del patrimonio, derivante dalla separazione patrimoniale, tale da pregiudicare in concreto i creditori. Altro è, dunque, l'esigenza di tutela degli interessi dei creditori pregiudicati dall'atto di destinazione, altro è l'esigenza, affidata ad una valutazione di carattere

---

<sup>203</sup> F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 165; D. MURITANO, *Il c.d. trust interno prima e dopo l'art. 2645-ter c.c.*, cit. La dottrina, infatti, interpretava rigidamente, sino a tale momento, la norma, rinvenendo nella stessa il principio del "numerus clausus" dei vincoli di indisponibilità, L. BIGLIAZZI GERI, *Patrimonio autonomo e separato*, cit. p. 292.

<sup>204</sup> G. PERLINGIERI, *Il controllo di 'meritevolezza' degli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 11 ss; A. GENTILI, *La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio delle fattispecie*, cit., p. 49; M. NUZZO, *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, cit., p. 65 ss.; F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter*, cit., p. 165; Trib. Reggio Emilia, 10 marzo 2015, ritiene eccessivo termine di durata del vincolo.

ordinamentale, di contenere entro limiti circoscritti il regime destinatorio del bene e la separazione patrimoniale in deroga all'art 2740 cod. civ.

Nella situazione in cui un vincolo, benché meritevole, leda gli interessi dei creditori, i quali vedono sottratti dati beni dalla garanzia generica del debitore, è indubbio che essi possano agire con i tradizionali mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, *in primis* con l'azione revocatoria: è da respingere la tesi secondo cui il vincolo che leda i creditori sia immeritevole e, dunque, *ex se* nullo<sup>205</sup>. E' evidente, tuttavia, che benché il requisito della meritevolezza *ad validitatem* non sia precipuamente previsto a garanzia dei creditori, gli stessi traggono un beneficio indiretto dalla dichiarazione di immeritevolezza di tali vincoli: dai repertori della giurisprudenza, infatti, emerge come si tenda a spostare il rapporto fra debitore costituente e creditori dal piano della revocabilità a quello della validità<sup>206</sup>.

Ora, come ricordato, l'art 2929-bis ricomprende qualsiasi "*atto (...) di costituzione di vincolo di indisponibilità (...), compiuto a titolo gratuito*". Ebbene, la gratuità di tale vincolo non è desumibile da una giurisprudenza costante al pari del fondo patrimoniale, di conseguenza dovrà accertarsi in relazione all'uso in concreto dell'istituto<sup>207</sup>: in dottrina, infatti, è condivisa la concezione del vincolo ex art 2645-

---

<sup>205</sup> G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex. art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla "Renziana"?*, cit., p. 125.

<sup>206</sup> App. Trieste, 19 dicembre 2013, cit., p. 290

<sup>207</sup> F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 165. In verità, come puntualmente osservato da L. BALLERINI, *Atti di destinazione e tutela dei creditori: L'art 2929-bis c.c. riduce i confini della separazione patrimoniale*, in *Giur. it.*, 2016., p. 224, "*nell'ottica che ammette la struttura bilaterale dell'atto destinatorio, in alternativa a quella unilaterale o come unica configurazione possibile, prevale, tuttavia, l'orientamento più permissivo, secondo il quale, stante la genericità dell'art. 2645 ter c.c., tale atto può presentarsi anche in forma di negozio oneroso,*

ter come negozio “a causa variabile”; ne consegue che, ai fini della nuova revocatoria, andrà, di volta in volta, operata un’indagine finalizzata all’accertamento della *causa in concreto*, essendo l’azione esecutiva ex art 2929-*bis* esperibile solo in presenza di vincoli gratuiti<sup>208</sup>.

Si noti che è ampia la casistica giurisprudenziale: frequente è l’utilizzo del suddetto vincolo nel regime patrimoniale della famiglia di fatto, in sostituzione del fondo patrimoniale, il quale è utilizzabile solo dai coniugi e, da poco tempo, dagli uniti civilmente. Ebbene, molte voci, in riferimento all’applicabilità della revocatoria fallimentare ex art 64 l. fall. la quale, come detto, esclude gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale, hanno affermato la natura di obbligazione naturale<sup>209</sup> del vincolo, costituito per l’assolvimento dell’obbligo di solidarietà familiare e di contribuzione ai bisogni della famiglia nell’ambito della convivenza *more uxorio*. Così opinando, sarebbe esclusa non solo l’esperibilità dell’art 2929-*bis* cod. civ., in quanto le obbligazioni naturali si ritengono escluse anche dall’ambito di applicazione della revocatoria ordinaria e fallimentare. Tuttavia, si sottolinea che

---

*caratterizzato dalla reciprocità dei vantaggi, e dei sacrifici, fra destinante e beneficiario; anzi, sebbene si tratti di un’ipotesi remota, non si dovrebbe escludere la possibilità che il vincolo di scopo sia istituito a fronte di una controprestazione, dando luogo a un rapporto di tipo sinallagmatico”.* Sul punto G. BARALIS, *Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c.*, in AA.VV., *Negoziato di destinazione: percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia privata*, Milano, 2007, p. 134; G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, cit., p. 334 ss.; M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 163 ss.

<sup>208</sup> M. BIANCA, F. MACARIO, G. DE ROSA, A. VALERIANI, G. MARCOZ, *50 quesiti in ordine alla destinazione: aspetti generali*, in *Atti di destinazione - guida alla redazione*, Studio n. 357-2012/C, a cura del Consiglio nazionale del notariato, in [www.notariato.it](http://www.notariato.it).

<sup>209</sup> A. MORACE PINELLI, *Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 1365.

l'assolvimento del dovere morale dovrebbe essere provato in concreto<sup>210</sup>; in caso contrario, appare difficile escludere il vincolo ex art. 2645-ter dall'ambito di applicazione della revocatoria semplificata<sup>211</sup>.

### 2.3 ... (segue) La revocatoria semplificata applicata al *trust*

Dopo la Convenzione de l'Aja del 1985 è stato molto vivo il dibattito dottrinale circa l'accoglimento, all'interno dell'ordinamento, dell'istituto del *trust*. Un orientamento di dottrina e giurisprudenza che negasse *in toto* l'utilizzabilità dell'istituto avrebbe l'effetto di escludere *in nuce* l'esperibilità della revocatoria ordinaria, fallimentare e semplificata avverso il vincolo costituito con *trust*. Tuttavia, come detto, la giurisprudenza corposa formatasi caso per caso circa l'utilizzo di detto istituto, ha favorito la diffusione dello stesso nei traffici giuridici, pur sempre, si sottolinea, nei limiti individuati dalle Corti di merito e di legittimità<sup>212</sup>.

---

<sup>210</sup> G. OBERTO, *Il regime di separazione dei beni tra coniugi. Art 215-219*, in *Il Codice civile. Commentario diretto da P. Schlesinger*, Milano, 2005, p. 249 ss; G. OPPO, *La prestazione in adempimento di un dovere non giuridico (cinquant'anni dopo)*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, p. 516 ss. <sup>210</sup> M. TAMPONI, *Famiglia e lesione degli interessi dei creditori: oltre l'uso strumentale del fondo patrimoniale*, cit., p. 2 ss.; Cass., 8 settembre 2004, n. 18065; Cass., 28 novembre 1990, n. 11449; Trib. Napoli, 12 dicembre 2001; Trib. Brescia, 7 dicembre 2000; Trib. Cagliari, 1 giugno 2000. V. *infra* par. 4.7

<sup>211</sup> Un aspetto critico attiene all'onere della prova: in forza del terzo comma dell'art 2929-bis, il quale, come ampiamente esposto, impone un rovesciamento dell'onere probatorio, il debitore che voglia fare salvo il proprio atto deve provare, a seguito dell'opposizione all'esecuzione, l'assenza delle condizioni per avvalersi della revocatoria semplificata. Ove l'opposizione venga esperita, è necessario provare l'estraneità del debito rispetto allo scopo per il quale il vincolo è stato costituito; ora, la distonia è tale che, mentre nel caso del fondo patrimoniale costante giurisprudenza impone al debitore la prova della conoscenza da parte del creditore dell'estraneità del debito rispetto allo scopo del fondo, nel caso del vincolo ex art 2645-ter, la norma grava di tale onere i creditori: dunque una volta fatti salvi i beni segregati con l'opposizione all'esecuzione, spetterà ai creditori provare la coerenza del debito rispetto allo scopo, v. G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla "Renziana"?*, cit., p. 130.

<sup>212</sup> Trib. Genova 17 giugno 2009, che nomina un amministratore di sostegno e lo autorizza a istituire un trust con beni immobili del soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno; Trib. Bologna 1 aprile 2009, quando dispone che il marito divorziato nomini la ex moglie beneficiaria della metà di un immobile in trust, a titolo di assegno divorzile in unica soluzione; Trib. Trieste decr., Ufficio del Giudice Tavolare, 19 settembre 2007, in cui si ammette la costituzione di un trust per fornire tutela

Orbene, si è detto che, in riferimento al vincolo di cui all'art 2645-ter, la tutela del ceto creditorio abbia trovato attuazione non tanto attraverso la revocabilità del vincolo, con conseguente inefficacia, quanto in riferimento alla meritevolezza del vincolo, in mancanza della quale esso deve ritenersi nullo. Ebbene, mentre è il legislatore stesso a imporre il requisito della meritevolezza per i vincoli ex art. 2645-ter, in riferimento al *trust* emerge come dottrina e giurisprudenza impongano al *settlor* un diverso requisito a pena di nullità: l' "attuabilità". Si è detto, infatti, che tale istituto assume molteplici fattispecie, con la conseguenza che è difficile darne una definizione esaustiva. Il *trust*, più precisamente, non è un mero vincolo, ma può descriversi come un "programma", con la conseguenza che la concreta attuabilità del programma deve rinvenirsi non solo nell'atto costitutivo di *trust*, ma anche degli atti dispositivi che in attuazione dello stesso vengono compiuti. Ora, l'accertamento della non attuabilità del programma realizzerebbe, al pari di un vincolo immeritevole ex art 2645-ter, una tutela anteriore per i creditori rispetto alla revocatoria, e generale, in quanto andrebbe a vantaggio, seppur indirettamente, di tutti i creditori e non solo di quelli che agiscono ex art 2901 cod. civ. Il *trust*, in definitiva, sarebbe nullo<sup>213</sup>.

---

economica e assistenza ad una famiglia di fatto e si afferma, altresì, in conformità a quanto sostenuto da parte della dottrina accademica, la possibilità di costituire un trust per soddisfare interessi meritevoli di tutela in base alle norme costituzionali; ancora Trib. Milano 10 luglio 2007; Trib. Firenze 8 aprile 2004, "i genitori di un minore disabile possono essere autorizzati dal giudice tutelare a vincolare in trust, del quale si fornisce la bozza dell'atto istitutivo, somme del minore, unitamente a somme dei genitori, per l'acquisto di un immobile"; Trib. Perugia 16 aprile 2002, "il trustee che eserciti la potestà genitoriale sulla figlia minorenni può essere autorizzato dal giudice a stipulare in nome e per conto della minore l'atto di adesione al trust di cui è trustee e a disporre la vendita di determinati immobili, il cui ricavato sarà immesso nel trust".

<sup>213</sup> M. LUPOI, *Azione revocatoria e trust familiare*, in *Trusts att. fid.*, 2009, p. 419 ss. Per un'approfondita analisi a riguardo si vedano F. GAZZONI, *Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista «non vivente» su trust e trascrizione)*, cit., p. 11; M. LUPOI, *Lettera a un notaio conoscitore dei trust*, cit., p. 1159 ss.; F. GAZZONI, *In Italia tutto è permesso, anche quel che è*

Ora, è indubbio che un *trust* giudicato attuabile o più in generale, legittimo, possa essere dichiarato inefficace ad esito di un'azione revocatoria ordinaria o fallimentare, qualora pregiudichi i creditori modificando qualitativamente o quantitativamente la garanzia patrimoniale ex art 2740 cod. civ. E' altrettanto vero che, ai fini dell'esperibilità della revocatoria semplificata, detto istituto si discosta sensibilmente dal fondo patrimoniale: non è un atto *ex se* gratuito, manca una giurisprudenza cristallizzata che affermi detta natura, in quanto tale istituto può essere utilizzato per scopi vari.

Chiaramente, qualora il *trust* venga utilizzato per far fronte ai bisogni della famiglia di diritto o di fatto, saranno richiamati gli orientamenti suesposti in riferimento al fondo patrimoniale e all'art 2645-ter: il vincolo non potrà considerarsi come atto posto in adempimento agli obblighi di solidarietà familiare e non potrà negarsi la sua natura di atto a titolo gratuito, con conseguente applicabilità dell'art. 2929-bis<sup>214</sup>.

---

*viatato (lettera aperta a Maurizio Lupoi su trust e altre bagattelle)*, cit., p. 1247; ID, *Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust*, cit., p. 1107; A. GAMBARO, *Notarella in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del trustee ai sensi della XV Convenzione dell'Aja*, cit., p. 257 ss.; C. CASTRONOVO, *Il trust e «sostiene Lupoi»*, cit., p. 449-450.; G. PALERMO, *Contributo allo studio del trust e dei negozi di destinazione disciplinati dal diritto italiano*, cit, p. 417.; ID, *Sulla riconducibilità del «trust interno» alle categorie civilistiche*, cit., p. 133 ss.; C. CASTRONOVO, *Trust e diritto civile italiano*, cit., p. 1326.

<sup>214</sup> A. PANTALEO, *Il nuovo articolo 2929-bis c.c.: prime riflessioni*, cit., p. 3. L'Autore rinvia per un riferimento giurisprudenziale alle sentenze: Trib. Torino 5 maggio 2009; Trib. Reggio Emilia 14 luglio 2007 e 14 marzo 2011.

Tuttavia, emergono dai repertori della giurisprudenza numerose fattispecie di *trust* costituito a titolo oneroso, o di *trust* solutorio<sup>215</sup>. E' evidente, in definitiva, come l'applicabilità dell'art. 2929-*bis*, nel caso di costituzione di *trust*, non sia del tutto automatica. La complessità dell'istituto, che richiede sempre un momento organizzativo e un momento dispositivo, impone necessariamente una considerazione unitaria delle due diverse fattispecie sotto il profilo del collegamento che sussiste tra le stesse, e rende necessaria anche un'indagine relativa all'identificazione di colui che riceve i benefici del *trust* attraverso il veicolo del patrimonio separato<sup>216</sup>. Sarà quindi necessario, per qualificare la fattispecie in termini di gratuità o onerosità, considerare l'intero assetto di interessi, quale risulta dal collegamento tra il momento di organizzazione del singolo *trust* e il momento dispositivo, e dal coinvolgimento sia del disponente sia del *trustee* sia del beneficiario o dei beneficiari<sup>217</sup>.

E' doveroso, ora, osservare la concreta applicazione della revocatoria semplificata al *trust*, nel caso in cui questo sia compiuto a titolo gratuito. Innanzitutto nel caso di *trust* autodichiarato<sup>218</sup>, il creditore iscriverà pignoramento avverso il disponente, in quanto la posizione di questi viene a coincidere con quella del *trustee*. Ove il

---

<sup>215</sup> M. BIANCA, *Il nuovo art. 2929-bis del codice civile. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, cit., p. 1135 ss.

<sup>216</sup> G. TUCCI, *Concorso dei creditori e azione revocatoria*, in *Trusts att. fid.*, 2003, p. 36; S. P. CERRI, *Trust e azione revocatoria nella recente giurisprudenza di merito*, in *Trusts att. fid.*, 2015, p. 137 ss.

<sup>217</sup> D. MURITANO, *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, cit.;

<sup>218</sup> ove si ammetta l'utilizzo di tale fattispecie di *trust* nell'ordinamento.

debitore voglia difendersi, semplicemente esperirà opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.<sup>219</sup>

La situazione appare più complessa nel caso di un rapporto fiduciario nel quale avviene uno sdoppiamento del diritto di proprietà, in proprietà formale, in capo al *trustee*, e proprietà sostanziale, in capo al *settlor*. Come afferma il secondo comma dell'art 2929-bis, qualora il bene, “*per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo*”, si consente di procedere all'esecuzione presso il terzo proprietario nei confronti del *trustee*. Ancora, tale procedura esecutiva diverrebbe esperibile anche avverso il *beneficiary*: in osservanza del programma del *trust*, più precisamente, il *trustee* potrebbe impegnarsi a ritrasferire il bene costituito in vincolo al beneficiario. Si precisa, tuttavia, che il richiamato ultimo comma dell'art. 2929-bis, introdotto nel 2016, fa salvo il sub-acquisto a titolo oneroso trascritto prima del pignoramento, dunque la revocatoria semplificata sarebbe applicabile solo ove il trasferimento al beneficiario avvenga a titolo gratuito o non venga trascritto tempestivamente.

Quanto alla difesa approntata dal terzo comma, secondo tale lettura il *trustee* potrebbe fare opposizione in qualità di “*terzo*”, mentre il beneficiario potrebbe

---

<sup>219</sup> M. A. LUPOI, *Primi temi del diritto processuale dei trust*, in [www.academia.edu](http://www.academia.edu); A. MORACE PINELLI, *Struttura dell'atto negoziale di destinazione e del trust, anche alla luce della legislazione fiscale, ed azione revocatoria*, in *Contr. e impr.*, 2009, p. 449 ss;

opporsi all'espropriazione in qualità di "interessato", essendo sicuramente determinato al mantenimento del vincolo<sup>220</sup>.

#### 2.4 ... (segue) I vincoli di destinazione endosocietari ex artt. 2447-bis ss. cod. civ.

L'art. 2929-bis trova applicazione anche in presenza di patrimoni destinati ad uno specifico affare<sup>221</sup>, costituito con delibera di una società per azioni a titolo gratuito e avente ad oggetto beni immobili o mobili registrati. Tale vincolo di indisponibilità è, infatti, suscettibile di creare una separazione patrimoniale, con conseguente impossibilità per i creditori della società per debiti diversi da quelli assunti per lo specifico affare, di agire esecutivamente sui beni costituiti nel patrimonio destinato.

Sinteticamente, si precisa che il neo-introdotta rimedio conviverà in tal caso non solo con la revocatoria ordinaria, nonché la revocatoria fallimentare, rimedi pacificamente esperibili avverso vincoli aventi uno scopo fraudolento, ma anche con il rimedio specificamente previsto per tali vincoli: l'opposizione presso il Tribunale<sup>222</sup>. E'

---

<sup>220</sup> A. PANTALEO, *Il nuovo articolo 2929-bis c.c.: prime riflessioni*, cit.; G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla "Renziana"?*, cit., p. 140; BATTISTELLA L., *L'opposizione del trustee all'esecuzione forzata: opposizione di terzo, del debitore o agli atti esecutivi*, in AA VV, *I professionisti e il trust, Atti del IV Congresso Nazionale "Il trust in Italia"*, Milano, 2008, p. 234.

<sup>221</sup> G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale II: Diritto delle Società*, cit., p. 178 ss.

<sup>222</sup> V. VIOLANTE, *L'esecuzione forzata senza revocatoria di cui all'art. 2929-bis c.c. introdotto con il d.l. 27-6-2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6-8-2015, n. 132*, cit. p. 532, "Sempre con riferimento agli atti costitutivi di vincoli, la nuova previsione normativa potrebbe forse operare anche a fronte degli atti costitutivi di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui agli artt. 2447-bis ss. c.c. – trascrivibili nelle ipotesi di cui all'art. 2447-quinquies, 2° co., c.c. – atteso che anche in virtù di detti atti si realizza un effetto segregativo del patrimonio sociale. Diversamente, laddove si escludesse, in tale fattispecie, l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, in ragione della circostanza che l'art. 2447-quater c.c. prevede come rimedio tipico a favore dei creditori sociali

evidente l'aggravio della posizione della società debitrice, inevitabile conseguenza di un rimedio volto a tutelare il ceto creditorio. L'opposizione, infatti, non costituisce, impedimento alla proposizione dell'azione revocatoria, essendo diverso, secondo dottrina, l'oggetto dell'azione: la prima mira a far valere non solo il pregiudizio per i creditori in termini di garanzia patrimoniale, ma anche eventuali vizi insiti nella delibera istitutiva; ancora, mentre l'opposizione è volta ad impedire la costituzione del vincolo pregiudizievole, la revocatoria tende a renderlo inefficace *a posteriori*<sup>223</sup>.

Ancora, merita di essere rammentata la riflessione circa la gratuità dei suddetti vincoli, che il tenore dell'art 2929-*bis* pare richiedere: dato l'utilizzo dei patrimoni destinati prevalentemente nell'ambito dell'impresa commerciale, dovrà essere capillare la valutazione circa la gratuità del patrimonio destinato<sup>224</sup>.

### 3.1 Gli “*atti di alienazione compiuti a titolo gratuito*” inclusi: la donazione

L'espressione utilizzata dal legislatore “*atti di alienazione compiuti a titolo gratuito*”, come detto, amplia esponenzialmente l'ambito di applicazione della revocatoria semplificata. Ciò precisato, è evidente che la donazione, che potremmo definire la principale liberalità, ove abbia l'effetto di sottrarre beni dal patrimonio del

---

*anteriori l'opposizione dinanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, l'art. 2929-bis c.c. perderebbe ogni concreta rilevanza”.*

<sup>223</sup> D. U. SANTOSUOSSO, *Art 67-bis l. fall. patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, II, di Lucio Ghia, Carlo Piccininni, Fausto Severini, Torino, 2011.

<sup>224</sup> N. SPADAFORA, D. SCARPA, *Patrimonio destinato e tutela dei creditori sociali e particolari nelle società di capitali*, cit., p. 2 ss.

debitore in pregiudizio ai creditori, legittimi questi ultimi, nel rispetto delle condizioni previste, ad agire ex art. 2929-*bis* cod. civ.

Ora, si rifletta sugli inconvenienti che potrebbe comportare la diretta pignorabilità di qualsiasi bene immobile o mobile registrato ove sia oggetto di donazione, seppur nei limiti di un anno dalla trascrizione. La stabilità degli effetti della donazione e, di riflesso, la certezza del diritto e dei traffici giuridici, conosceva già da prima dell'introduzione del nuovo rimedio delle criticità tali da rendere per certi versi detto contratto sconsigliabile, o comunque, tali da incentivare i contraenti a ricorrere alla simulazione<sup>225</sup>: ci si riferisce non tanto all'azione revocatoria ex art 2901 cod. civ., ovvero alla revocatoria fallimentare, esperibili dai creditori pregiudicati avverso qualsiasi atto a titolo gratuito, quanto a ben noti rimedi che trovano applicazione in maniera specifica nel caso di una donazione. Essa, come detto nel primo capitolo, è revocabile anche da parte del donante stesso per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli, così come espressamente disposto dall'art. 800 cod. civ. Non solo, la donazione è considerata dal legislatore come un anticipo sulla successione, ed è pertanto soggetta all'azione di riduzione da parte dei legittimari<sup>226</sup>.

Il cumulo di tutti questi rimedi a vantaggio dei creditori e non solo, ha l'effetto di scoraggiare ulteriormente l'uso di tale istituto e, inoltre, ravviva la doverosa riflessione circa il bilanciamento degli interessi che il legislatore del 2015 ha compiuto. Il corollario di quanto precisato, inoltre, conduce a considerare senza

---

<sup>225</sup> R. SACCO-DE NOVA, *Il contratto*, cit., p. 455; F. GALGANO, *Il negozio giuridico*, cit., p. 90; A. GIANOLA, *Atto gratuito, atto liberale*, cit., p. 7.

<sup>226</sup> G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 523.

rilevanza l'effettuato accertamento notarile, preventivo rispetto all'atto dispositivo, circa l'estraneità del bene donato da qualsiasi pignoramento. Si precisa che la donazione sarà inclusa nell'alveo della novella anche ove sia compiuta nella forma modale o remuneratoria<sup>227</sup>.

### 3.2 ... (segue) Il patto di famiglia

La dottrina, tradizionalmente, attribuisce all'istituto di cui agli artt. 768-*bis* e ss. natura di negozio a titolo gratuito, con cui si anticipano in vita le disposizioni di tipo testamentario. Più precisamente, tale contratto è considerato una deroga al divieto dei patti successori di cui all'art. 458 cod. civ., con il quale il disponente si accorda con tutti i legittimari, al fine di consentire il passaggio della propria azienda, o delle proprie quote societarie, ad uno o più discendenti. A seguito dell'assegnazione dell'azienda, in forza di tale patto, i discendenti assegnatari si obbligano a liquidare gli altri partecipanti, si sottolinea, anche in natura, in proporzione delle quote stabilite dagli artt. 536 e ss. cod. civ.<sup>228</sup>.

---

<sup>227</sup> A. ANTONUCCI, *L'azione revocatoria semplificata: dubbi di costituzionalità dell'art. 12 D.L. 83/2015*, cit.; C. FRATTA PASINI, *Il nuovo articolo 2645-ter del cod. civ. (le preoccupazioni del mondo bancario)*, cit.; D. MURITANO, *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, cit.; G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex. art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla "Renziana"?*, cit., p. 70.

<sup>228</sup> S. DELLE MONACHE, *Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia*, in *Riv. Notar.*, 2006, p. 906; G. OBERTO, *Il patto di famiglia*, Padova, 2006, p. 45 ss.; G. AMADIO, *Profili funzionali del patto di famiglia*, *Riv. dir. civ.*, 2007, 345 ss.; A. FUSARO, *I patti di famiglia*, in AA.VV. *Il nuovo diritto di famiglia*, trattato diretto da G. Ferrando, II, *Rapporti personali e patrimoniali*, Bologna, 2008, 863; F. GAZZONI, *Appunti e spunti in tema di patto di famiglia*, in *Giust. civ.*, 2006, p. 217; P. MANES, *Del patto di famiglia*, nel *Codice della famiglia commentato*, a cura di M. Sesta, I, Milano, 2009, p. 2120 ss.; M. IEVA, *Divieto di patti successori*, in *Riv. Not.*, 2005, p. 941;

Ora, è evidente che in forza di un patto di famiglia possano realizzarsi diversi atti di alienazione: i primi nei confronti dei discendenti, i secondi a favore degli altri legittimari. Come detto, secondo orientamento tradizionale, il passaggio dell'azienda ai discendenti individuati costituisce atto a titolo gratuito. Ebbene, opinando in tal senso, deve ritenersi esperibile la revocatoria ex art. 2929-*bis*.: sebbene non sia esperibile in riferimento all'azienda *tout court*, lo sarà, infatti, in riferimento ai singoli beni immobili o mobili registrati, i quali sono considerati anche individualmente dalle norme regolanti la circolazione dell'azienda.

Ancora, si rammenta il suesposto dibattito circa la possibilità di estendere il rimedio anche agli atti aventi ad oggetto quote societarie, che troverebbe nel dato letterale della novella un fondamento<sup>229</sup>: come precisa l'art. 768-*bis*, infatti, “*il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote*”. Anche in questo caso, un'interpretazione estensiva della novella, tale da ricomprendere le quote societarie, avrebbe l'effetto di rendere tale rimedio molto penetrante.

Appurata la natura di atto a titolo gratuito del trasferimento d'azienda o di quote, altrettanto non può dirsi con sicurezza in riferimento agli atti compiuti dagli assegnatari a favore degli altri legittimari. Come rileva attenta dottrina, la natura di tali atti, dovrebbe considerarsi non gratuita, in quanto essi costituirebbero il “*prezzo*” da corrispondere agli altri partecipanti al patto di famiglia, corrisposto in forza di un preciso obbligo imposto dall'art. 768-*quater* cod. civ., al fine di accedere ai vantaggi

---

<sup>229</sup> beni “*iscritti in pubblici registri*”, in luogo dell'espressione “*registrati*”.

che tale contratto comporta per i discendenti, i quali divengono titolari dell'azienda o delle quote societarie in deroga all'art 468 cod. civ. Ebbene, ove si condivida tale tesi, in riferimento a tali atti, l'esperibilità della revocatoria semplificata deve ritenersi esclusa<sup>230</sup>.

### 3.3 ... (segue) La comunione convenzionale

Come si è già precisato in riferimento al fondo patrimoniale, le convenzioni patrimoniali fra coniugi non possono considerarsi atti solutori<sup>231</sup>, più precisamente, atti attraverso i quali i coniugi adempiono al dovere di solidarietà familiare, ma costituiscono il mezzo che l'ordinamento fornisce per facilitare la realizzazione della comunione di vita che la famiglia costituisce e, necessariamente, l'adempimento dei doveri coniugali<sup>232</sup>.

Con l'importante Novella del 1975, come noto, il legislatore consente ai coniugi di stipulare, in forma di atto pubblico, convenzioni patrimoniali, con le quali possono articolare il patrimonio familiare in modo tale da meglio soddisfare i bisogni della vita comune. Come altrettanto noto, in assenza di un' espressa scelta di un regime patrimoniale diverso da parte dei coniugi, troverà applicazione la comunione legale,

---

<sup>230</sup> G. OBERTO, *Il patto di famiglia*, cit., p. 57 ss; G. OBERTO, *La comunione legale tra coniugi*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, dir. da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 2010, p. 1000 ss.

<sup>231</sup> T. AULETTA, *Costituzione di fondo patrimoniale e tutela dei creditori personali dei coniugi*, cit., p. 638 e ss; ID, *Destinazione di beni dei coniugi alla costituzione del fondo patrimoniale ed opponibili dell'atto ai creditori*, cit., p. 694 e ss.; ID, *Il fondo patrimoniale*, cit., 110 ss.; P. PERLINGIERI, *Sulla costituzione di fondo patrimoniale*, cit., p. 765; V. DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato*, cit., p. 32; R. BERNARDONI, *Fondo patrimoniale e dovere di contribuzione: limiti all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria*, cit., p. 187 ss.

<sup>232</sup> G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, 2016, p 120 ss;

la quale prevede norme inderogabili regolanti la titolarità dei beni e la responsabilità per le obbligazioni contratte dai coniugi.

Che detti atti siano suscettibili di pregiudicare gli interessi dei creditori, lo confermano giurisprudenza e dottrina, le quali ritengono esperibile, a seconda dei casi, l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. Tuttavia, emerge dai repertori della giurisprudenza che nel caso in cui i coniugi optino per il regime della comunione, ove anteriormente soggetti al regime di separazione dei beni, non risulti in concreto il requisito dell' *eventus damni*, in quanto i creditori, benché la legge imponga l'agredibilità solo sussidiaria dei beni personali, non vedono sottratti i beni dalle proprie pretese.

Ciò premesso, secondo i commentatori<sup>233</sup>, un discorso diverso potrebbe farsi relativamente alla comunione convenzionale: con particolare attenzione agli atti di assoggettamento al regime di comunione dei beni, la dottrina si è interrogata sulla possibilità che i medesimi atti vengano travolti dalla disposizione, oggetto d'esame, di cui all'art. 2929-bis c.c.

Ai fini di una migliore comprensione della suddetta problematica, occorre precisare che la comunione convenzionale è disciplinata dall'art. 210 c.c., ai sensi del quale :  
*“I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'art. 162 c.c., modificare il regime della comunione legale dei beni, purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'art. 161. I beni indicati alle lettere c), d), ed e)*

---

<sup>233</sup> G. RIZZI., *L'art. a-bis c.c.: una nuova tutela per il ceto creditorio*, cit.;

*dell'art. 179 cc. non possono essere ricompresi nella comunione convenzionale. Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale". Secondo la dottrina, per comunione convenzionale non si intende un terzo ed autonomo regime patrimoniale, ma una comunione legale modificata, così come confermato dalla rubrica del predetto art. 210 c.c. : "Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni"<sup>234</sup>.*

Ebbene, attraverso tale modificazione, determinata dall'autonomia negoziale delle parti, i coniugi, nei limiti di cui agli artt. 210 e 211 c.c., possono escludere dalla comunione categorie di beni o, viceversa, prevederne l'assoggettamento. Proprio con riferimento a tale ultima tipologia di convenzione posta in essere tra i coniugi, come anticipato, si pongono gli interrogativi di cui sopra. Ed in effetti, qualora l'assoggettamento riguardi, non acquisti futuri, ma beni già esistenti di titolarità esclusiva di uno dei coniugi, si verrebbe a configurare un vero e proprio trasferimento in capo all'altro coniuge. Il trasferimento in questione dà luogo, tendenzialmente, a liberalità: vi è, infatti il depauperamento del coniuge titolare del bene e l'arricchimento dell'altro. Si rileva, tuttavia, che non sempre in una convenzione matrimoniale può essere presente *l'animus donandi*, il quale deve essere accertato caso per caso; ad ogni modo, secondo dottrina prevalente, si tratterebbe di atti a titolo gratuito. In definitiva, non residuano dubbi sul fatto che essi possano essere assoggettati alla normativa in commento, così come assoggettati, tanto, in sede

---

<sup>234</sup> G. OBERTO, *La comunione legale tra coniugi*, cit., p. 799 ss.

di successione, all'azione di riduzione, quanto, a cura dei creditori personali del coniuge, alla revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c.<sup>235</sup>

#### 4.1 Gli “*atti di alienazione compiuti a titolo gratuito*” esclusi: la donazione indiretta, il *negotium mixtum cum donatione*

Si è precedentemente descritta la c.d. donazione indiretta come quell'atto che produce lo stesso effetto economico della donazione, pur non essendo tale sotto l'aspetto tecnico-giuridico<sup>236</sup>; più precisamente, con questa tipologia di atti si raggiunge il risultato di arricchire una persona senza stipulare un vero e proprio atto di donazione. Pertanto, non si applicano le norme che regolano la forma del contratto di donazione, tuttavia trovano applicazione alcune norme quali la revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli e l'azione di riduzione per lesione della legittima. L'esempio paradigmatico è quello del padre che paga il prezzo dell'immobile acquistato dal figlio, il quale costituisce adempimento da arte del terzo.

Premesso che l'art. 2929-*bis*, fa riferimento alle alienazioni a titolo gratuito aventi ad oggetto beni mobili o immobili iscritti in pubblici registri, si dibatte in dottrina e

---

<sup>235</sup> L. GENGHINI, *Manuali notarili Vol. II - La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, Padova, 2010, p. 350.

<sup>236</sup> M. FRANZONI, *La transazione*, Padova, 2001, p. 440 ss; D. COLANGELI, *La transazione*, Milano, 2012, p. 76; A. FUSARO, *In tema di liberalità non donative: ricognizione della casistica e analisi della prassi*, in *Obbl. e contr.*, 2012, p. 864;

giurisprudenza riguardo l'oggetto della donazione indiretta, non essendo pacifico che questo sia proprio il bene o il diritto reale acquistato.

Ora, secondo parte di dottrina e giurisprudenza<sup>237</sup>, l'alienazione immobiliare non ha luogo a titolo gratuito e, in ogni caso, coinvolge soggetti diversi dal debitore, cioè il padre, riprendendo l'esempio; il negozio che si compie a titolo gratuito è infatti quello avente oggetto il denaro del padre-debitore, con la conseguenza che deve escludersi l'applicabilità dell'art. 2929-bis. Ancora, si sottolinea che dal tenore letterale del suddetto articolo, emerge che la tutela dei creditori sia pensata solo per il caso in cui il debitore-donante si privi direttamente di beni mobili o immobili iscritti in pubblici registri: secondo autorevole dottrina<sup>238</sup>, la gratuità dell'atto richiesta dalla norma, più precisamente, sembra fare riferimento a un diretto esborso del debitore, più che al vantaggio ottenuto dal destinatario della liberalità, esborso che in questo caso ha ad oggetto un'utilità, quella del denaro, non rientrante nell'alveo della norma<sup>239</sup>. Opinare diversamente significherebbe consentire l'espropriazione di un bene che non è mai entrato sostanzialmente nel patrimonio del debitore.

---

<sup>237</sup> G. IACCARINO, *Liberalità indirette. Enunciazione dell'intento liberale quale metodologia operativa*, Milano, 2011, p. 213 ss; S. SATTA, *Diritto fallimentare*, Padova, 1996, p. 206; Cass. civ., 12.5.2010, n. 11496; Cass., 31.1.2014, n. 2149; *contra*, v. Cass., S.U., 5 agosto 1992, n. 9282; A. FORMIGGINI, *L'oggetto della collazione nelle donazioni indirette*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, p. 769 ss.; A. BUSANI, *Donazioni indirette e comunione legale tra i coniugi*, in *Vita not.*, 2001, p. 1235 ss.; U. CARNEVALI, *Intestazione di beni sotto nome altrui*, in *Enc. Giur. Treccani*, XVI, Roma, 1996, p. 5; ID, *Donazioni indirette e successione necessaria*, in *Fam. pers. succ.*, 2010, p. 725 ss.

<sup>238</sup> G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla "Renziana"?*, cit., p. 88.

<sup>239</sup> Così opinando, risulterebbe esperibile la revocatoria semplificata, solo nel caso di un contratto a favore di terzo con effetto reale ex art 1411 cod. civ., ove il promittente-padre, riprendendo l'esempio, non acquisti con una compravendita il bene dello stipulante a favore del terzo-figlio, ma permuti una *res* propria, mobile o immobile iscritto, con il bene dello stipulante. Sull'ammissibilità di tale contratto, C.M. BIANCA, *Diritto civile, III, Il contratto*, Milano, 2000, p. 260; A. FUSARO,

Quanto al *negotium mixtum cum donatione*, si rileva che parte della dottrina<sup>240</sup> ritiene la revocatoria semplificata applicabile. Data la natura mista del negozio in esame, più precisamente, tale orientamento ritiene di poter distinguere quale causa negoziale sia preponderante, se sia la causa di vendita o di donazione, stante l'irrisorietà della controprestazione rispetto al reale valore del bene compravenduto. Sarebbe possibile stabilire, infatti, in sede esecutiva, rapportando prezzo pagato e valore reale del bene, quale porzione dello stesso sia stata donata e quale porzione sia stata acquistata, con la conseguente espropriabilità della sola porzione (*rectius*: valore) donata. Tale valutazione, secondo tale teoria, dovrebbe essere compiuta, in mancanza di una preventiva azione revocatoria, dal giudice dell'esecuzione "adito" ex art 2929-bis; a sua difesa, al debitore non resterebbe che proporre opposizione come previsto dal secondo comma, al fine di dimostrare che il prezzo pagato sia in realtà superiore.

Altra parte della dottrina<sup>241</sup>, di opinione contraria, ritiene la revocatoria semplificata non applicabile per due ordini di motivi: innanzitutto, secondo tale orientamento, data la natura di liberalità indiretta del *negotium mixtum*, il negozio compiuto sarebbe oneroso, ancorché compiuto per realizzare un intento ulteriore di liberalità. L'atto

---

*Contratto e terzi*, in *Trattato del contratto*, diretto da Roppo, III, *Effetti*, a cura di Costanza, Milano, 2006, p 182 ss.

<sup>240</sup> A. TESTA, *Atti di donazione: gli effetti del nuovo articolo 2929-bis del Codice Civile*, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it), 2015.

<sup>241</sup> G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex. art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla "Renziiana"?*, cit., p. 88. D. MURITANO, *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, cit..

stipulato resterebbe, quindi, agli occhi del terzo, sempre oneroso<sup>242</sup>. In secondo luogo, si rilevano gli inconvenienti che sorgerebbero qualora si ritenesse il nuovo rimedio esperibile: immaginare che un creditore possa agire di fronte a tali atti con un'azione ex art. 2929-bis condurrebbe a gravissime incertezze sulla circolazione giuridica, in quanto nessuno acquisterebbe potendo correre il rischio che un creditore del venditore, pignori liberamente il bene, rinviando poi all'opposizione in sede esecutiva le questioni relative alla congruità del prezzo pagato.

Merita in conclusione registrare una delle primissime pronunce di merito, dal quale emerge come nelle Corti si tenda a incoraggiare un'interpretazione restrittiva dell'espressione "*atti di alienazione compiuti a titolo gratuito*". Il Tribunale di Brescia, nel giorno 10 dicembre 2015, così si esprime: "*Ritenuto che la regola dettata dall'art. 2929-bis opera solo per i negozi che all'evidenza risultano a titolo gratuito, non potendosi diversamente ritenere esperibile il rimedio dell'esecuzione forzata anticipata prima di accertare se in realtà si tratti di negozio retto da causa gratuita; ritenuto infatti che la gratuità dell'atto è condizione speciale dell'azione e deve risultare documentalmente e con evidenza, senza necessità di specifici accertamenti propri dell'azione di simulazione e/o dell'azione revocatoria*".<sup>243</sup>

---

<sup>242</sup> ex multis D. RUBINO, *La compravendita*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1962, p. 215.

<sup>243</sup> Nel 2015 la Banca revocava un affidamento ed attenzionava un atto di compravendita immobiliare compiuto pochi mesi avanti dal garante fideiussore. In particolare, il fideiussore (coniuge A) aveva trasferito al coniuge B la proprietà di un immobile acquistato alcuni anni addietro. Nell'atto i coniugi, in regime di separazione dei beni, permettevano che l'immobile era stato a suo tempo acquistato dal coniuge A al prezzo di 100 con provvista del coniuge B; descrivevano, quindi, gli assegni circolari e bancari emessi / tratti direttamente dal coniuge B a favore della parte venditrice. L'immobile era così venduto dal coniuge A al coniuge B sempre allo stesso prezzo di 100. Il coniuge B, però, non pagava il prezzo di 100 al coniuge A, dichiarando di essere creditore dell'originaria provvista, e, conseguentemente, invocava, in suo favore, la compensazione dei reciproci debiti / crediti sino a

Si registrano attente, seppur minoritarie, voci dissenzienti<sup>244</sup>. Ora, se il Legislatore avesse inteso limitare tale categoria ai soli atti *apertis verbis* gratuiti, non avrebbe, ragionevolmente, introdotto la perifrasi “*atto del debitore di alienazione compiuto a titolo gratuito*”, ma sarebbe bastato il richiamo alle donazioni. Al contrario, l’introduzione della suddetta perifrasi marca la scelta di includere ogni e qualsiasi atto traslativo di un diritto reale su beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri che abbia natura gratuita. E’ necessario poi soffermare l’attenzione sull’uso del participio passato “*compiuto*”: con l’uso di tale espressione il Legislatore pare aver esaltato la realtà storica del fatto, e cioè la sostanza dell’atto che le parti hanno effettivamente voluto. In definitiva, secondo parte della dottrina, deve ammettersi che il Legislatore intendesse fare riferimento non soltanto di atti formalmente e sostanzialmente a titolo gratuito, ma anche ad atti solo sostanzialmente a titolo gratuito.

---

concorrenza di 100. La Banca, assumendo che, in occasione del primo atto di compravendita, il coniuge B, elargendo le somme necessarie al pagamento del prezzo, realizzasse una donazione indiretta a favore del coniuge A, e che, quindi, in assenza di alcun preesistente rapporto di debito / credito, la seconda compravendita (senza pagamento del prezzo) integrasse parimenti una donazione indiretta (questa volta dal coniuge A al coniuge B) compiuta in suo pregiudizio; ritenendo che ciò integrasse la fattispecie di cui all’art. 2929 bis cod. civ., promuoveva pignoramento immobiliare contro il coniuge B. Quest’ultimo proponeva, invece, sia opposizione al precetto che opposizione all’esecuzione. Il G.E., con decreto inaudita altera parte, sospendeva l’esecuzione.

<sup>244</sup> F. M. DE STEFANO GRIGIS, *L’art 2929-bis si applica solo ai negozi che risultano all’evidenza a titolo gratuito*, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it), 2015.

## 4.2 ... (segue) La donazione dissimulata

Il discorso appena svolto è totalmente riferibile al caso della simulazione<sup>245</sup>: un problema che i primi commentatori hanno affrontato, infatti, attiene all'esperibilità del rimedio ex art 2929-*bis* nel caso di una donazione dissimulata attraverso l'utilizzo di una vendita o di altro atto a titolo oneroso.

Come precisato, infatti, in presenza di un atto di alienazione a titolo gratuito, la revocatoria semplificata consente di “*bypassare*” il procedimento di cognizione volto all'accertamento della frode nei suoi presupposti oggettivi e soggettivi, accertamento, quest'ultimo, che trasla nell'eventuale opposizione all'esecuzione. Ora, il dubbio dei commentatori attiene alla possibilità di “*bypassare*” anche la cognizione con cui si accerti una simulazione, parimenti lesiva degli interessi dei creditori, ma concettualmente ben diversa rispetto a una frode.

Secondo opinione ampiamente prevalente<sup>246</sup>, ed in tal senso si richiama anche la pronuncia del Tribunale di Brescia, non è possibile invocare la simulazione relativa

---

<sup>245</sup> M. CASELLA, voce *Simulazione (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, p. 593 ss.; N. DISTASO, voce *Simulazione dei negozi giuridici*, in *Noviss. dig. it.*, XVII, Torino, 1970, p. 412 ss; A. GENTILI, *Simulazione dei negozi giuridici*, in *Digesto civ.*, XVIII, Torino, 1998, p. 520.

<sup>246</sup> S. PAGLIATINI, *A proposito dell'art. 2929-bis c.c.: la tutela del credito tra esecuzione forzata speciale e deterrenza*, in *Europa e Diritto Privato*, 2017, p. 167, dice: “*Qui il problema origina dalla circostanza che sarà l'acquirente ad avere interesse alla declaratoria della simulazione, non i creditori del debitore, ammessi come deve reputarsi che siano costoro ad un'azione esecutiva anticipata ex art. 2929-bis. Ed allora delle due l'una: o si conviene, trattandosi di un atto formalmente (ma non sostanzialmente!) gratuito, che l'acquirente possa agire in opposizione, deducendo l'onerosità, con un giudice che di riflesso, cioè iuta alligata et probata partium, sospende l'esecuzione oppure, stante il combinato disposto degli artt. 1415, co. 1 e 2652, co. 1, n. 4, c.c., si prende atto della circostanza che la simulazione non sarebbe qui comunque opponibile al creditore di buona fede (del debitore/donante) che abbia provveduto a trascrivere il pignoramento anteriormente alla trascrizione della domanda di simulazione*”; anche A. DI SAPIO, *L'art. 2929-bis dalla prospettiva della tutela dell'affidamento dei terzi*, in *www.academia.edu.*, p. 298; C. FRATTA

dell'atto che risulta a titolo oneroso al fine di apprendere direttamente il bene ex art 2929-bis. La gratuità, dunque, deve risultare dall'atto medesimo, in caso contrario si deve necessariamente procedere all'accertamento giudiziale della simulazione. Come ulteriormente posto in evidenza da parte dei commentatori, l'atto di precetto non sembra uno strumento compatibile con l'allegazione di un negozio simulato, essendo un atto che presuppone fisiologicamente, in tale caso, un'accertamento: nel caso in cui il creditore si avvalga della revocatoria semplificata avverso un negozio simulato, in definitiva, tale azione dovrebbe condurre alla declaratoria di irrivalenza della procedura esecutiva.

Quanto ai conflitti con i terzi, poi, troverà applicazione l'art 1415 cod. civ., secondo il quale la simulazione non può essere opposta ai terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti dal titolare apparente qualora questi abbiano trascritto l'atto d'acquisto anteriormente alla domanda di accertamento della simulazione. Non troverà, dunque, applicazione l'ultimo comma dell'art 2929-bis<sup>247</sup>, il quale fa salvo solo l'acquisto a titolo oneroso trascritto anteriormente al pignoramento: ove il creditore voglia, dunque, tutelare i propri diritti avverso terzi sub-acquirenti sia a titolo gratuito, che a titolo oneroso, deve avere accortezza di trascrivere tempestivamente la domanda di accertamento della simulazione. In definitiva,

---

PASINI, *Il nuovo articolo 2645-ter del cod. civ. (le preoccupazioni del mondo bancario)*, cit.; B. CAPPONI, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis c.c.(la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, cit., p. 13; M BOVE, *L'applicazione dell'art. 2929-bis c.c. tra esercizio dell'azione esecutiva ed azioni dichiarative*, in *Esecuzione forzata*, 2017, 281 ss,  
<sup>247</sup> aggiunto dall'art. 4, comma 1-bis, D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.

secondo tale orientamento, la revocatoria semplificata è esperibile solo in presenza di atti non solo gratuiti, ma che appaiano come tali<sup>248</sup>.

Devono tuttavia essere richiamate le riflessioni svolte in riferimento alle liberalità indirette: ove il Legislatore avesse voluto circoscrivere l'ambito di applicazione ai soli atti formalmente e sostanzialmente gratuiti, avrebbe optato per soluzioni linguistiche differenti, con inevitabile richiamo del brocardo "*ubi lex voluit dixit*"<sup>249</sup>.

#### 4.6 ... (segue) Le rinunce abdicative

La rinuncia viene tradizionalmente ricostruita come negozio giuridico unilaterale non recettizio mediante il quale l'autore dismette una situazione giuridica di cui è titolare, il cui effetto essenziale è unicamente l'abdicazione da parte sua della situazione giuridica stessa<sup>250</sup>.

Occorre, in primo luogo, precisare che nella revocatoria ordinaria, tali atti, vengono considerati alla stregua degli atti a titolo gratuito, pur essendo diffusa l'idea che il

---

<sup>248</sup> "Tale assunto non è circoscritto, secondo dottrina, alla simulazione relativa, potendosi estendere anche alla situazione assoluta: qualora i creditori del simulato-donante, agiscano nei confronti del simulato-donataro ex art 2929-bis, parimenti il giudice dell'esecuzione dovrà dichiarare l'irritualità dell'esecuzione, essendo necessario ottenere preventivamente una sentenza, passata in giudicato, di accertamento della simulazione", G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla "Renziana"?*, cit., p. 64;

<sup>249</sup> F. M. DE STEFANO GRIGIS, *L'art 2929-bis si applica solo ai negozi che risultano all'evidenza a titolo gratuito*, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it), 2015.

<sup>250</sup> F. MACIOCE, voce «Rinuncia», in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, p. 923 ss.; L. BOZZI, *La negoziabilità degli atti di rinuncia*, Milano, 2008, p. 49 e ss; V. MASTROIACOVO, *La rilevanza delle vicende abdicative nella disciplina sostanziale dei tributi*, Torino, 2012, p. 3 ss; G. OPPO, *Adempimento e liberalità*, Milano, 1947, p. 293.

negozio in esame abbia carattere neutro o incolore, non potendosi, pertanto, ricondurre né alla categoria dell'onerosità né a quella della gratuità, stante il suo effetto, come detto, meramente abdicativo<sup>251</sup>.

Ciò premesso, per quanto oggetto della presente trattazione, ci si chiede se la *ratio* dell'art. 2929-bis, sebbene lo stesso utilizzi il termine “alienazione”, imponga di ricomprendervi tutti gli atti, quali le rinunzie, che determinano una riduzione del patrimonio. A riguardo, parte della dottrina ritiene che nell'alveo della suddetta norma possano essere ricomprese le seguenti fattispecie, e precisamente: la rinuncia alla proprietà del fondo servente di cui all'art. 1070 c.c.; le ipotesi di rinuncia al diritto di comproprietà di cui agli artt. 1104 e 1118 c.c.; le fattispecie di cui agli artt. 882, 888, 1128 c.c., tutte rientranti nel concetto di abbandono liberatorio.

Tale orientamento, facendo leva sul parallelismo con l'art. 2901 c.c., osserva che, giacché ai fini della revocatoria occorre che la verifica sull'onerosità riguardi gli effetti che l'atto ha prodotto sul patrimonio del debitore, è necessario che il patrimonio del debitore stesso abbia ricevuto un vantaggio quale corrispettivo della perdita subita. Ora, applicando tale criterio ai fini dell'individuazione della gratuità dell'atto, devono considerarsi compiuti a titolo gratuito tutti quegli atti dai quali il creditore non tragga alcun effetto favorevole<sup>252</sup>, come nel caso della rinuncia.

---

<sup>251</sup> L. MOSCO, *Onerosità e gratuità degli atti giuridici*, Milano, 1942, p. 24 e ss.

<sup>252</sup> G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla “Renziana”?*, cit., p. 74.

Tuttavia dottrina prevalente e preferibile propende per l'esclusione dei predetti atti dall'alveo della norma oggetto d'esame. Più precisamente, essa, con specifico riferimento alle ipotesi di rinuncia a diritti reali di godimento e a quote in comproprietà, sostiene che detta rinuncia, posta in essere senza corrispettivo, nell'interesse esclusivo del rinunciante, non produce effetti diretti ma solo riflessi nei confronti del titolare della proprietà o nei confronti degli altri comproprietari. Inoltre, come detto, trattasi di atto unilaterale non recettizio che si perfeziona a prescindere dal consenso dei beneficiari e da qualsiasi comunicazione ai medesimi; pertanto, il beneficio in loro favore si produce *ipso iure*, in forza del principio di elasticità della proprietà, mancando qualsiasi effetto traslativo connesso a tale atto<sup>253</sup>.

In definitiva, dovendosi escludere che si sia in presenza di un atto di alienazione, difetterebbe uno dei presupposti di applicabilità della normativa in commento.

#### 4.4 ... (segue) Gli accordi fra coniugi in sede di separazione o divorzio

Gli atti compiuti nel contesto parafamiliare hanno destato l'attenzione dei commentatori e della recente giurisprudenza<sup>254</sup>: l'individuazione dell'effettiva natura di tali negozi, infatti, non è mai stata del tutto chiarita e, tutt'ora, quale sia la causa di

---

<sup>253</sup> G. RIZZI, *L'art. 2929-bis: una nuova tutela per il ceto creditorio*, cit.; F. OLIVIERO, *La revocatoria "semplificata" degli atti gratuiti: profili problematici*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2016, p. 17, è propenso a concludere, nonostante la problematicità dell'esito ermeneutico, per una « *inestensibilità* » alle rinunzie abdicative della (nuova) regola coniata per le alienazioni gratuite. Proprio l'esempio (sunteggiato nel testo), che persuasivamente questo a. fa, testimonia quanto l'argomento letterale, applicato senza filtri, dischiuda una vistosa disparità di trattamento.

<sup>254</sup> T. V. RUSSO, *I trasferimenti patrimoniali tra coniugi nella separazione e nel divorzio*, Napoli, 2001; P. CARBONE, *I trasferimenti immobiliari in occasione della separazione e del divorzio*, in *Notariato*, 2005, p. 622 ss.; G. OBERTO, *I contratti della crisi coniugale*, Milano, 1999, p. 387 ss.

tali attribuzioni è oggetto di discussione. Ebbene tale dibattito, ai nostri fini, si acuisce nel caso di accordi compiuti fra coniugi in sede di separazione o divorzio: tali accordi, come noto, possono comportare attribuzioni a favore dei coniugi reciprocamente, oppure a favore dei figli e come emerge dai repertori della Cassazione, possono facilmente celare intenti fraudolenti. Pertanto, la necessità dell'identificazione della natura degli accordi che i coniugi intendono stipulare, un'attenta indagine sulla loro volontà, nonché la necessità di distinguere fra causa e motivi, costituiscono un'importante presupposto ai fini dell'esperimento, da parte dei creditori, dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Tale indagine, si precisa, non è affatto agevole: spesso, in sede di crisi, si assiste all'intreccio *“di ragioni patrimoniali, di ragioni personali, di ragioni affettive, di ragioni derivanti dai rapporti pregressi”* e, in ultima analisi, di una serie molto variegata di interessi retrostanti.

Ora, la giurisprudenza di legittimità e di merito non è univoca<sup>255</sup> sulla natura gratuita o onerosa degli atti compiuti con con accordo fra coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale: con sentenza del 2004, la Cassazione<sup>256</sup> ha stabilito che *“Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della donazione, e tanto più per quanto può interessare ai*

---

<sup>255</sup> Cass., 13 maggio 2008, n. 11914; Casa., 22 gennaio 2015, n. 1144; Cass., 8 novembre 2006, n. 23810; Casa., 24 aprile 2007, n. 9863.

<sup>256</sup> Cass., 23 marzo 2004, n. 5741; nello stesso senso Cass., 14 marzo 2006, n. 5473.

*fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. rispondono, di norma, ad un più specifico ed originario spirito di sistemazione dei rapporti, il quale (...) può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza o meno nel concreto, di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva”.*

Numerose sono state le pronunce della Cassazione sul punto. Per esigenze di sintesi , tuttavia, si riporta solo un'ulteriore pronuncia del 2013<sup>257</sup> con la quale gli Ermellini hanno confermato il suddetto orientamento, affermando che tali attribuzioni, possono avere natura onerosa o gratuita a seconda che trovino o meno giustificazione nel dovere di compensare o riparare l'altro coniuge per atti da quest'ultimo compiuti nel corso della convivenza matrimoniale.

Sulla base di tali importanti pronunce giurisprudenziali<sup>258</sup>, parte delle dottrina<sup>259</sup> ha affermato la natura “*essenzialmente onerosa*” di tali attribuzioni: conseguenza

---

<sup>257</sup> Cass., 10 aprile 2013, n. 8678, secondo la Cassazione le attribuzioni di beni mobili o immobili disposte, nell'ambito degli accordi di separazione personale, da un coniuge in favore dell'altro rispondono, di norma, ad un intento di sistemazione dei rapporti economici della coppia che sfugge, da un lato, alle connotazioni di una vera e propria donazione (di per sè estranea ad un contesto caratterizzato dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quelle di un atto di vendita (non fosse altro che per l'assenza di un prezzo corrisposto), e svela, dunque, una sua tipicità, che può colorarsi dei tratti propri dell'onerosità o della gratuità a seconda che l'attribuzione trovi o meno giustificazione nel dovere di compensare e/o ripagare l'altro coniuge del compimento di una serie di atti a contenuto patrimoniale, anche solo riflesso, da questi posti in essere nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale (cfr. Cass. nn. 5476/2006, n. 5741/04). “*Spetta dunque al giudice del merito, investito della domanda di inefficacia dell'atto dispositivo svolta da un terzo creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c. (o, come nella specie, dal fallimento del coniuge disponente, ai sensi della L. Fall., art. 64), di accertare, in concreto, se l'attribuzione del cespite debba ritenersi compiuta a titolo oneroso od a titolo gratuito*”. in [www.dirittoitaliano.com](http://www.dirittoitaliano.com).

<sup>258</sup> Anche Cass., 19 agosto 2015, n. 16909, “*l'accordo mediante il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano la vendita a terzi del bene immobile (e, segnatamente, come nella specie, di quello che costituisce la casa familiare) e l'attribuzione del ricavato pro parte a ciascun coniuge, in proporzione del denaro che abbia investito nel bene stesso, dà vita ad un contratto atipico, il quale, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c., è caratterizzato da una propria causa, rispondendo ad un originario spirito di sistemazione, in*

immediata, sarebbe *in primis* la non applicabilità dell'art. 2929-bis. La revocatoria semplificata, a detta dell'autore, troverebbe applicazione solo in qualche "*rarissima occasione*" in cui l'attribuzione presenti i caratteri di una vera e propria donazione, in quanto, come detto, la gratuità di tali atti deve ritenersi *tout court* esclusa.

Altra parte della dottrina, con maggiore cautela, non è rigida nell'attribuire natura onerosa piuttosto che gratuita a tali negozi. Nondimeno, le stesse sentenze della Cassazione, non sembrano essere orientate in modo così deciso verso l'onerosità di tali attribuzioni: vero è che queste ultime possono trovare giustificazione nel dovere di compensare o riparare l'altro coniuge "*per atti da quest'ultimo compiuti nel corso della convivenza matrimoniale*"; è altrettanto vero, tuttavia, che tale valutazione deve essere fatta in concreto, caso per caso.

Emerge, in definitiva, come in concreto la natura gratuita di tali attribuzioni potrebbe riscontrarsi: in tal caso, inevitabilmente, le attribuzioni disposte con accordo fra coniugi non sfuggirebbero dall'ambito di azione del nuovo rimedio. Sulla base di tale assunto, si suggerisce un' applicazione restrittiva della revocatoria semplificata, ricordando come autorevole dottrina, opinando sull'eccezionalità del rimedio, ha affermato la necessità di un'applicazione circoscritta alle ipotesi scevre da dubbi<sup>260</sup>, ipotesi, dunque, ben diverse dagli accordi fra coniugi in sede di separazione o

---

*occasione dell'evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali a pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale. Occorre, dunque, che il giudice del merito, nell'ambito dell'accordo destinato a disciplinare la separazione consensuale, valuti (...)*". in [www.studiocataldi.it](http://www.studiocataldi.it).

<sup>259</sup> G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla "Renziana"?*, cit., p. 102.

<sup>260</sup> A. PROTO PISANI, *Profili processuali dell'art. 2929 bis c.c.*, in *Foro it.*, 2016, p. 136; B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., p. 12; M. BOVE, *Profili processuali dell'art. 2929-bis c.c.*, cit., p. 159; E. CAVUOTO, *L'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito*, cit., p. 1172.

divorzio: in riferimento a tali accordi dottrina e giurisprudenza ancora non giungono ad una soluzione univoca, con la conseguenza che di tali atti emerge una natura né gratuita, né tantomeno onerosa, bensì mista. Pare fin d'ora prospettabile che su questo specifico tema il contenzioso non sarà irrilevante e si rammenta come tali complicazioni vadano nuovamente a stridere con l'idea di velocizzazione del recupero crediti che si rinviene dalla *ratio* della norma<sup>261</sup>.

Quanto alla pubblicità, tali attribuzioni potranno essere inserite a verbale d'udienza di separazione consensuale o di divorzio, il quale costituisce atto pubblico, con tutte le conseguenze previste in tema di pubblicità mobiliare o immobiliare.

#### 4.7 ... (segue) Obbligazioni naturali

Tra gli atti in esame, particolare rilievo assume l'obbligazione naturale: essa può essere definita, ai nostri fini, come un dovere morale o sociale giuridicamente non vincolante<sup>262</sup>. Più precisamente, nelle obbligazioni naturali, il creditore risulta privo di azione per ottenere l'adempimento. Ancora, il suo spontaneo adempimento da parte del debitore non ammette la ripetizione della prestazione eseguita (c.d. *soluti retentio*) ex art. 2034 c.c. Ciò premesso, per quel che qui interessa, occorre valutare

---

<sup>261</sup> Si precisa, inoltre, da quanto emerge dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, che ai fini dell'esperimento della revocatoria, poiché il trasferimento è attribuibile alla volontà delle parti, e non a un provvedimento del giudice, la sede nella quale tale negozio viene posto in essere non rileva ai fini dell'ammissibilità del rimedio: sia udienza presidenziale ai fini dell'omologazione, sia udienza collegiale di divorzio su domanda congiunta, sia procedura di negoziazione assistita, v. D. MURITANO, *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, cit..

<sup>262</sup> C. M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit. p. 777.

se alle attribuzioni patrimoniali, aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati, compiute in osservanza di obbligazioni naturali, possa essere applicata la novella in esame.

A tal fine, occorre, in primo luogo, chiarire quale sia la qualificazione di tale adempimento. Secondo un primo orientamento dottrinario<sup>263</sup>, esso, conformemente all'adempimento dell'obbligazione vera e propria, è un atto giuridico in senso stretto, in quanto pur sempre atto estintivo di un debito, anche se caratterizzato dalla non coercibilità. Tuttavia appare preferibile, conformemente all'opinione prevalente<sup>264</sup>, ritenere che l'adempimento dell'obbligazione abbia natura negoziale: si tratterebbe, in sostanza di un negozio giuridico unilaterale attraverso il quale un soggetto attribuisce ad un altro un beneficio patrimoniale, moralmente o socialmente dovuto.

Una volta chiarita la natura negoziale, occorre domandarsi se l'adempimento in questione abbia natura gratuita o onerosa. Invero, sebbene i trasferimenti in adempimento di obbligazioni naturali non costituiscano liberalità in senso proprio, stante la specifica causa che li caratterizza, questi possono, di certo, essere ricompresi a pieno titolo nella categoria delle alienazioni a titolo gratuito contemplata dalla norma in esame, non essendovi alcuna controprestazione né alcun sacrificio patrimoniale da parte del destinatario dell'attribuzione. Tuttavia, secondo dottrina, tali gratuità vengono sottratte dal novero degli atti revocabili attraverso l'applicazione analogica, in forza della identità di *ratio*, dell'art. 64 R.D. 16 marzo

---

<sup>263</sup> E. MOSCATI, *Del pagamento dell'indebito*, in *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna – Roma, 1981, p. 362

<sup>264</sup> G. OPPO, *Adempimento e liberalità*, cit., p. 393 e ss.; BIANCA C.M., *L'obbligazione*, cit., p. 786

1942 n. 267, Legge Fallimentare, il quale, in tema di inefficacia degli atti a titolo gratuito, così dispone: *“Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio donante”*<sup>265</sup>.

In altri termini, qualora la disposizione non sia proporzionata al patrimonio dell’alienante, l’atto di trasferimento di immobili o mobili registrati in adempimento di obbligazioni naturali rientrerà tra gli atti interessati dalla novella di cui alla presente trattazione; viceversa, il suddetto atto deve ritenersi escluso dalla facoltà di esecuzione immediata ex art. 2929-bis c.c. se ed in quanto proporzionato al patrimonio del disponente<sup>266</sup>. L’accertamento di tale proporzione, altresì, da svolgersi dinnanzi al giudice dell’esecuzione, potrebbe non rilevarsi del tutto semplice.

---

<sup>265</sup> Cass. civ. 24 maggio 1982 n. 3164 : *“Perché venga sottratto alla revoca di cui all’art. 64 l. fall. un atto a titolo gratuito , in quanto compiuto in adempimento di un dovere morale o sociale, occorre una duplice dimostrazione : la prima rivolta a stabilire la rilevanza oggettiva dell’atto relativamente alla comune concezione sociale rapportata all’ambiente in cui è stato eseguito l’atto; la seconda inerente al proposito dell’autore diretto a perseguire unicamente lo scopo di soddisfare quel dovere morale o sociale”*. L. BALESTRA, *Le obbligazioni naturali*, nel *Trattato Cicu-Messineo*, XLVIII, 2004, p. 123; E. ALVINO, *Gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale*, in *Dir. fall.*, 1964, p. 19; M. TAMPONI, *Famiglia e lesione degli interessi dei creditori: oltre l’uso strumentale del fondo patrimoniale*, cit., p. 2 ss;

<sup>266</sup> G. RIZZI, *L’art. 2929-bis: una nuova tutela per il ceto creditorio*, cit.; G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla “Renziiana”?*, cit., p. 95.

## 5.1 Casi particolari: la remissione del debito

Ai sensi dell'art. 1236 cod. civ., la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore salvo che questi dichiari, entro un congruo termine, di non volerne profittare.

Giova premettere che la remissione è un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento non satisfattivo, la quale si attua attraverso la dichiarazione del creditore rivolta al debitore di liberarlo dal suo debito. Attraverso tale dichiarazione, secondo la dottrina tradizionale<sup>267</sup>, il creditore rinuncia gratuitamente al diritto di credito; altra parte della dottrina<sup>268</sup>, invece, sostiene che la remissione del debito non si potrebbe identificare con la rinuncia in quanto quest'ultima è diretta alla semplice dismissione del diritto di credito e non sempre comporta l'estinzione dell'obbligazione, mentre la remissione è sempre ed in ogni caso diretta all'estinzione dell'intero rapporto obbligatorio.

Per quanto attiene alla sua funzione, secondo un orientamento dottrinario<sup>269</sup>, la remissione del debito è tesa a tutelare prevalentemente un interesse del creditore; più precisamente essa sarebbe espressione del principio secondo il quale chi è titolare di un diritto può rinunziarvi. Per contro, altra opinione<sup>270</sup>, ritiene che l'istituto tuteli l'interesse del debitore all'adempimento. Infine, mutando ancora l'angolo prospettico, vi è chi ritiene che l'art. 1236 cod. civ. realizzi un equilibrio tra gli

---

<sup>267</sup> C. M. BIANCA, *Diritto civile, L'obbligazione*, Milano, 1993, p. 461.

<sup>268</sup> P. PERLINGIERI, *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, in *Comm. Scialoja e Branca, sub artt. 1230 – 1259*, Bologna – Rimini, 1975, p. 168.

<sup>269</sup> L. BARASSI, *La teoria generale delle obbligazioni*, Milano, 1964, p. 184.

<sup>270</sup> R. CICALA, *L'adempimento indiretto del debito altrui*, Napoli, 1968, p. 71.

opposti interessi del debitore e del creditore : da un lato, l'interesse del creditore a disporre liberamente del suo diritto; dall'altro lato, l'interesse del debitore a non ottenere una liberazione contro la propria volontà<sup>271</sup>.

Ancora, sotto il profilo causale la remissione si presenta come essenzialmente gratuita in quanto priva di corrispettivo; tuttavia, come è noto, ciò non comporta necessariamente che la remissione, sebbene gratuita, sia anche connotata da spirito di liberalità. Anche se tale spirito è presente, la remissione non è mai donazione in quanto l'istituto previsto dall'art. 769 cod. civ., come sopra detto, consiste nell'attribuzione di un diritto o nell'assunzione di un debito; conseguentemente, la remissione del debito può essere indubbiamente qualificata come liberalità indiretta<sup>272</sup>. Orbene, in riferimento alle liberalità indirette, si è in precedenza condivisa quella corrente ermeneutica a sostegno della gratuità evidente: come detto, data la portata del rimedio le prime pronunce di merito, a riprova, hanno dato un'interpretazione restrittiva all'espressione ondivaga "*atti di alienazione a titolo gratuito*".

Tuttavia, merita fare riferimento a un caso particolare: la dottrina si è interrogata sulla possibilità che una compravendita con pagamento del prezzo dilazionato e rinuncia all'ipoteca, alla quale segua una dichiarazione di remissione del debito, sia soggetta alla disciplina dettata dall'art. 2929-*bis* cod. civ.

---

<sup>271</sup> G. GIACOBBE, M. L. GUIDA, *Remissione del debito*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1988, p. 768.

<sup>272</sup> L. GENGHINI, R. APICELLA, *Le obbligazioni*, in *Manuali Notarili*, 2015, p. 263.

Invero, formalmente si dovrebbe escludere l'applicabilità di detta norma, posto che si è in presenza di una compravendita, ossia di un atto traslativo a titolo oneroso. Tuttavia, la dilazione del prezzo pattuita nella compravendita collegata alla contestuale remissione del debito, stante la natura giuridica di quest'ultima, ha portato tali commentatori a riqualificare l'operazione come donazione vera e propria: questa è infatti la reale volontà delle parti desumibile dagli atti posti in essere, se si vuol far prevalere l'aspetto sostanziale rispetto a quello formale.

In tal caso, dunque, non si può escludere che il creditore proceda, a fronte di un simile collegamento negoziale, al pignoramento entro l'anno dalla trascrizione della compravendita<sup>273</sup>.

## 5.2 ... (segue) Concessione di pegno e ipoteca

La concessione di pegno o ipoteca da parte del debitore è sicuramente atto idoneo a peggiorare la posizione dei propri creditori: a fronte della concessione di una garanzia reale, infatti, questi ultimi, qualora procedano a espropriazione forzata, si troveranno a concorrere con il creditore privilegiato. I rapporti fra creditori pignoranti e creditori privilegiati sono regolati, in prima battuta, dall'art. 2916 cod. civ., secondo il quale la concessione di diritti reali di garanzia è opponibile al creditore pignorante solo se trascritta anteriormente al pignoramento.

---

<sup>273</sup> G. RIZZI, *L'art. 2929-bis: una nuova tutela per il ceto creditorio*, cit; S. MEUCCI, *il nuovo art. 2929 bis c.c. nel quadro degli strumenti di tutela dei creditori*, cit., p 11 ss.

Nondimeno, un riconoscimento positivo del rischio per i debitori è rinvenibile nell'art. 2901 cod. civ., secondo comma, il quale afferma che, ai fini dell'esperibilità della revocatoria avverso un atto di concessione di garanzia reale, tale atto si considera oneroso ove sia stato concesso contestualmente al credito garantito; interpretando *a contrario* tale norma, può ritenersi che la concessione sia stata compiuta a titolo gratuito ove non sia avvenuta contestualmente al sorgere del credito garantito<sup>274</sup>.

Il carattere gratuito dell'ipoteca concessa non contestualmente al sorgere del credito si ricava dalla giurisprudenza in tema di revocatoria ordinaria e fallimentare. Non solo, la Relazione del Guardasigilli al codice civile<sup>275</sup>, afferma che la garanzia è onerosa “*ove si inserisca nel negozio a cui accede, configurandosi come corrispettiva alla prestazione del creditore*”. Ora, sulla base della lettura data dalla dottrina di suddetta Relazione, non basterebbe il criterio cronologico, o meglio, la contestualità temporale rispetto al credito, a stabilire la gratuità della garanzia, ma è necessario che essa abbia costituito ragione decisiva per l'erogazione del credito. In definitiva, anche qualora sia concessa da un terzo a favore del debitore, la garanzia

---

<sup>274</sup> Cass., 5 dicembre 1992, n. 12948, “*In tema di azione revocatoria ordinaria, la contestualità tra prestazioni di garanzia e credito garantito, da cui deriva la presunzione di onerosità prevista dall'art.2901, secondo comma, cod. civ., sussiste anche in mancanza di coincidenza temporale, quando il rischio insito nella funzione creditizia è assunto sul presupposto della concessione della garanzia, mentre è esclusa ove la garanzia sopravvenga quando il rischio dell'operazione creditizia sia già in atto*”, in *Giust. civ.*, 1993, p. 2165; G. B. FERRI; Onerosità delle garanzie prestate successivamente al credito garantito, in *Riv. dir. comm.*, 1975, p. 83.

<sup>275</sup> *Relazione e Regio Decreto 16 marzo 1942*, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, vol I-bis, 1942, p. 653.

deve ritenersi onerosa ove, benché non coeva, risulti causalmente determinante per il sorgere del credito<sup>276</sup>.

Argomentando in tal senso, parte della dottrina ha affermato l'esperibilità del rimedio ex art. 2929-*bis* cod. civ. avverso atti di concessione di garanzia reale, ovviamente su beni immobili e mobili registrati, nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla norma. In particolare, si sottolinea, tali atti rientrerebbero nei “*vincoli di indisponibilità*”: essi farebbero riferimento, infatti, agli “*atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati*” di cui all'art. 2915 cod. civ.<sup>277</sup>.

Tale corrente ermeneutica è stata, tuttavia, soggetta a critica. Innanzitutto, tale assunto diviene opinabile ove si ritenga che l'azione ex art. 2929-*bis* sia un'azione del tutto diversa dall'azione revocatoria: ciò condurrebbe a non poter utilizzare in via automatica, i principi giurisprudenziali regolanti il diverso rimedio dell'azione revocatoria ex art 2901.

E' doveroso osservare, inoltre, che la gratuità dell'ipoteca concessa non contestualmente al sorgere del credito può essere solo inferita in via presuntiva, ben potendo essa essere stata concessa a titolo oneroso, con conseguente inasprimento

---

<sup>276</sup> V. anche Cass, 15 ottobre 2012, n. 17650, “*In tema di revocatoria fallimentare, qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire, attraverso l'erogazione di somme, poi rifluite in forza di precedenti accordi e prefinanziamenti, per il tramite di un terzo, nelle casse della banca mutuante, una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi, è configurabile fra i negozi posti in essere - prefinanziamento, mutuo ipotecario e pagamenti infragruppo - un collegamento funzionale, ed è individuabile il motivo illecito perseguito, rappresentato dalla costituzione di un'ipoteca per debiti chirografari preesistenti; tale garanzia è, pertanto, revocabile, in quanto concessa per nuovo credito, la cui erogazione è finalizzata all'estinzione di credito precedente chirografario*”.

<sup>277</sup> G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex. art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla “Renziana”?*, cit., p. 83.

del contenzioso; ciò striderebbe, si noti, con l'idea di semplificazione e velocizzazione a cui il neo-introdotta rimedio aspira<sup>278</sup>.

L'individuazione degli atti ricompresi nel perimetro applicativo della norma andrebbe compiuta, in definitiva, guardando agli interessi che essa mira a tutelare. La funzione della norma è impedire tutti quegli atti che determinino una diminuzione della garanzia generica a favore dei creditori. Ciò non può avvenire che attraverso atti che determinino la separazione di un bene rispetto al residuo patrimonio del disponente: in tal senso, allora, l'atto costitutivo di ipoteca, in quanto non determina alcuna separazione patrimoniale, non pare apprezzabile come vincolo di indisponibilità, né tantomeno come atto di alienazione. Chi si riterrà danneggiato da un'ipoteca concessa a titolo gratuito, dunque, avrà in ogni caso a disposizione il rimedio della revocatoria ordinaria<sup>279</sup>.

---

<sup>278</sup> Si osservi, tra l'altro, che l'applicazione della revocatoria semplificata anche avverso gli atti di concessione di ipoteca, derogherebbe anche all'art. 39, comma 4, del Testo Unico Bancario, che per i soggetti suscettibili di fallimento esclude da revocatoria fallimentare le ipoteche quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

<sup>279</sup> D. MURITANO, *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, cit..

## CONCLUSIONI

Concludendo, è possibile, sulla base di un'analisi approfondita della Novella, ritornare alle finalità perseguite dal Legislatore, valutare se queste siano state realizzate e, ove a tale interrogativo si possa dare una risposta totalmente o parzialmente positiva, a che prezzo.

E' necessario premettere che il decreto legge 83/2015, recante "*Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria*", non si limita ad introdurre l'art. 2929-bis cod. civ., ma introduce rilevanti novità nell'ambito delle procedure fallimentari. Ebbene, tali novità cercano di ovviare allo svantaggio competitivo del nostro Paese: l'attuazione di un sistema economico concorrenziale, infatti, passa anche attraverso la riduzione dei tempi di durata delle procedure fallimentari e del contenzioso civile in genere. La certezza dei tempi di realizzazione del credito, come detto, costituisce notoriamente un incentivo di attrazione degli investimenti e, indirettamente, un fattore di crescita dell'economia. Da molto tempo, infatti, viene ormai rilevato lo svantaggio del nostro Paese riconducibile alla durata dei tempi di accertamento e di recupero del credito. Diverse, dunque, sono le novità in materia fallimentare: oltre all'introduzione di termini infraprocedimentali all'attività di liquidazione da parte del curatore e la possibilità di chiudere le procedure fallimentari anche in pendenza di giudizi, merita di essere rilevato che in sede di conversione del decreto legge n. 83 del 2015 è stata introdotta, con lo scopo di accelerare le attività di liquidazione e di evitare l'instaurazione di un'azione

revocatoria, la possibilità di acquisire automaticamente alla massa fallimentare, mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, i beni oggetto degli atti a titolo gratuito indicati nell'art. 64, comma 1, l. fall., compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, salva la possibilità per ogni interessato di proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'art. 36 l. fall.

E' doveroso, inoltre, contestualizzare la Novella, facendo riferimento a ulteriori interventi legislativi coevi al suddetto decreto legge n. 83: si consideri, infatti, che la riforma è vicina temporalmente alla legge 30 giugno 2016 n. 119, di conversione del decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016: Il decreto legge n. 59 aveva, infatti, introdotto nuove forme di diritto reale di garanzia a tutela dei creditori, il c.d. "*pegno mobiliare non possessorio*", e il c.d. "*patto marciano*", che per i finanziamenti garantiti da bene immobile, consente che questo passi nella proprietà del creditore in caso di inadempimento del mutuatario alle obbligazioni del contratto di finanziamento.

Non solo, in tale contesto normativo, è interessante valutare come, con l'entrata in vigore della L. 44/2015, sia stato dato il via ad un tentativo di rilancio del prestito vitalizio ipotecario, a dieci anni dalla sua introduzione (L. 203/2005). Si tratta di un finanziamento a medio o lungo termine, con capitalizzazione annuale degli interessi e delle spese, concesso da una banca o altro intermediario finanziario a persone fisiche di età superiore a sessanta anni, e garantito da un'ipoteca di primo grado su un immobile residenziale. La tipicità di tale istituto sta nel fatto che il capitale finanziato non viene rimborsato con un normale piano di ammortamento rateale, ma soltanto integralmente ed in unica soluzione, posteriormente al decesso del mutuatario, dai suoi eredi; ove questi ultimi si rifiutino di provvedere al suddetto

pagamento, la banca può vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato, restituendo agli eredi stessi l'eventuale eccedenza. Varie sono le perplessità in riferimento a tale istituto: in primo luogo, dal lato del soggetto finanziato e dei suoi eredi, l'esponenziale crescita del debito dovuta alla capitalizzazione annuale degli interessi; in secondo luogo, dal fatto che la banca ha diritto a recuperare il proprio credito al di fuori di qualsiasi procedura esecutiva immobiliare: la procedura di recupero credito, in sostanza, viene affidata interamente alla banca, la quale ne gestisce ogni fase.

In questo *background* normativo, e si può affermare, nella medesima direzione, viene introdotto l'art 2929-bis: nondimeno la Relazione riporta che è “*evidente, dai repertori di giurisprudenza, che la maggior parte delle azioni revocatorie ordinarie è promossa da istituti di credito*”. Il rimedio, come ampiamente esposto, consente ai creditori che affermino il carattere fraudolento di un atto dispositivo proprio debitore, di procedere esecutivamente contro il patrimonio di quest'ultimo, ancorché alcun giudice abbia potuto dichiarare, ad esito del processo di cognizione, che tale atto sia effettivamente fraudolento. Invero, il rimedio di cui all' 2929-bis, del quale viene affermato il carattere di revocatoria c.d. semplificata o speciale, suscita i dubbi dei commentatori già in riferimento alla propria natura: confrontato gli orientamenti ermeneutici, infatti, esso risulta un rimedio misto, dalla funzione satisfattiva, non conservativa. Nondimeno, uno dei due benefici espressamente menzionati nella Relazione, consisterebbe in una riduzione di tempi e costi necessari al “*realizzo coattivo*” del credito.

Orbene, è necessario chiedersi quale sia il prezzo di tale beneficio. Le criticità di tale assetto, infatti, emergono sia in una dimensione individuale, nei singoli rapporti *inter*

*privatorum*, sia in una dimensione generale, in riferimento alla circolazione dei beni.

In primo luogo, l'unica difesa predisposta dal Legislatore a favore del debitore avverso "*l'azione semplificata*" è l'opposizione all'esecuzione, esperibile dal debitore stesso, dal terzo proprietario o, ancora, dall'interessato. Ora, ove si appuri che con tale previsione, l'art 2929-bis abbia introdotto un'inversione dell'onere probatorio, si può affermare che la Novella abbia una portata dirompente: tradizionalmente, infatti, chi agisce è gravato dell'onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa.

Il neo-introdotto rimedio, al contrario, pare introdurre una presunzione di frodolenza superabile solo ove il debitore riesca a dimostrare il carattere "genuino" della propria disposizione patrimoniale, sia essa in forma di atto di alienazione, sia in forma di vincolo di indisponibilità. L'aggravio rischia di essere ancor maggiore, ove si applichi la giurisprudenza formatasi in riferimento all'azione revocatoria, la quale, come detto, tende a interpretare in modo flessibile la sussistenza dei presupposti per agire. L'onere della prova, in definitiva, potrebbe risolversi in una *probatio diabolica* per il debitore. Si noti, inoltre, che tale riflessione può estendersi al meccanismo introdotto all' art. 64 l. fall., il quale prevede che, con la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, vengano direttamente appresi i beni oggetto di atto a titolo gratuito, predisponendo, come unica difesa, il reclamo.

Perplessità emergono in riferimento alla seconda finalità perseguita dal Legislatore, di cui alla Relazione al disegno di legge di conversione, più precisamente il beneficio

a favore dell'amministrazione della giustizia, consistente in una riduzione di contenzioso, in ragione dell'eventualità che il debitore o terzo assoggettato a esecuzione non proponga opposizione. Orbene, tale finalità appare difficilmente realizzabile. Consentire al creditore di agire *in executivis* direttamente sui beni del debitore o di un terzo, infatti, non preclude affatto all'interessato di proporre opposizione all'esecuzione: ne deriva che le lungaggini del processo cognitivo traslano, semplicemente, ad una fase successiva, senza che si abbia alcun alleggerimento dei carichi giudiziari. In più, l'aggravio dell'attività del giudice dell'esecuzione, più precisamente dell'udienza di cui all'art. 624 cod. proc. civ., certamente, come anticipato, non giova ad un ordinato svolgimento dell'attività giurisdizionale.

Le criticità, nondimeno, non sono solo processuali. Non si è mancato di sottolineare come persistano difetti di coordinamento e lacune, *in primis* in riferimento al problema del sub-acquirente, cui fortunatamente il Legislatore ha posto rimedio un anno dopo dall'entrata in vigore della norma. Richiamando quanto già ampiamente esposto, la mancanza di una norma che resolvesse il conflitto fra i creditori pignoranti dell'alienante a titolo gratuito e chi acquisti a sua volta dall'acquirente a titolo gratuito il bene, provvedendo alla trascrizione dell'atto, ha spinto parte cospicua della dottrina ad affermare l'esperibilità della revocatoria semplificata avverso qualsiasi "terzo", alla stregua di un diritto di sequela sul bene, portando alcune voci, giustamente, a sottolineare il rischio di incostituzionalità della Novella. L'ultimo comma dell'art 2929-*bis*, introdotto con l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 giugno 2016, n.

119, risolve tale gravosa questione; perdura, tuttavia, l'indebolimento degli effetti della trascrizione, nella misura in cui chi acquista dall'acquirente a titolo gratuito, oppure acquista un bene precedentemente costituito in vincolo, può, entro un anno dalla trascrizione del proprio acquisto, subire direttamente un' esecuzione avverso terzo proprietario.

Le criticità emergono con forza ancor maggiore ove ci si soffermi sull'ambito di applicazione del rimedio. Si è cercato, facendo riferimento alle poche voci dottrinali e giurisprudenziali in merito, di restringere la portata della norma, cercando di favorire un'interpretazione che ne valorizzasse l'eccezionalità.

In primo luogo, in riferimento ai vincoli di indisponibilità, appurato che l'art. 2929-*bis* faccia riferimento ai soli vincoli di indisponibilità compiuti a titolo gratuito, si è svolta un'analisi tesa a rinvenire il requisito della gratuità in relazione all'utilizzo che venga fatto di tali istituti, nonché alla struttura degli stessi: un uso frequente ne viene fatto, si registra, per la soddisfazione dei bisogni della famiglia, attraverso il fondo patrimoniale tradizionalmente, ma anche attraverso i vincoli *ex art. 2645-ter*, utilizzati dai conviventi *more uxorio*; detti vincoli, inoltre, sono utilizzabili per finalità afferenti all'impresa, *in primis* si pensi ai vincoli di destinazione endosocietari; quanto alla struttura, particolare attenzione merita il *trust*: tale istituto si può definire un "*programma*", di conseguenza, per affermarne la gratuità è necessario non soffermarsi all'atto costitutivo compiuto da parte del *settlor*, ma osservare gli atti dispositivi che, in osservanza di tale programma, siano stati eventualmente compiuti.

In secondo luogo, non si è mancato di sottolineare il carattere ondivago

dell'espressione "*atto di alienazione compiuto a titolo gratuito*". Invero, ove si interpreti letteralmente tale espressione, essa non appare idonea a ricomprendere qualunque atto a titolo gratuito: è inclusa sicuramente la donazione, ma legittimi dubbi sorgono in riferimento alle liberalità indirette; ancora, si pensi alla donazione dissimulata: tutte le ipotesi richiamate non presentano, richiamando una delle primissime pronunce di merito sulla revocatoria semplificata, il carattere della "*gratuità evidente*", la quale emerge dal titolo dell'atto di alienazione, ma è necessario appurarne la gratuità attraverso un processo di cognizione.

Tuttavia, tale sforzo interpretativo, compiuto nel corso dell'elaborato, non elimina il vero problema: la spregiudicatezza e la litigiosità che caratterizza i nostri traffici giuridici. Più precisamente, il difensore del creditore, agirà avverso qualsiasi atto gratuito o vincolo di indisponibilità, senza alcuna distinzione fra gratuità evidente, dissimulata o indiretta, rimettendo al debitore l'onere di fornire prova contraria. I problemi suesposti, dunque, rischiano di moltiplicarsi nella misura in cui la cognizione del giudice, a seguito dell'opposizione all'esecuzione, avrebbe ad oggetto non solo la prova della mancanza dei presupposti soggettivi e oggettivi per agire, ma anche l'altrettanto gravoso accertamento circa la gratuità dell'atto del debitore, così come richiesta dall'art. 2929-*bis*. Tutto ciò, si tenga a mente, con la finalità di abbreviare i tempi del processo civile.

A pagare il prezzo di tale Novella sono istituti, largamente descritti, alcuni dei quali aventi un collaudo pluridecennale, che rischiano di subire un duro colpo con l'art. 2929-*bis*. Alcuni commentatori, si ricorda, avevano suggerito, piuttosto, di intervenire proprio su tali istituti problematici, invece di optare per l'introduzione di

un rimedio nuovo, avente in parte natura esecutiva, il quale si aggiunge agli ordinari mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: la via intrapresa dal Legislatore, in definitiva, non appare certamente scevra da problemi.

Ora, sono da respingere quegli orientamenti radicali secondo i quali tutti gli istituti trattati debbano ormai ritenersi inefficaci *ex lege* nel limite di un anno dalla trascrizione. Tuttavia, appare difficile ritenere che, in un periodo di crisi economica sia opportuno, in nome della certezza dei tempi di realizzazione del credito e, inoltre, in nome di un crescente *favor creditoris*, il quale emerge dal decreto legge 83/2015 nonché dai diversi interventi legislativi richiamati, comprimere i traffici giuridici, più precisamente, la circolazione dei beni mobili e immobili. Non è peregrino, invero, il richiamo del brocardo “*nemo liberalis, nisi liberatum*”: dopo l’introduzione dell’art. 2929-bis, infatti, chiunque abbia dei creditori e compia, a titolo gratuito, un atto di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione che abbia per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, rischia di subire un’esecuzione *de plano*. E’ legittimo pensare che tale soggetto, sia esso una persona fisica o giuridica, si guardi bene dal compiere tali atti al pensiero di subire un pignoramento, di dover proporre tempestivamente esecuzione con l’aiuto di un difensore e di dover provare la mancanza del carattere pregiudizievole del proprio atto, nonché la mancanza del proprio intento fraudolento. Altrettanto restio, infine, sarà chi ha intenzione di acquistare, il quale potrebbe allo stesso modo subire un’esecuzione contro terzo proprietario.

## BIBLIOGRAFIA

### DOTTRINA:

- ALVINO E., *Gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale*, in *Dir. fall.*, 1964;
- AMADIO G., *La nozione di liberalità non donativa nel codice civile*, in <http://elibrary.fondazione-notariato.it>. 2008;
- AMADIO G., *Profili funzionali del patto di famiglia*, *Riv. dir. civ.*, 2007;
- ANELLI F., SESTA M., *Regime patrimoniale della famiglia*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Zatti P., Milano, 2012;
- ANTONUCCI A., *L'azione revocatoria semplificata: dubbi di costituzionalità dell'art. 12 D.L. 83/2015*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 2015;
- AULETTA T., *Costituzione di fondo patrimoniale e tutela dei creditori personali dei coniugi*, nota a App. Catania, 21 dicembre 1985, in *Giur. Comm.*, 1987;
- AULETTA T., *Destinazione di beni dei coniugi alla costituzione del fondo patrimoniale ed opponibili dell'atto ai creditori*, nota a Cass. 28 novembre 1990, n. 11449, in *Banca, borsa, tit. cr.*, 1991;
- AULETTA T., *Il fondo patrimoniale*, Milano, 1990;
- BALESTRA D., *L'articolo 2929 bis: tutela del creditore forte o "abuso" del diritto?*, in [www.studiolegalebalestra.it](http://www.studiolegalebalestra.it), 2015
- BALESTRA L., *Le obbligazioni naturali*, nel *Trattato Cicu-Messineo*, XLVIII,

2004;

- BALLERINI L., *Atti di destinazione e tutela dei creditori: L'art 2929-bis c.c. riduce i confini della separazione patrimoniale*, in *Giur.it.*, 2015;
- BARALIS G., *Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c.*, in AA.VV., *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007;
- BARASSI L., *La teoria generale delle obbligazioni*, Milano, 1964;
- BARBIERA L., *Responsabilità patrimoniale*, Milano, 1991;
- BARBIERA L., *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali*, in *Il codice civile. Commentario fondato da Pietro Schlesinger*, Milano, 2010;
- BATTISTELLA L., *L'opposizione del trustee all'esecuzione forzata: opposizione di terzo, del debitore o agli atti esecutivi*, in AA VV, *I professionisti e il trust, Atti del IV Congresso Nazionale "Il trust in Italia"*, Milano, 2008;
- BERNARDONI R., *Fondo patrimoniale e dovere di contribuzione: limiti all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria*, in *Dir. fam. pers.*, 2010;
- BIANCA C. M., *Diritto civile, III, Il contratto*, Milano, 2000;
- BIANCA M., D'ERRICO M., DE DONATO A., PRIORE C., *L'atto notarile di destinazione. L'art 2645-ter del codice civile*, Milano, 2006;
- BIANCA M., *Il nuovo art. 2929 bis del codice civile riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, in *Riv. dir. civ.*, 2016;
- BIANCA M., MACARIO F., DE ROSA G., VALERIANI A., MARCOZ G., *50 quesiti in ordine alla destinazione: aspetti generali*, in *Atti di destinazione - guida alla redazione, Studio n. 357-2012/C*, a cura del Consiglio nazionale del notariato, in [www.notariato.it](http://www.notariato.it). 2012

- BIANCA M., *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, 1996;
- BIGLIAZZI GERI L., *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale*, in BIGLIAZZI GERI , BUSNELLI e FERRUCCI, *Della tutela dei diritti: artt. 2900-2969*, nel Commentario del Codice Civile, a cura di magistrati e docenti, VI, 4, Torino, 1980;
- BIGLIAZZI GERI L., *Patrimonio autonomo e separato*, in *Enc. Dir.*, XXXII, Milano, 1982;
- BONILINI G., *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, 2016;
- BONINI R.S., *Dall'azione revocatoria all'espropriazione anticipata: la tutela dei creditori rispetto agli atti di destinazione*, in *Giur. it*, 2016;
- BOVE M., *Profili processuali dell'art. 2929-bis c.c.*, in *Riv. es. forz.*, 2016;
- BOZZI L., *La negoziabilità degli atti di rinuncia*, Milano, 2008;
- BRAUN A., *Trust interni*, in *Riv. dir. civ.*, 2000;
- BREGOLI A., *Effetti e natura della revocatoria*, Milano, 2001;
- BROGGINI G., *Trust e fiducia nel diritto internazionale privato*, in *Europa dir. priv.*, 1998;
- BUGANI I., *Costituzione di s.p.a. con un solo socio - commento*, in *Le Società*, 1990;
- BUSANI A., *Donazioni indirette e comunione legale tra i coniugi*, in *Vita not.*, 2001;
- CAMPOBASSO G. F., *Diritto commerciale I: Diritto dell'impresa.*, Torino, 2015;
- CAMPOBASSO G. F., *Diritto Commerciale II: Diritto delle Società*, Torino, 2015;

- CAPOZZI G., *Successioni e donazioni*, a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, I, Milano, 2015;
- CAPPONI B., *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2016;
- CAPPONI B., *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis c.c. (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, in [www.osservatorio-oci.org](http://www.osservatorio-oci.org), 2015;
- CAPPONI M. C., *Società unipersonale a r.l.: finalmente una realtà per l'ordinamento italiano*, in *Le Società*, 1993;
- CARBONE P., *I trasferimenti immobiliari in occasione della separazione e del divorzio*, in *Notariato*, 2005;
- CARINGELLA F., BUFFONI L., *Manuale di diritto civile*, Roma, 2016;
- CARNEVALI U., *Donazioni indirette e successione necessaria*, in *Fam. pers. succ.*, 2010;
- CARNEVALI U., *Intestazione di beni sotto nome altrui*, in *Enc. Giur. Treccani*, XVI, Roma, 1996;
- CASELLA M., voce *Simulazione (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990;
- CASTRONOVO C., *Il Trust e 'sostiene Lupoi'*, in *Eur. dir. priv.*, 1998;
- CAVUOTO E., *Il nuovo art. 2929-bis c.c.: profili processuali*, in [www.aigafoggia.it](http://www.aigafoggia.it), 2016;
- CEOLIN M., *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, Padova, 2010;
- CERRI S.P., *Trust e azione revocatoria nella recente giurisprudenza di merito*, in *Trusts att. fid.*, 2015;

- CICALA R., *L'adempimento indiretto del debito altrui*, Napoli, 1968;
- CIRULLI M., *La riforma del processo esecutivo*, in <http://www.anfpescara.it>, 2016;
- COLANGELI D., *La transazione*, Milano, 2012;
- CONCAS A., *La responsabilità patrimoniale del debitore, caratteri e disciplina giuridica*, in [www.diritto.it](http://www.diritto.it), 2014;
- COSTI R.– ENRIQUES L., *Il mercato mobiliare*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, VIII, Padova, 2004;
- CROTTI L., *L'art. 2929-bis, co. 1, c.c. e i relativi limiti di applicazione*, in [www.lodd.it](http://www.lodd.it), 2016;
- CUPITO P., *Fondo patrimoniale: un muro invalicabile per il creditore?*, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it), 2014;
- D'AGNOLO A., *L'azione revocatoria ordinaria nella recente evoluzione giurisprudenziale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001;
- DE CRISTOFARO M., *La prospettiva processuale della pauliana (note sull'introduzione del nuovo art. 2929 bis c.c.)*, in *NLCC*, 2016;
- DE DONATO A., *Destinazione di beni e opponibilità a terzi*, in *Aa.Vv., Destinazione di beni allo scopo*, Milano 2003;
- DE PAOLA V., *Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato*, Milano, 2002;
- DE STEFANO GRIGIS F. M., *L'art 2929-bis si applica solo ai negozi che risultano all'evidenza a titolo gratuito*, in [www.diritto bancario.it](http://www.diritto bancario.it), 2015;
- DELLE MONACHE S., *Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia*, in *Riv. Notar.*, 2006;

- DI MAJO A., *Responsabilità e patrimonio*, Torino, 2005;
- DI SAPIO A., *Introduzione all'art. 2929-bis e al novellato art. 64 l. fall.*, in *DEI*, 2016;
- DISTASO N., voce *Simulazione dei negozi giuridici*, in *Noviss. dig. it.*, XVII, Torino, 1970;
- DORE JR. C., *La tutela del creditore ex art. 2929-bis cod. civ.: il legislatore combatte la “crisi economica” aprendo la “crisi degli istituti?”*, in *Riv. dir. civ.*, 2016;
- DORIA G., *Il patrimonio finalizzato*, in *Riv. dir. civ.*, 2007;
- F. PATTI, *L'articolo 2929-bis c.c.: fondamento, portata e limiti*, relazione al Convegno di studi, Ragusa, 10 ottobre 2015;
- FALCONE G., *Patrimoni “destinati” e finanziamenti “dedicati”: la posizione dei creditori e le prospettive concorsuali*, in *Dir. banc. e merc. fin.*, 2005;
- FAUCEGLIA V., *Riflessioni sul secondo comma dell'art. 64 legge fall.*, in *Dir. fall.*, 2016;
- FERRI G. B.; *Onerosità delle garanzie prestate successivamente al credito garantito*, in *Riv. dir. comm.*, 1975;
- FIGONE A., *Fondo patrimoniale ed azione revocatoria*, in *Fall.*, 1997;
- FINOCCHIARO G., *Creditore legittimato a pignorare il bene del suo debitore*, in *www.dobank.com*, 2015;
- FORMIGGINI A., *L'oggetto della collazione nelle donazioni indirette*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994;
- FRANZONI M., *La transazione*, Padova, 2001;
- FRATTA PASINI C., *Il nuovo articolo 2645-ter del cod. civ. (le preoccupazioni*

- del mondo bancario*), in *www.elibrary.fondazione-notariato.it.*, 2015;
- FUSARO A., *Contratto e terzi*, in *Trattato del contratto*, diretto da Roppo, III, *Effetti*, a cura di Costanza, Milano, 2006;
  - FUSARO A., *I patti di famiglia*, in AA.VV. *Il nuovo diritto di famiglia*, trattato diretto da G. Ferrando, II, *Rapporti personali e patrimoniali*, Bologna, 2008;
  - FUSARO A., *Il regime patrimoniale della famiglia*, Padova, 1990;
  - FUSARO A., *In tema di liberalità non donative: ricognizione della casistica e analisi della prassi*, in *Obbl. e contr.*, 2012;
  - GALGANO F., *Il negozio giuridico*, Milano, 1988;
  - GALLO P., *Sub art. 2929-bis*, in *Comm. Gabrielli, Della tutela dei diritti*, a cura di Bonilini-Chizzini, Milano, 2016;
  - GAMBARO A., *Appunti sulla proprietà nell'interesse altrui*, in *Trust att. fid.*, 2007;
  - GAMBARO A., *Il "Trust" in Italia e Francia*, in *Scritti in onore di Rodolfo Sacco*, I, Milano, 1994;
  - GAZZONI F., *Appunti e spunti in tema di patto di famiglia*, in *Giust. civ.*, 2006;
  - GAZZONI F., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, in *Trattato della Trascrizione*, diretto da Enrico Gabrielli e Francesco Gazzoni, I, Torino, 2012;
  - GAZZONI F., *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Giust. Civ.*, 2006;
  - GAZZONI F., *Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista "non vivente" su trust e trascrizione)*, in *Riv. not.*, 2001;
  - GENGHINI L., APICELLA R., *Le obbligazioni*, in *Manuali Notarili*, 2015;
  - GENGHINI L., *Manuali notarili Vol. II - La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, Padova, 2010;

- GENNARI F., *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, Padova, 2005;
- GENTILI A., *La destinazione patrimoniale, Un contributo della categoria generale allo studio delle fattispecie*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, p. 49; V. In questa direzione
- GENTILI A., *Simulazione dei negozi giuridici*, in *Digesto civ.*, XVIII, Torino, 1998;
- GIACOBBE G., GUIDA M. L., *Remissione del debito*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1988;
- GIANOLA A., *Atto gratuito, atto liberale*, Milano, 2002;
- GIARDINA A., *Note introduttive*, in A. GAMBARO - A. GIARDINA - G. PONZANELLI (a cura di), *Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento*, in *Nuove leggi civ.*, 1993;
- GRAZIADEI M., MATTEI U., SMITH L., *Commercial Trusts in European Private Law*, Cambridge, 2005;
- GRAZIADEI M., *Recognition of common law trusts in civil law jurisdictions under the Hague Trusts Convention with particular regard to the Italian experience*, in L. SMITH (a cura di), *Re-immagining the trust. Trusts in civil law*, Cambridge, 2012;
- IACCARINO G., *Liberalità indirette. Enunciazione dell'intento liberale quale metodologia operativa*, Milano, 2011;
- IEVA M., *Divieto di patti successori*, in *Riv. Not.*, 2005;
- IORIO G., *Corso di diritto privato*, Torino, 2016;
- IUDICA G., *Cee e società unipersonali: una proposta in discussione*, in *Il Corriere giuridico*, 1988;
- LAMBICCHI D., *Revocabilità e gratuità del fondo patrimoniale*, in *Fall.*, 2003;

- LIPARI N., *Fiducia statica e trusts*, in I. BENEVENTI (a cura di), *Il trust in Italia oggi*, Milano, 1996;
- LUPOI M., *Gli “atti di destinazione” nel nuovo art. 2645 ter cod. civ. quale frammento di trust*, in *Trust att. fid.*, 2006;
- LUPOI M., *Il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza e il trust interno*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016;
- LUPOI M., *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Padova, 2008;
- LUPOI M., *Trusts II) Convenzione dell’Aja e diritto italiano*, in *Enc. giur.*, XXXI, 1995;
- LUPOI M., *Trusts*, Milano, 2001;
- LUPOI M., *Riflessioni comparatistiche sui trusts*, in *Eur. dir. priv.*, 1998;
- LUPOI M.A., *Primi temi del diritto processuale dei trust*, in [www.academia.edu](http://www.academia.edu); 2014;
- MACIOCE F., voce «*Rinuncia*», in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989;
- MANES P., *Del patto di famiglia*, nel *Codice della famiglia commentato*, a cura di M. Sesta, I, Milano, 2009;
- MANES P., *Fondazione fiduciaria e patrimonio allo scopo*, Padova, 2005;
- MANES P., *Il trust in Italia*, in *Atlante di diritto privato comparato*, Bologna, 2006;
- MANES P., *La norma sulla trascrizione di atto di destinazione è, dunque, norma sugli effetti*, in *Contratto e impr.*, 2006;
- MANES P., *La segregazione patrimoniale nelle operazioni finanziarie*, in *Contr. e impr.*, 2001;

- MANES P., PASQUARIELLO F., *Patrimoni destinati ad uno specifico affare. Artt. 2447 bis – 2447 decies*, in De Nova G. (a cura di), *Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, Bologna, 2013;
- MANES P., *Sui patrimoni destinati ad uno specifico affare nella riforma del diritto societario*, in *Contr. e impr.*, 2003;
- MARINI M., *Più agevole l'azione revocatoria ordinaria dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009;
- MASI C., *La Convenzione dell'Aja in materia di trusts*, in G. VETTORI (a cura di), *Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti*, Padova, 1999;
- MASTROIACOVO V., *La rilevanza delle vicende abdicative nella disciplina sostanziale dei tributi*, Torino, 2012;
- MASTROPIETRO B., *Destinazione di beni ad uno scopo e rapporti gestori*, Napoli, 2011;
- MASTROPIETRO B., *Profili dell'atto di destinazione*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2008;
- MECENATE F., *Negozi fiduciari, vincoli di destinazione e garanzie del credito*, in AA.VV., *Il negozio di destinazione fiduciaria*, Milano, 2016;
- MEUCCI S., *Il nuovo art. 2929-bis c.c. nel quadro degli strumenti di tutela dei creditori*, in *Persona e Mercato*, 2015;
- MICCOLIS G., *Brevi riflessioni sull'art. 2929-bis c.c.*, in *Riv. esec. forz.*, 2016;
- MOJA A., *Commentario all'atto istitutivo di un trust*, in A. MOJA, *Il trust nel diritto civile e tributario*, Santarcangelo di Romagna, 2007;
- MORACE – PINNELLI A., *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007;
- MORACE PINELLI A., *Struttura dell'atto negoziale di destinazione e del trust*,

- anche alla luce della legislazione fiscale, ed azione revocatoria*, in *Contr. e impr.*, 2009;
- MORACE PINELLI A., *Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo*, in *Riv. dir. civ.*, 2013;
  - MOSCATI E., *Del pagamento dell'indebito*, in *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna – Roma, 1981;
  - MOSCO L., *Onerosità e gratuità degli atti giuridici*, Milano, 1942;
  - MURITANO D., *Il c.d. trust interno prima e dopo l'art. 2645-ter c.c.*, in [www.fondazione-notariato.it](http://www.fondazione-notariato.it), 2015;
  - MURITANO D., *Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it), 2015;
  - NUZZO M., *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter c.c.*, a cura di M. Bianca, Milano, 2007;
  - OBERTO G., *I contratti della crisi coniugale*, Milano, 1999;
  - OBERTO G., *Il patto di famiglia*, Padova, 2006;
  - OBERTO G., *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla Pauliana alla "Renziana"?*, Torino, 2015;
  - OPPO G., *Adempimento e liberalità*, Milano, 1947;
  - PAGLIANTINI S., *A proposito dell'art. 2929-bis c.c.: la tutela del credito tra esecuzione forzata speciale e deterrenza*, in *Europa e Diritto Privato*, 2017;
  - PAJARDI P., *Codice del fallimento*, Milano, 2001;
  - PALAZZO A., *L'art. 2929-bis, c.c. e il livello di stabilità degli atti gratuiti*, in [lodd.it](http://lodd.it), 2016;

- PANTALEO A., *Il nuovo articolo 2929-bis c.c.: prime riflessioni*, in *www.dirittobancario.it*, 2015;
- PANZAROLA A., *Art. 2929-bis c.c.*, Convegno del 26 Maggio 2017 presso il Centro Universitario Internazionale Collalto.
- PERLINGIERI G., *Il controllo di 'meritevolezza' degli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. Notariato*, 2014;
- PERLINGIERI P., *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, in *Comm. Scialoja e Branca, sub artt. 1230 – 1259*, Bologna – Rimini, 1975;
- PERLINGIERI P., *Sulla costituzione di fondo patrimoniale*, in *Dir. fam. pers.*, 1977;
- PESCE A., *Azione revocatoria: proponibile anche dal titolare di un credito contestato o litigioso*, in *Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it.*, 2014.
- PETRELLI G., *Articolo 2929-bis del codice civile. Pignoramento di beni oggetto di vincoli di indisponibilità e di alienazioni gratuite*, 2015, in *http://www.gaetanopetrelli.it.*, 2015;
- PETRELLI G., *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006;
- PIAIA F., *Il fondo patrimoniale: pubblicità, tutela dei creditori e ruolo del notaio*, in *Danno e Responsabilità*, 2016;
- PICCOLI P., *Possibilità operative del trust nell'ordinamento italiano. L'operatività del trustee dopo la convenzione dell'Aja*, in *Riv. not.*, 1995;
- PINO A., *Il patrimonio separato*, Padova, 1950;
- PROTO PISANI A., *Profili processuali dell'art. 2929 bis c.c.*, in *Foro it.*, 2016;
- QUADRI R., *L'art. 2645-ter c.c. e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in

- Contratto e impr.*, 2006;
- RESCIGNO P., *Obbligazioni (Nozione)*, in *Enc. Diritto*, XXIX, Milano, 1979;
  - RIZZI G., *L'art. 2929-bis c.c.: una nuova tutela per il ceto creditorio*, in *www.federnotizie.it*, 2015;
  - ROPPO V., *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di P. Rescigno, XIX, Torino, 1985;
  - ROSELLI F., *La responsabilità patrimoniale. Lineamenti generali della disciplina*, in *http://www.altalex.com*, 2015;
  - RUBINO D., *La compravendita*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1962;
  - RUSSO E., *Le convenzioni matrimoniali*, Milano, 2004;
  - RUSSO T. V., *I trasferimenti patrimoniali tra coniugi nella separazione e nel divorzio*, Napoli, 2001;
  - SACCO-DE NOVA R., *Il contratto*, nel Tratt. dir. civ. diretto da R. Sacco, Torino, 2004;
  - SANTOSUOSSO D. U., *Art 67-bis l. fall. patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, diretto da Ghia, Piccininni e Severini, II, Torino, 2010;
  - SATTA S., *Diritto fallimentare*, Padova, 1996;
  - SCARANO L. A., *L'osservatorio delle Corti Superiori (fondo patrimoniale)*, in *Fam. pers. e succ.*, 2006;
  - SCOTTI A., *La c.d. "revocatoria semplificata" ex artt. 2929-bis c.c. e 64, ultimo comma l.f., tra crisi della fattispecie e prospettiva dei rimedi*, in *Riv. dir. comm.*, 2016;

- SMANIOTTO E., *L'art. 2929 bis c.c. Espropriazione dei beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*, in *Immobili & proprietà*, Milano, 2015;
- SPADA P., *Riflessioni conclusive a La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, Roma, 2006;
- SPADAFORA N., SCARPA D., *Patrimonio destinato e tutela dei creditori sociali e particolari nelle società di capitali*, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it), 2013;
- TAMPONI M., *Famiglia e lesione degli interessi dei creditori: oltre l'uso strumentale del fondo patrimoniale*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2014;
- TEDOLDI A., *Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. n. 59/2016:... terza e non ultima puntata della never ending story (sulle sofferenze bancarie)*, in *Corr. giur.*, 2016;
- TESTA A., *Atti di donazione: gli effetti del nuovo articolo 2929-bis del Codice Civile*, in <http://www.altalex.com>, 2015;
- TONELLI A., *La vergogna della classe professionale*, in [www.filodiritto.com](http://www.filodiritto.com), 2016;
- TORRENTE A., *La donazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di U. Carnevali e A. Mora, Milano, 2006;
- TUCCI G., *Concorso dei creditori e azione revocatoria*, in *Trusts att. fid.*, 2003;
- VILLANI M., PANSARDI I., *Fondo patrimoniale e tutela delle ragioni dei creditori*, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it), 2011;
- VIOLANTE V., *L'esecuzione forzata senza revocatoria di cui all'art. 2929 bis c.c. introdotto con il d.l. 27-6-2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6-8-*

2015, n. 132, 2015;

- VOLPE PUTZOLU G., *Fattispecie di “separazione patrimoniale” nell’attuale quadro normativo*, in *La Trascrizione dell’atto negoziale di destinazione. L’art. 2645.ter del codice civile*, Milano, 2007;
- ZOPPINI A., *Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2002;
- ZOPPINI A., *Destinazione patrimoniale e trust: raffronti e linee per una ricostruzione sistematica*, in *Riv. dir. priv.*, 2007.

#### GIURISPRUDENZA:

- App. Roma 19 gennaio 2009;
- App. Trieste, 19 dicembre 2013;
- Cass., 24 aprile 2007, n. 9863.
- Cass Sez. Un. 13 ottobre 2009 n. 21658;
- Cass, 15 ottobre 2012, n. 17650;
- Cass. 09 febbraio 2012 n. 1893;
- Cass. 10 febbraio 2015, n. 2530;
- Cass. 11683/2001.
- Cass. 12 novembre 2015, n. 23194;
- Cass. 13 aprile 2016, n. 7343;
- Cass. 15 marzo 2006, n. 5684;
- Cass. 18 luglio 2003, n. 11230;

- Cass. 18 luglio 2014, n. 16498.;
- Cass. 18 luglio 2014, n. 16498.;
- Cass. 19 dicembre 1996, n. 11349;
- Cass. 20 aprile 2012, n. 6270;
- Cass. 23 febbraio 2015, n. 3568;
- Cass. 24 giugno 2015 n. 13087;
- Cass. 25 gennaio 2000, n.791;
- Cass. 26 maggio 2000, n. 6994;
- Cass. 27 novembre 2012 n. 20995;
- Cass. 27 ottobre 2015, n. 21808;
- Cass. 28 maggio 2015, n. 11018;
- Cass. 30 giugno 2015, n. 13343;
- Cass. 7 gennaio 1984, n. 134;
- Cass. 7 ottobre 2008, n. 24757;
- Cass. 9 aprile 1996, n. 3251;
- Cass. civ. 24 maggio 1982 n. 3164;
- Cass. civ., 12.5.2010, n. 11496;
- Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2014, n. 10105;
- Cass. Civ., Sez. III, 24 marzo 2016, n. 5889;
- Cass. Civ., Sez. III, 24 marzo 2016, n. 5889;
- Cass. n. 7369/2009;
- Cass. nn. 5476/2006, n. 5741/04;
- Cass. pen., 3 dicembre 2014, n. 50672;
- Cass. pen., n. 4150 del 2014;

- Cass. pen., Sez. II, 16 aprile 2015, n. 15804;
- Cass. pen., Sez. III, 14 gennaio 2015, n. 1341;
- Cass. pen., Sez. III, 15 aprile 2015, n. 15449;
- Cass. pen., Sez. VI, 27 maggio 2014, n. 21621;
- Cass., 10 aprile 2013, n. 8678;
- Cass., 10 luglio 1979, n. 3969;
- Cass., 10 luglio 1997, n. 6272;
- Cass., 13 maggio 2008, n. 11914;
- Cass., 14 marzo 2006, n. 5473;
- Cass., 17 gennaio 2007, n. 966;
- Cass., 18 dicembre 2015, n. 25478;
- Cass., 18 febbraio 2000, n. 1804;
- Cass., 18 settembre 1997, n. 9292;
- Cass., 19 agosto 2015, n. 16909;
- Cass., 20 giugno 2000, n. 8379;
- Cass., 22 gennaio 2015, n. 1144;
- Cass., 23 marzo 2004, n. 5741;
- Cass., 25 maggio 2001, n. 7127;
- Cass., 27 ottobre 2004, n. 20813;
- Cass., 28 novembre 1990, n. 11449;
- Cass., 29 aprile 2009, n. 10052.
- Cass., 29 luglio 2004, n. 14489;
- Cass., 29 marzo 2007, n. 7767;
- Cass., 3 febbraio 2015, n. 1902;

- Cass., 3 maggio 1996, n. 4077;
- Cass., 30 maggio 2015, n. 12286;
- Cass., 31.1.2014, n. 2149;
- Cass., 5 dicembre 1992, n. 12948;
- Cass., 8 novembre 2006, n. 23810;
- Cass., 8 settembre 2004, n. 18065;
- Cass., S.U., 5 agosto 1992, n. 9282;
- Cass., Sez III, 3 settembre 2007, n. 18512;
- Cass., Sez. III, 3 maggio 2011, n. 9697;
- Cass., SS.UU., 21658/2009;
- Sezioni Unite, sentenza del 18 marzo 2010, n. 6538;
- Trib. Bari 4 marzo 2010, n. 761;
- Trib. Bologna 1 aprile 2009;
- Trib. Brescia, 7 dicembre 2000;
- Trib. Cagliari, 1 giugno 2000;
- Trib. Firenze 8 aprile 2004;
- Trib. Genova 14 marzo 2006;
- Trib. Genova 17 giugno 2009;
- Trib. Lucca 2 marzo 2016, n. 475;
- Trib. Lucca 22 febbraio 2016;
- Trib. Milano 10 luglio 2007;
- Trib. Modena, sez. dist. di Sassuolo, 11 dicembre 2008;
- Trib. Monza 10 dicembre 2015, n. 3065;
- Trib. Napoli, 12 dicembre 2001;

- Trib. Parma 21 ottobre 2003;
- Trib. Perugia 16 aprile 2002
- Trib. Pisa 22 dicembre 2001;
- Trib. Reggio Emilia 14 maggio 2007.
- Trib. Reggio Emilia 22 giugno 2012;
- Trib. Reggio Emilia 23 marzo 2007;
- Trib. Trieste 7 aprile 2006;
- Trib. Trieste decr., Ufficio del Giudice Tavolare, 19 settembre 2007;
- Trib. Urbino 11 novembre 2011;
- Trib. Verona 8 gennaio 2003;
- Tribunale di Casale Monferrato, decreto del 13.4.1984;
- Tribunale di Oristano sentenza del 15.3.1956;
- Tribunale di Udine 28 febbraio 2015;

## ALTRE FONTI

- C.S.M. *Parere e proposta al Ministro della Giustizia sul d.l. n. 83/15 resi*, ai sensi dell'art. 10, comma 2, legge n. 195/58, dal C.S.M. con deliberazione del 16 luglio 2015;
- Relazione al DDL - conversione in legge del dl 83/2015 -, in *www.giustizia.it*;
- *Relazione e Regio Decreto 16 marzo 1942*, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, vol I-bis, 1942;

